Deliberazione n. 66/2021/VSGO

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario

***: riuniti mediante collegamento telematico**

Adunanza del 22 aprile 2021
Comune di Cesena
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
(art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e
al 31/12/2019 (anno 2020)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016*";*

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l'allegata relazione del 10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - relazione 2019;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 – delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Considerato che il Comune di Cesena risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "razionalizzazione delle partecipazioni societarie: stato di attuazione del piano straordinario 2017; definizione nuovo perimetro di ricognizione: ricognizione ordinaria 2018", acquisita mediante il portale del Mef;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto "razionalizzazione delle partecipazioni societarie: relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 2018, definizione nuovo perimetro di ricognizione e ricognizione ordinaria 2019", trasmessa dal Comune di Cesena mediante l'applicativo Con.Te, in uso per la trasmissione di documentazione da parte degli Enti locali, acquisita agli atti con protocollo SC_ER_0000206 del 16 gennaio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto "razionalizzazione delle partecipazioni societarie: relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 2019, definizione nuovo perimetro di ricognizione e ricognizione ordinaria 2020", trasmessa dal Comune di Cesena mediante l'applicativo Con.Te, acquisita agli atti con protocollo SC_ER_0000149 del 13 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, tramite collegamento telematico, per la camera di consiglio del 22 aprile 2021;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

1. Con deliberazione n. **32/2016/VSGO** del 24 marzo 2016, la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

e, tra gli altri, quello predisposto dal Comune di Cesena (deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26 marzo 2015), riferito a quindici organismi societari partecipati direttamente: Atr scarl (quota del 24,90 percento), Cesena fiera spa (quota del 71,57 percento), Energie per la città spa (quota totalitaria), Face spa (quota dell'11,61 percento), Filiera ortofrutticola romagnola scpa (quota del 99,75 percento), Hera spa (quota dell'1,56 percento), Lepida spa (quota dello 0,0016 percento), Novello spa società di trasformazione urbana spa (quota totalitaria), Pieve 6 società di trasformazione urbana spa (quota del 4,92 percento), Romagna Acque – Società delle fonti spa (quota del 9,28 percento), Servizi Integrativi d'Area Forlì-Cesena scpa (quota del 42,73 percento), Start Romagna spa (quota del 15,59 percento), Techne scarl (quota del 50 percento), Unica reti spa (quota del 32,32 percento) e Valore città srl (quota totalitaria).

2. Con deliberazione **n. 41/2017/VSGO** del 14 marzo 2017, la Sezione si è espressa sulla relazione sui risultati del piano di razionalizzazione, trasmessa in data 30 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, rilevando che:

- il Comune si era limitato a indicare le partecipazioni possedute indirettamente "per l'esiguità delle quote" e non ritenendo essere nelle proprie "prerogative assumere decisioni di dismissioni sulle società cui partecipa solo indirettamente";
- il piano prevedeva di dismettere le società Fa.Ce. spa, Valore Città srl, Stu Pieve 6 spa e Stu Novello spa;
- per le restanti undici società, il Piano, prevedeva misure di contenimento dei costi.

la Sezione segnalava, inoltre, alcuni ulteriori criticità e formulava alcune considerazioni determinate dalle sopravvenute disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp), di cui al d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. In particolare, rilevava il permanere della mancata considerazione delle partecipazioni indirette, la difficoltà ad elaborare piani di razionalizzazione sostenuti da una disamina sistematica e puntuale delle principali voci dei costi di funzionamento (art.1, comma 611, lett. *e*, della legge n.190/2014) e dall'accurata motivazione delle conseguenti scelte[1].

Riguardo all'applicazione dell'art. 1, comma 611, lett. *b*, della legge n.

[1] Invero, nonostante gli obiettivi di riduzione che il Comune si era dato nel proprio piano fossero stati raggiunti sotto il profilo finanziario complessivo (ed anche superati come evidenziava la lettura della relazione e dei dati a bilancio 2015 delle diverse partecipate), in più passaggi le riduzioni conseguite non erano esplicitamente ricollegate o ricollegabili ai singoli provvedimenti assunti, mentre da altri spunti emergeva come, in alcuni casi, i risparmi fossero connessi a cause oggettive, ovvero indipendenti dalle azioni impostate oppure possibili.

190/2014, veniva nuovamente evidenziato come le società che ancora presentavano più amministratori che dipendenti andassero senz'altro dismesse (Cesena Fiera spa e Filiera ortofrutticola romagnola scarl), a fronte della prevista dismissione della sola società Valore città srl.

Pure veniva segnalata l'opportunità di conoscere l'evoluzione delle intese "in corso" fra la Ser.In.Ar. spa e la Techne soc. cons. a r.l., gli orientamenti riguardanti la società Romagna acque e i motivi dei limitati risparmi effettivamente derivati dall'attuazione del piano di razionalizzazione.

Relativamente alle partecipazioni non societarie, si rilevava l'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. c, e ora art. 20, comma 2, lett. c, T.U. n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del citato T.U.).

Il Comune di Cesena veniva invitato a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della successiva revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 del Tusp.

3. Il Comune di Cesena, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 69 del 28 settembre 2017 e n. 73 del 26 ottobre, trasmesse alla Sezione regionale, ha adempiuto al suddetto obbligo normativo.

3.1 Con deliberazione **n. 96/2018/VSGO** del 2 maggio 2018, la Sezione procedeva all'esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute dal Comune di Cesena alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette si era tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

3.2 L'esame del piano di revisione straordinaria *ex* art. 24 del Tusp dava luogo alla deliberazione n. 96/2018/VSGO con la quale veniva, tra l'altro, rilevato che:

- alla data del 23 settembre 2016, erano ancora in corso le operazioni di dismissioni delle partecipazioni in **Fa.Ce** spa (partecipata a quel tempo all'11,61 per cento dal Comune e all'88,39 per cento dalla società Alliance Helthcare Italia spa), in **Stu Pieve 6** spa – società in liquidazione dal 30 giugno 2016 (la partecipazione si era conclusa il 25 gennaio 2018), in **Valore Città srl** – società in liquidazione dal 1° luglio 2015 e in Terme S. Agnese spa.

- relativamente alla società **Terme S. Agnese** spa, l'Ente dichiarava che, in data 27 maggio 2016, l'assemblea dei soci aveva preso atto della volontà di recesso e, con delibera di Giunta n. 43 del 28 febbraio 2017, l'Amministrazione comunale aveva accettato la proposta societaria di rateizzare il pagamento del valore della liquidazione, la cui prima rata era stata liquidata nel mese di maggio 2017;
- relativamente alla società **Fa.ce.** spa, che gestisce in convenzione le farmacie comunali, il Consiglio comunale, con atto n. 31/2015, aveva deliberato la dismissione della partecipazione e aveva indetto, in data 18 marzo 2016, una procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle azioni andata deserta. L'intendimento dell'Ente era, come dichiarato nella delibera di approvazione del piano di revisione straordinaria, di concludere i procedimenti di alienazione entro il 2018;
- relativamente alla società *in house providing* **Energia per la città** spa, partecipata al 100 per cento, avente come oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7, del tusp), si prevedeva il mantenimento in quanto "è strategica per le rilevanti economie realizzate nel settore dell'*energy management*, grazie allo sviluppo di progetti e attività finalizzate alla riqualificazione e al risparmio energetico da parte delle pubbliche amministrazioni". La società era amministrata da un unico amministratore e lo statuto societario risultava aggiornato ai disposti di cui all'art.11, comma 2, per quanto riguarda l'organo amministrativo, e all'art. 16, comma 3, per quanto riguarda il fatturato delle società *in house*;
- relativamente alla partecipazione in **Filiera Ortofrutticola Romagnola** scpa, partecipata al 99,75 per cento, a seguito del completamento dell'istruttoria tecnica sulle verifiche dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del tusp, richiesta con emendamento da alcuni Gruppi consiliari, il Comune di Cesena, in sede di integrazione della revisione straordinaria, aveva confermato il mantenimento della partecipazione. La criticità relativa al numero dei dipendenti ed amministratori risultava superata in quanto, alla data del 31 dicembre 2017, i dipendenti erano tre come gli amministratori. Veniva, tuttavia, rilevato il ritardo nell'aggiornamento dello statuto societario che all'epoca prevedeva un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre e non più di sette membri in difformità alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del tusp;
- relativamente alla società **Cesena Fiera** spa, nel mese di giugno 2017, si erano concluse le operazioni relative alla cessione di parte delle azioni a soggetti privati, che ora detenevano il 60 per cento del capitale sociale (deliberazione

consiliare n. 71 del 10 novembre 2016). Poiché alla data di adozione della citata deliberazione n. 96/2018 il capitale della società era divenuto in maggioranza privato (al Comune di Cesena residuava una quota del 32,31 per cento), le partecipazioni indirette dell'Ente (Alimos – Alimenta la salute soc. coop. partecipata all'11,18 cento, C.S.O. Centro Servizi Ortofrutticoli soc. coop. partecipata all'1,60 cento, CRE Consorzio per le Risorse Energetiche scpa partecipata allo 0,03 cento e Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna scrl in liquidazione partecipata allo 0,73 cento) non rientravano più nella definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. *g*, del tusp;

- relativamente alla partecipazione al 24,90 per cento in **Atr** scarl, l'Ente riferiva che le funzioni di agenzia per il trasporto pubblico locale, svolte fino al 28 febbraio 2017, con decorrenza 1° marzo 2017 erano state scorporate e affidate ad Amr scarl (agenzia per il tpl di ambito romagnolo). In data 27 luglio 2017 era stato approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58, il progetto di scissione che aveva previsto il trasferimento alla società Livia Tellus Romagna Holding spa, controllata dal Comune di Forlì, degli elementi patrimoniali attivi e passivi, con l'attribuzione ad Atr scarl delle sole attività residuali svolte per la mobilità (sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo della l.r. 30/1998 e 10/2008) e poste in capo agli enti locali dal codice della strada e dalle leggi regionali. Il Comune di Cesena qualificava la partecipazione in Atr scarl come indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali (art. 4, comma 1, del tusp). La società era amministrata dall'amministratore unico e con riferimento all'organo amministrativo lo statuto risultava aggiornato al disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs n. 175/2016;

- relativamente alla società **Ser.In.Ar.** scpa, partecipata al 42,73 per cento e al 40,66 per cento dal Comune di Forlì, con capitale pubblico maggioritario per espressa disposizione statutaria, si rilevava che l'insussistenza del controllo pubblico, indicata nel questionario compilato dall'Ente, sembrava correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale (pari complessivamente al 90,02 per cento). Al riguardo, si rilevava come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile potesse ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Si rendeva necessario, pertanto, che l'Ente assumesse le iniziative

del caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. In tale prospettiva, si evidenziava che la società era amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016. Si osservava, altresì, che lo statuto societario, aggiornato in data 21 febbraio 2017, prevedeva un consiglio di amministrazione "composto da un minimo di sei fino ad un massimo di tredici membri, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Bologna" e che, pertanto, esso andava adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u n.175/2016;

- relativamente alla società **Romagna Acque - Società delle fonti** spa, partecipata al 9,28 per cento, con capitale totalmente pubblico e soggetta a controllo analogo congiunto per espressa disposizione statutaria, si rilevava come l'Ente qualificasse la partecipazione strategica per le proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del tusp) e di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. *a*, del tusp), in quanto svolgente un servizio pubblico locale. La società è proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna e gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa idrica per la provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna". L'Ente dichiarava che l'attività svolta era solo parzialmente analoga a quella di Unica Reti spa che gestisce, oltre alle reti gas, parte delle reti idriche. Era in corso lo studio di fattibilità per il trasferimento delle reti idriche di proprietà di Unica Reti spa a Romagna Acque spa. In merito allo statuto societario, si rilevava come esso, benché aggiornato al 28 dicembre 2017, prevedesse un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente, anziché alternativamente dall'amministratore unico o, "con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi", da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri e che, pertanto, esso andava adeguato alle previsioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del t.u. n.175/2016. Risultava, invece, l'adeguamento all'art.16, comma 3 del tusp.;
- relativamente alla società **Start Romagna** spa, partecipata al 15,59 cento e a maggioranza di capitale pubblico, si richiamavano le considerazioni già svolte secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti

concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso, si rendeva necessario che i soci pubblici congiuntamente assumessero le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. Si rilevava il ritardo nell'adeguamento dello statuto societario alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n.175/2016. Si segnalavano, inoltre, perdite d'esercizio consistenti nel triennio 2011- 2013 con risultati positivi in crescita negli anni 2014 e 2015;

- relativamente alla società **Unica Reti** spa, partecipata al 32,32 per cento dall'Ente e al 51,43 per cento (indirettamente) dal Comune di Forlì, a capitale interamente pubblico per espressa disposizione statutaria, si riproponevano le medesime considerazioni già espresse in merito alla sussistenza del controllo pubblico anche per effetto di comportamenti concludenti tra le pubbliche amministrazioni socie. Il Comune in esame qualificava l'attività come servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. *a*, del tusp) e strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Dalla visura camerale, risultava ancora la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lett. *b*, del tusp, avendo, alla data del 31 dicembre 2017, due dipendenti e tre amministratori. Si segnalava, infine, in relazione alla nomina di un componente del CdA, avvenuta il 28 luglio 2017, la mancata trasmissione da parte della società della prescritta delibera assembleare volta a motivare la scelta dell'organo di amministrazione;

- relativamente alla società **Techne** scarl, partecipata al 50 per cento dal Comune di Cesena e indirettamente al 50 per cento dal Comune di Forlì, a controllo pubblico congiunto, si rilevava che delle progettualità di razionalizzazione a suo tempo espresse, riguardanti la stessa Techne e la Ser.In.Ar., non vi era alcun riscontro o sviluppo nel referto in esame;

- relativamente alla partecipazione indiretta dello 0,04 per cento nella società **CRE Consorzio per le Risorse Energetiche scpa**, tramite la controllata Filiera Ortofrutticola Romagnola scpa, si prendeva atto della decisione assunta in sede di integrazione del piano di revisione straordinaria, di dismettere la partecipazione in quanto, come riferiva l'Ente, l'attività non era indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali, né strategica per la società Filiera Ortofrutticola romagnola scpa.

La Sezione, pertanto, invitava l'Ente a tenere conto di quanto osservato nell'ambito della successiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, *ex* artt. 20 e 26, comma 11, del Tusp, in particolare:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- a rispettare i termini per l'alienazione delle quote di partecipazione decise nel piano di revisione straordinaria;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti per ciò che concerne l'organo amministrativo.

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, comma 1, del Tusp, definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come "analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'Ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'adozione, ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione". In altri termini, l'operazione di revisione periodica implica l'adozione di un provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione al riscontro dei suddetti presupposti o scelta discrezionale dell'Ente.

I suddetti presupposti, al riscontro dei quali occorre da parte dell'Ente l'emissione di un piano di razionalizzazione corredato da apposita relazione tecnica, con indicazione di modalità e tempi di attuazione, consistono nelle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del Tusp;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite

all'articolo 4 del Tusp.

I piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica", al fine di permettere la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

Il suddetto provvedimento motivato deve essere adottato periodicamente entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, anno dal quale la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dagli enti locali è entrata, quindi, "a regime", dopo l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e la successiva attività di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp).

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti[2].

Nel caso della revisione periodica gli Enti locali sono soggetti alle misure previste in sede straordinaria, nonché alle sanzioni pecuniarie (da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro), fatto salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminate dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

2 Il Comune di Cesena, con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26 aprile 2018, ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2017. Nella relazione sulla gestione, *ex* art. 231 del Tuel della Giunta comunale, viene indicato che "Il valore delle partecipazioni in società controllate e partecipate (quota superiore al 20%) viene ridefinito secondo il criterio del patrimonio netto della società, mentre per le partecipazioni in altre società viene applicato il principio del costo di acquisizione. […] L'adeguamento delle valutazioni delle partecipazioni e le altre operazioni di vendita (Hera e Cesena Fiera) e riduzione

[2] Art. 20, comma 4, del Tusp.

di capitale (Energie per la Città e Ser.In.Ar) nelle società partecipate effettuate nel corso dell'anno determina l'emergere al 31/12/2017 di una riduzione di € 8.025.571,62 del loro valore rispetto al 31/12/2016. Mentre sono stati inseriti dal 2017 € 11.890.177,36 che rappresentano il valore attribuito alle partecipazioni in organismi diversi dalle società partecipate ai sensi del DM 18/5/2017. In particolare, nel corso del 2017 sono state cedute n. 2.802.997 azioni detenute in Hera spa che hanno determinato una plusvalenza di € 5.017.364,63, mentre a seguito delle riduzioni di capitali di Energie per la Città e Ser.in.ar si è ridotto il valore delle partecipazioni di € 2.709.316,96. […] Negli altri titoli è riportato invece il valore della partecipazione al Fondo Novello che al 31/12/2017 ammonta ad € 8.845.270,00".

L'ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 4 aprile 2019, ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2018. Nella relazione sulla gestione, dopo aver esplicitato il criterio di valutazione della posta di bilancio che risulta essere quello dell'anno precedente[3], viene indicato che "L'adeguamento delle valutazioni delle partecipazioni e le altre operazioni di vendita (Fa.ce), trasformazione sociale (ATR) e acquisizione ulteriori quote (Romagna Acque) nelle società partecipate effettuate nel corso dell'anno determina l'emergere al 31/12/2018 di un aumento di € 7.083.045,72 del loro valore rispetto al 31/12/2017. […] Negli altri titoli è riportato invece il valore della partecipazione al Fondo Novello che al 31/12/2018 ammonta ad € 4.289.025,00". Come indicato per la relazione esercizio 2017, nel documento per ciascuna partecipazione è riportata, in apposita tabella, la quota di partecipazione ed il relativo valore.

L'ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 28 maggio 2020, ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2019. Nella relazione sulla gestione, dopo aver esplicitato il criterio di valutazione della posta di bilancio[4], viene indicato che "L'adeguamento delle valutazioni delle partecipazioni e le altre operazioni di liquidazione (Valore Città), trasformazione sociale (ATR) nelle società partecipate effettuate nel corso dell'anno determina l'emergere al 31/12/2019 di una riduzione di oltre 15,7 mln di euro del loro valore rispetto al 31/12/2018. Il valore complessivo di tutte le partecipazioni ammonta al 31/12 ad € 146.362.358,23. Negli altri titoli è riportato invece il valore della

[3] Ovvero "Il valore delle partecipazioni in società controllate e partecipate (quota superiore al 20%) viene ridefinito secondo il criterio del patrimonio netto della società, mentre per le partecipazioni in altre società viene applicato il principio del costo di acquisizione".
[4] *Ibidem*.

partecipazione al Fondo Novello che al 31/12/2019 ammonta ad € 2.306.668,00".

Nella tavola che segue sono rappresentate le partecipazioni detenute dal Comune di Cesena al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, come indicate nelle suddette Relazioni sulla gestione.

Situazione partecipazioni						
	al 31 dicembre 2017		al 31 dicembre 2018		al 31 dicembre 2019	
Ragione sociale	Quota %	Valore euro*	Quota %	Valore euro*	Quota %	Valore euro*
Società controllate (> 50%)		**11.227.258,57**		**21.224.970,15**		**5.676.639,34**
Energie per la città spa	100	1.069.216,00	100	1.211.449,00	100	1.215.709,25
Valore Città srl in liquidazione	100	9.979.117,00	100	11.268.931,00	-	-
Filiera Ortofrutticola Romagnola scpa	99,75	178.925,57	99,75	192.115,51	99,75	192.115,51
ATR scarl	-	-	72,16	8.552.474,64	72,16	4.268.814,58
Società collegate (> 20 =< 50%)		**74.995.458,90**		**70.366.067,35**		**70.500.925,97**
Techne scarl	50	221.071,00	50	227.469,00	50	232.043,50
Ser.in.Ar. Scpa	42,7329	582.869,49	42,7329	585.021,52	42,73	588.973,23
Cesena Fiera spa	32,31	1.058.073,34	32,31	1.106.531,56	32,31	1.152.230,17
Sapro spa in liquidazione	33	-	33	-	33	-
Unica Reti spa	32,3242	69.016.518,48	32,3242	68.447.045,27	32,32	68.527.679,07
ATR scarl	24,897	4.116.926,59	-	-	-	-
altre partecipazioni soc. (< 20%)		**56.950.176,26**		**59.118.612,50**		**59.118.612,50**
Start Romagna spa	15,59	4.521.100,00	15,59	4.521.100,00	15,59	4.521.100,00
Face spa	11,609	826.214,61	-	-	-	-
Romagna Acque-Società Fonti spa	67,475	34.879.727,51	10,0809	37.878.978,04	10,08	37.878.978,04
A.M.R. srl consortile	9,461	9.461,00	9,461	9.461,00	9,46	9.461,00
Pieve 6 spa in liquidazione	4,9221	-	-	-	-	-
HERA spa	1,122	16.712.624,72	1,1217	16.708.156,10	1,1217	16.708.156,10
Lepida Scpa	0,0016	1.048,42	0,0014	917,36	0,0014	917,36
		143.172.893,73		**150.709.650,00**		**135.296.177,81**

*Il valore delle partecipazioni in società controllate e partecipate (quota superiore al 20%) viene ridefinito secondo il criterio del patrimonio netto della società, mentre per le partecipazioni in altre società viene applicato il principio del costo di acquisizione.

Nella tavola che segue si rappresentano i valori di cui ai Rendiconti della gestione relativi agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, approvati con deliberazioni consiliari in precedenza indicate, iscritti alla voce di Conto economico "proventi da partecipazione".

Proventi da partecipazioni			
	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018	31 dicembre 2019
CE C19 - proventi da partecipazioni	**4.201.223,92**	**3.814.130,40**	**3.134.881,63**
CE C19a - da società controllate	126.979,04	120.000,00	80.923,75
CE C19b - da società partecipate	1.431.531,71	1.454.588,38	743.456,28
CE C19c - da altri soggetti	2.642.713,17	2.239.542,02	2.310.501,60

Inoltre, sempre nei medesimi Rendiconti sulla gestione nel prospetto Stato patrimoniale fra i conti d'ordine alla voce "garanzie prestate a altre imprese" per l'anno 2017 è iscritto l'importo di euro 2.257.173,38, per l'anno 2018 euro 468.466,46 e per l'anno 2019 euro 412.663,72.

3. Nella Relazione sulla gestione emessa dalla Giunta comunale per l'esercizio 2017[5], parte "alienazioni partecipazioni 2017", vengono indicate le seguenti azioni effettuate nel corso dell'anno:

- riduzione quota capitale sociale società Ser.in.ar. soc. consortile per azioni per un importo pari ad euro 1.709.316,96;
- liquidazione Centuria agenzia per l'innovazione della Romagna soc. cons. a r.l. per un importo pari ad euro 22.950,00;
- azioni società Cesena Fiera spa per un importo pari ad euro 1.756.863,75;
- riduzione capitale sociale Energie per la città spa per un importo pari ad euro 1.000.000,00;
- liquidazione Terme S.Agnese spa per un importo pari ad euro 8.909,35[6];
- azioni hera spa per un importo pari ad euro 7.820.361,63.

Nella Relazione sulla gestione emessa dalla Giunta comunale per l'esercizio 2018[7], parte "alienazioni partecipazioni 2018", vengono indicate le seguenti azioni effettuate nel corso dell'anno:

- quota Pieve 6 srl per un importo pari ad euro 120,00[8];
- Terme S.Agnese per un importo pari ad euro 8.909,35[9];
- Azioni Fa.ce. per un importo pari ad euro 696.669,35[10].

Nella Relazione sulla gestione emessa dalla Giunta comunale per l'esercizio 2019[11] parte "alienazioni partecipazioni 2019", vengono indicate le seguenti azioni effettuate nel corso dell'anno:

- quota terme S.Agnese per un importo di euro 8.909,35[12];
- liquidazione Valore Città per un importo di euro 11.220.878,34[13].

[5] Consultabile al sito *internet* istituzionale del Comune alla sezione "amministrazione trasparente".
[6] La questione dell'alienazione è affrontata al successivo punto 6.3.
[7] Consultabile al sito internet istituzionale del Comune alla sezione "amministrazione trasparente".
[8] La questione dell'alienazione è affrontata al successivo punto 6.2.
[9] Vedi nota n. 6.
[10] La questione dell'alienazione è affrontata al successivo punto 6.1.
[11] Consultabile al sito internet istituzionale del Comune alla sezione "amministrazione trasparente".
[12] Vedi nota n. 6.
[13] La questione dell'alienazione è affrontata al successivo punto 6.6.

4. Il Comune di Cesena ha trasmesso, in adempimento a quanto prescritto dal primo comma dell'art. 20, del d.lgs. n. 175/2016, nel mese di gennaio 2021, il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019 e, in gennaio 2020, il provvedimento di revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018. Il Piano 2018 con orizzonte temporale al 31 dicembre 2017 è stato reso disponibile mediante l'apposito applicativo del portale messo a disposizione dal Mef.

Al provvedimento relativo alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, sono stati allegati i documenti predisposti sulla base delle Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 d.lgs. n. 175/2016 con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie (modello *standard*); mentre al provvedimento relativo alle partecipazione 2017 la relazione non corrisponde al modello *standard*, ma i documenti sono stati predisposti sulla base delle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016. Medesima struttura della relazione è riservata al Piano 2020.

La Sezione, richiamando la propria deliberazione n. 58/2020/VSGO del 6 luglio 2020, ritiene che, pur non considerando di per sé vincolante l'adozione del modello proposto dalla Sezione delle autonomie – come pure è stato ritenuto dalla Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta con deliberazione n. 6/2019/PAR – è comunque necessario che il percorso motivazionale adottato nel provvedimento e nei documenti predisposti a corredo dia conto degli elementi informativi sottesi al modello medesimo.

Nelle relazioni di cui ai Piani 2018, 2019 e 2020, si fornisce evidenza dei risultati conseguiti del piano dell'anno precedente, considerando per quello del 2018 la revisione straordinaria *ex* art. 24 del Tusp.

Nelle deliberazioni di consiglio comunale n. 62 del 2018, n. 95 del 2019 e n. 93 del 2020, relative alle ricognizioni periodiche, si dà atto dell'acquisizione del parere dell'organo di revisione.

5. Dal provvedimento di ricognizione ordinaria con orizzonte temporale al 31 dicembre 2017, si evince che l'Ente deteneva n. 19 partecipazioni, di cui 16 dirette e 3 indirette per il tramite, una, di Romagna Acque – Società delle Fonti spa (Plurima spa), un'altra della Società Ser.In.Ar (CEUB Soc. Cons. a r.l.) e l'ultima della Società Filiera Ortofrutticola Romagnola (CRE Consorzio per le Risorse Energetiche soc cons. p.a.).

Nel piano con orizzonte temporale al 31 dicembre 2018, si evince che l'Ente deteneva n. 16 partecipazioni di cui 14 dirette e 2 indirette. Il Piano 2019 conteneva n. 2 partecipazioni dirette in meno (Fa.ce spa e Stu Pieve 6 spa in liquidazione che nel piano 2018 erano indicate ma veniva esplicitato che alla data di adozione del provvedimento erano dismesse) e n. 1 partecipazione indiretta in meno (CRE della quale, alla data di adozione del provvedimento 2018, veniva indicato che era una partecipazione dismessa).

Nel piano 2020, con orizzonte temporale al 31 dicembre 2019, si evince che l'Ente detiene n. 15 partecipazioni di cui 14 dirette ed 1 indiretta (soc. Plurima spa).

Per quanto concerne l'elencazione delle partecipazioni indirette, l'ente riferisce che occorre anteporre a tale attività, la qualificazione quale società a controllo pubblico della partecipazione diretta alla quale si riferiscono. In particolare, l'ente riferisce che "Sia nella ricognizione ordinaria approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 62/2018 che in quella successiva 95/2019 sono state considerate non in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 175/2016, pur in presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria, le seguenti società: • Start Romagna S.p.a.; • A.M.R. S.r.l. consortile; anche in considerazione del fatto che START ROMAGNA Spa ha presentato ricorso contro l'orientamento del MEF e il giudizio è ancora pendente. Sono state conseguentemente escluse dalle ricognizioni suddette le partecipazioni detenute per il loro tramite (A.M.R. non detiene partecipazioni). Per quanto concerne Unica Reti Spa, si evidenzia che la stessa è partecipata al 51,43% da Livia Tellus Romagna Holding Spa e che fra i soci pubblici è stato stipulato apposito patto parasociale avente natura vincolante solo per la nomina degli organi di amministrazione e controllo".

Inoltre, l'ente comunica che "Alle suddette partecipazioni si aggiunge quella in Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie società consortile per azioni, in liquidazione, rilevata attraverso visura camerale, del valore nominale di € 250,00 pari allo 0,05% del capitale sociale. Tuttavia, dalla verifica delle scritture contabili del Comune di Cesena e dei pagamenti effettuati dall'ente, nonché

degli atti adottati non risultano, a favore di Confiditalia S.c.p.a. in liquidazione, né pagamenti, né atti autorizzativi alla partecipazione". La visura camerale effettuata dalla Sezione ha confermato la presenza di tale partecipazione nei termini indicati dal Comune.

La Sezione, esaminate le determinazioni adottate con i suddetti atti deliberativi dell'organo consiliare, evidenzia quanto segue.

6. Dismissioni

Il Comune di Cesena, dal 2014, ha avviato un progressivo processo di razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni societarie detenute[14], stabilendo di dismettere, in quanto ritenute non più strategiche per l'ente, le seguenti partecipazioni: a) Terme Sant'Agnese S.p.a.; b) Banca Popolare Etica S.c.p.a.; c) C.I.L.S Cooperativa Sociale per l'Inserimento lavorativo e Sociale ONLUS; d) ALIMOS Alimenta la salute Soc. Coop. Agricola; e) Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Con. a r.l.; f) Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire Soc.Cons. a r.l. in breve Nuova Quasco; g) Keisna S.r.l.; h) STU Novello S.p.a. società in liquidazione i) STU Pieve 6 S.p.a. l) Fa.Ce. S.p.a. n) Valore Città S.r.l. – società in liquidazione.

Alla data del 23 settembre 2016 (riferimento temporale per la revisione straordinaria delle partecipazioni), erano ancora in corso i processi di dismissione riguardanti le società: Fa.Ce. S.p.a., STU Pieve 6 spa in liquidazione, Valore Città srl in liquidazione, Terme S. Agnese S.p.a. e Sapro spa, per la quale era ancora aperta la procedura fallimentare.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 26 ottobre 2017, è stata integrata la Revisione straordinaria, stabilendo di dismettere la partecipazione indiretta, per il tramite di Filiera Ortofrutticola Romagnola, nella società Consorzio Risorse Energetiche Soc. cons. pa.

Con il Piano di ricognizione ordinaria 2018, è stato deciso di dismettere la partecipazione indiretta, per il tramite di Ser.In.Ar., nella società CEUB – Centro Residenziale Universitario Bertinoro Soc. cons. a r.l.

Con deliberazione n. 96/2018/VSGO, la Sezione ha sollecitato l'Ente a rispettare i termini per l'alienazione delle quote di partecipazione decise nel piano di revisione straordinaria.

6.1 *Fa.ce spa*

Nel piano di ricognizione ordinaria 2019, l'Ente ha fatto presente che dopo un primo tentativo di alienazione dell'intera partecipazione mediante procedura ad

[14] Con proprie deliberazioni consiliari n. 77 del 25 settembre 2014, n. 102 del 27 novembre 2014 e n. 31 del 26 marzo 2015.

evidenza pubblica, il cui bando (determinazione dirigenziale n. 321/2016) è andato deserto, si è tenuta una seconda procedura di gara (deliberazione di Giunta n. 129 del 15 maggio 2018 e determinazione dirigenziale n. 947/2018), conclusa con la vendita delle azioni e l'incasso della relativa quota.

Pertanto, il processo di dismissione si è concluso con atto del 27 settembre 2018 e con un introito di euro 696.669.35 in data 2 ottobre 2018.

6.2 *Stu Pieve 6 in liquidazione spa*

Nel piano di ricognizione ordinaria 2019, il Comune indica che la cessione delle quote agli altri soci si è conclusa con atto del 5 febbraio 2018 con un introito di euro 120,00 avvenuto in data 31 gennaio 2018.

6.3 *Terme S.Agnese spa*

Nel piano di ricognizione ordinaria 2018, l'ente indica che a seguito del recesso[15], con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 28 febbraio 2017 si è stabilito di rateizzare l'ammontare complessivo dovuto dalla società pari ad euro 178.187,00, in venti rate annuali con applicazione di interessi al saggio legale e che alla data del 30 novembre 2018 erano state incassate n. 2 quote per complessivi euro 17.818,70. Nel suddetto atto deliberativo n. 43/2017, viene accertata, ai sensi dell'art. 179 del Tuel, la somma di euro 8.909,35 per gli anni 2017-2018-2019 al capitolo 43410 e si provvede a dare atto che l'accertamento degli interessi legali verrà assunto per cassa al capitolo di bilancio n. 30670.

Nella relazione di Giunta al rendiconto 2017 ed in quella 2018, *ex* art. 231 del Tuel, l'organo esecutivo indica tali somme per quanto concerne l'alienazione della società Terme S.Agnese. Nella relazione di Giunta rendiconto 2019 si evince la medesima somma.

Da apposita visura camerale, si evince che la partecipazione in tale società si è conclusa in data 25 giugno 2018.

6.4 *CRE Consorzio per le risorse energetiche soc. cons. p.a.*

Per tale partecipazione indiretta*,* l'Ente nel piano di ricognizione ordinaria 2019 indica che la dismissione si è conclusa il 29 novembre 2018 con un contestuale incasso di euro 300,00 da parte della partecipata diretta Filiera Ortofrutticola Romagnola spa.

6.5 *CEUB Centro Residenziale Universitario Bertinoro soc. cons. a r.l.*

Nel piano di ricognizione ordinaria 2019 il Comune indicava che la procedura di recesso era ancora in corso, in quanto, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ceub, il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione del socio, avvenuta in data 14 ottobre 2019 e che la quota prevista da liquidare alla

[15] Esercitato ai sensi dei commi 569-569-*bis* dell'art. 1 della legge n. 147/2013 ed art. 24 del Tusp.

società partecipata diretta Ser.In.Ar è pari ad euro 16.526,00.
Nella relazione di cui al Piano 2020 sui risultati conseguiti col Piano ordinario 2019, l'Ente ha comunicato il perfezionamento della procedura per il recesso con l'accredito da parte di CEUB in data 31 dicembre 2019 della somma di euro 16.526 corrispondente al valore nominale della quota.

6.6 *Valore Città srl in liquidazione*

Nel piano di ricognizione ordinaria 2018, veniva indicato che, in considerazione della perdurante crisi del mercato immobiliare che non ha consentito alla società di vendere tutti gli immobili, la società aveva proceduto ad effettuare altre quattro procedure d'asta stabilendo di effettuare l'ultimo tentativo il 20 dicembre 2018, previa nuova perizia di stima per una corretta determinazione del prezzo. Si prevedeva la chiusura della liquidazione nel marzo 2019 e che gli immobili invenduti sarebbero affluiti nel patrimonio dell'ente con stanziamento nel bilancio di previsione 2019 delle necessarie risorse.
Nel piano di ricognizione ordinaria 2019, l'Ente indicava che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 21 marzo 2019, era stata approvata la chiusura della liquidazione con assegnazione degli immobili al patrimonio comunale e conseguente accollo mutui. L'Ente indicava, altresì, che il bilancio finale di liquidazione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 331 del 6 novembre 2019 evidenziava valori di attività per euro 14.948.554,95, passività per euro 3.727.676,61 e conseguente totale netto di liquidazione per euro 11.220.878,34.
Nella deliberazione n. 331/2019, era, inoltre, disposto di prenotare la spesa di euro 86.022,75 per l'accollo del debito residuo non compreso nell'accollo del mutuo nei confronti della banca Credit Agricole per la chiusura dei conti correnti.
Nel piano 2019 era indicato, altresì, che la società sarebbe stata cancellata dal Registro delle imprese solo allo scadere del vincolo gravante su un immobile (Palazzina Vigili di Corso Cavour) oggetto di trasferimento dalla società al Comune che costituiva bene di interesse culturale.
Dalla relazione di cui al Piano 2020, sui risultati conseguiti col Piano ordinario 2019, si evince che la società è stata cancellata dal registro imprese in data 11 febbraio 2020. La cancellazione ha subito un ritardo in quanto il trasferimento era subordinato al mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero per i beni culturali. Dalla visura camerale, si evince che la società risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 11 febbraio 2020.

6.7 *Sapro spa in liquidazione*

Con sentenza del Tribunale fallimentare di Forlì n. 59/2010 del 30 novembre 2010, è stata dichiarata aperta la procedura fallimentare della società ed è stato nominato il curatore.

Nel Piano di ricognizione ordinaria 2018 l'Ente segnalava che dalla relazione del curatore fallimentare del 26 settembre 2018, relativa al primo semestre dell'anno, risultavano ancora in corso attività di recupero crediti, vendite immobiliari, controversie legali e pertanto non era prevedibile la data di chiusura del fallimento.

Nel Piano 2019, l'ente ribadisce che non è possibile ipotizzare i tempi per la conclusione del procedimento in corso.

Nella relazione di cui al Piano 2020, sui risultati conseguiti col Piano ordinario 2019, l'ente indica che "La procedura fallimentare di SA.PRO S.p.a. non si è conclusa, né è possibile al momento indicare la data prevista per la conclusione".

Al riguardo, nell'ambito della prossima ricognizione ordinaria l'Ente avrà cura di riferire dettagliatamente in merito alle cause che ostano alla chiusura della procedura di liquidazione.

7. Cesena Fiera spa

Il Comune di Cesena detiene il 32,31 percento del capitale sociale della società Cesena Fiera spa. Oltre al Comune di Cesena, risultano soci pubblici la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena-Rimini e il Comune di Roncofreddo.

Nei piani di ricognizione ordinaria 2018 e 2019, l'Ente indica che la partecipazione non è più a controllo pubblico per effetto della cessione della maggioranza delle quote di partecipazione. Conseguentemente le società dalla stessa partecipate – sempre secondo quanto rilevato dall'Ente - non fanno parte delle partecipazioni indirette del Comune di Cesena da includere nella revisione periodica.

L'attività svolta dalla società rientra nella "gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" specificamente prevista, quale partecipazione ammessa, dall'art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016[16]. Nel piano 2019, il Comune rileva, che "Il polo fieristico in gestione alla società e le fiere dalla stessa organizzate, in grado di attrarre espositori e visitatori da ambiti nazionali e internazionali rappresentano un veicolo fondamentale per lo

[16] Art. 4, comma 7, del Tusp "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili".

sviluppo economico locale per la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, per la capacità di attrarre *buyers* anche internazionali e flussi turistici del segmento *businness* e *customer*, generando esternalità positive non solo per le imprese locali operanti nel settori trattati ma anche nel settore alberghiero, ristorativo e del commercio al dettaglio in senso lato e contribuendo anche a promuovere l'immagine del territorio. Il polo fieristico non rappresenta solo lo strumento di commercializzazione dei prodotti delle imprese espositrici ma un vero e proprio strumento di marketing territoriale, per la promozione e lo sviluppo, anche in chiave turistica, del territorio".

Nel Piano 2020, l'ente ribadisce che la società non è soggetta a controllo pubblico e prevede il mantenimento della partecipazione.

7.1 *Alienazione pacchetto azionario*

Secondo quanto riportato nel Piano di ricognizione ordinaria 2018, con deliberazione consiliare n. 71 del 10 novembre 2016, si è stabilito di vendere complessivamente il 60 per cento delle azioni pubbliche, "per favorire il consolidamento e lo sviluppo della società attraverso le sinergie con gli operatori e gli investitori della filiera". Nel Piano si precisa anche che "E' in essere il Contratto di Conferimento del diritto d'uso venticinquennale sull'immobile adibito a centro fieristico, approvato con Deliberazione di C.C. n. 123 del 10.12.2015 e avente decorrenza 01.01.2016 – 31/12/2040".

Alla data di approvazione della citata deliberazione, il Comune era titolare dell'87,09105 percento del capitale sociale di euro 2.000.000,00 per n. 1.741.821 azioni. Il Comune decideva di alienare n. 1.095.675 azioni corrispondente al 54,78375 percento. Unitamente al Comune di Cesena, che provvedeva ad esperire una unica procedura ad evidenza pubblica, la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Longiano dismettevano la loro partecipazione in Cesena Fiera per un numero di azioni, rispettivamente, pari a 103.291 (quota del 5,16455 percento) e 1.034 (quota del 0,0517 percento).

L'atto deliberativo n. 71/2016 motiva ampiamente in ordine alle finalità dell'operazione e stabilisce, quale indirizzo per l'avviso pubblico di vendita, che "la cessione delle azioni avvenga secondo le seguenti modalità: a) cessione di una quota pari al 20,00% del Capitale sociale di Cesena Fiera S.p.A. (pari a 400.000 azioni) esclusivamente in favore di un unico soggetto avente una qualificazione imprenditoriale idoneo a sviluppare il *core business* di Cesena Fiera S.p.A.; b) cessione, ai fini di un'ampia diversificazione della base societaria sul modello della *public company*, della restante quota di partecipazione pari al 40,00% (pari a 800.000 azioni) suddivisa in pacchetti non

inferiori all'1% (pari a 20.000 azioni) e non superiori al 5% (pari a 100.000 azioni) in favore di qualsiasi tipo di investitore con esclusione dei soggetti aventi le caratteristiche previste per concorrere all'acquisizione del pacchetto del 20,00% di cui alla lettera precedente".

Con determinazione del dirigente settore entrate e tributarie e servizi economico-finanziari n. 479/2017, esecutiva dal 7 aprile 2017, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, sono stati individuati i soggetti aggiudicatari. Il pacchetto azionario pari al 20 percento del capitale sociale è stato aggiudicato a International Exhibition Group spa, società partecipata, tra gli altri, da soggetti pubblici, che ne detengono congiuntamente il 72,99 percento del capitale[17]. Trattandosi di organismo societario con azioni quotate in un mercato regolamentato (MTA-Mercato Telematico Azionario), a quest'ultimo non si applicano le disposizioni del Tusp, salvo che non sia espressamente previsto, *ex* art. 1, comma 5, del Tusp. Nella parte dispositiva del medesimo atto dirigenziale si determina "di dare atto che le quote invendute […] pari a n. 140.000 azioni di proprietà del comune di Cesena, saranno offerte mediante trattativa privata agli aggiudicatari […] per una quantità complessiva che non potrà superare il 10% del capitale sociale per ogni acquirente ad un prezzo medio per azione non inferiore a quello a base di gara".

Relativamente all'immobile adibito a Centro Fieristico il Comune di Cesena, con deliberazione consiliare n. 123 del 10 dicembre 2015, ha previsto la risoluzione anticipata del contratto in essere con Cesena Fiera Spa scadente il 29 dicembre 2019 e l'attribuzione del diritto d'uso alla medesima società per la durata di anni 25 a decorrere dal 1° gennaio 2016 per l'importo di un milione di euro.

7.2 *Controllo pubblico*

Come già rilevato, secondo l'Ente la società in argomento non è da considerare a controllo pubblico.

Come esplicitato al punto 7.1, aggiudicataria del 20 percento del pacchetto azionario posto in alienazione risulta la società Italian Exhibition Group, che l'Ente fa rientrare nel 60 percento del capitale appartenente a soci privati.

In proposito occorre rilevare che la società non è soggetta alle disposizioni del Tusp in quanto quotata, ma tale esclusione non muta la sua natura di soggetto giuridico con capitale sociale detenuto in prevalenza da enti pubblici[18]. IEG detiene il 20 percento del capitale sociale di Cesena Fiera, come indicato

[17] cfr. deliberazione n. 63/2020/PARI del 21 luglio 2020 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (pag. 312 della Relazione sul rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna esercizio 2019).

[18] Mediante un sistema di voto maggiorato, la società a prevalente capitale pubblico (pari al 99,77 percento) Rimini Congressi srl detiene oltre il 50% dei voti in assemblea.

dall'ente nel piano 2019, rappresentato da azioni ordinarie che, a norma dello Statuto, possono essere detenute anche da soggetti pubblici a favore dei quali opera l'esclusione del divieto del possesso di una quota superiore del 20 percento di tale tipologia di azioni.

Sulla base di tali considerazioni, la Sezione ritiene che la società IEG debba essere esclusa dal novero dei soci privati della società in disamina, i quali pertanto hanno una partecipazione minoritaria detenendo congiuntamente solo il 40 percento del capitale sociale. Peraltro, va tenuto presente che all'interno di tale percentuale di capitale sociale "privato" rientra la quota del 10,50 percento appartenente alla società Pro.stand srl controllata da IEG e quindi da considerare anch'essa facente capo alla parte pubblica.

In proposito, va richiamata la deliberazione n. 106/2020/VSGO, concernente le ricognizioni ordinarie delle partecipazioni detenute dal Comune di Forlì, con la quale la Sezione ha ritenuto che "la natura omogenea degli enti partecipanti alla società - costituiti da enti locali o da *holding* controllate da enti locali o, in un caso, da una società comunque pubblica - e, conseguentemente, delle loro esigenze, configuri di per sé l'esistenza dei presupposti dell'assoggettabilità della società, in quanto interamente pubblica, al regime configurato dal Tusp (cfr., per esempio, artt. 6, 11, 19 25). Invero, anche la partecipazione minoritaria di un socio privato non escluderebbe in radice il conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi con quest'ultimo non coincidenti".

Alla luce delle considerazioni che precedono, nonché della sussistenza di particolari indici/elementi sintomatici (alienazione di pacchetto azionario imponendo agli eventuali soci privati un tetto alla percentuale di partecipazione al capitale sociale, disposizioni dello Statuto indicate precedentemente[19]), la Sezione ritiene che la società sia riconducibile a una situazione di effettivo di controllo pubblico.

La Sezione, pertanto, invita l'ente ad intraprendere idonea iniziativa per addivenire alla conclusione di apposito atto negoziale fra i soci pubblici sul controllo congiunto e a conformarsi a quanto indicato nel Tusp in tema di

[19] Lo Statuto societario, vigente antecedentemente all'aumento di capitale sociale del 2020 (vedi successivo punto 7.8), all'art. 5, di cui al Titolo III rubricato "capitale sociale – azioni – obbligazioni – soci", indicava che "il capitale sociale è fissato in euro 2.000.000,00 … di cui: a) n. 1.200.000= azioni ordinarie; b) n. 800.000= azioni denominate "Categoria Enti" che attribuiscono i diritti e sono soggette ai limiti di seguito specificati […]". Al successivo art. 6, lo Statuto indica che "Nessun socio può detenere azioni ordinarie in misura superiore al 20% del capitale sociale, ad eccezione degli enti pubblici che potranno detenere azioni ordinarie in misura superiore al 20%. Un socio che si trovi in possesso di azioni ordinarie complessivamente superiori al 20% del capitale sociale potrà esercitare in Assemblea i diritti di voto limitatamente ad una quota pari al 20% del capitale sociale".

società soggette a tale tipo di controllo, nonché ad indicare nel prossimo piano di ricognizione ordinaria le società detenute indirettamente per il tramite di Cesena Fiera spa che risultano essere CRE Consorzio per le risorse energetiche scpa, Exhibition Services scrl e Fieravicola srl.

7.3 *Organo di amministrazione*

Con la deliberazione n. 41/2017/VSGO, la Sezione rilevava come dalla relazione sui risultati del Piano *ex* l. n. 190/2014, si evincesse la riduzione del numero degli amministratori dai sette del 2014 ai cinque del 2015.

Il vigente Statuto all'art. 20 prevede che "La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre), o 5 (cinque), o 7 (sette) membri. I portatori di azioni denominate "Categoria Enti" hanno diritto di nominare: 1 consigliere su tre; 2 consiglieri su cinque; 3 consiglieri su sette; gli altri componenti saranno nominati dai possessori di azioni ordinarie. Il numero dei Consiglieri, entro i limiti sopra fissati, viene determinato dall'Assemblea ordinaria prima di procedere alla loro elezione; tale numero rimane fermo sino a diversa deliberazione dell'Assemblea. La nomina dei consiglieri riservata agli azionisti della "Categoria Enti" avverrà nel corso di un'assemblea speciale che dovrà essere convocata contestualmente all'assemblea generale degli azionisti convocata per deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo".

L'assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 26 giugno 2020, informata che alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2019 è giunto a scadenza il Consiglio di amministrazione e che "si rende necessario determinare in primo luogo il numero di componenti del consiglio di amministrazione e fissarne la durata in carica", ha deliberato "di determinare nel numero di 7 (sette) i membri del Consiglio di amministrazione e di fissarne la durata in carica in tre esercizi […]". Il numero di amministratori risulta in contrasto con le prescrizioni del Tusp per le società a controllo pubblico.

7.4 *Motivazione al mantenimento*

L'Ente, nel piano 2019, conferma il mantenimento della partecipazione muovendo dalla considerazione che "La possibilità di mantenere società che svolgono l'attività di gestione di spazi ed eventi fieristici è espressamente prevista dall'art. 4 comma 7 del TUSP". Sempre secondo il Comune "La partecipazione dell'ente alla società è strategica, in quanto il polo fieristico in gestione alla società e le fiere dalla stessa organizzate, sono in grado di attrarre espositori e visitatori e rappresentano un veicolo importante per lo sviluppo economico locale, per la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, per la capacità di attrarre *buyers* e flussi turistici, generando esternalità positive non

solo per le imprese locali operanti nel settori trattati ma anche nel settore alberghiero, ristorativo e del commercio, contribuendo anche a promuovere l'immagine del territorio. Il polo fieristico non rappresenta solo lo strumento di commercializzazione dei prodotti delle imprese espositrici, ma un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, un volano per la promozione e lo sviluppo, anche in chiave turistica, del territorio. La società possiede i requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016".

Il Piano 2020 conferma il mantenimento della partecipazione con le medesime motivazioni.

7.5 *Le azioni di contenimento dei costi*

Per quanto concerne la voce "necessità di contenimento dei costi di funzionamento", l'Ente nel piano 2018 indica in una scheda "no" ed in un'altra "in conformità a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione dell'ente, la società potrà consolidare gli obiettivi raggiunti in termini di efficienza, ricercare aree di intervento per ridurre o contenere i costi generali, oltre che consolidare obiettivi raggiunti in termini di marginalità".

Nel Piano 2019, l'ente nella scheda "modello standard" non indica alcuna azione e in un'altra parte del piano prevede che, "con il DUP 2020-2024, si è dato l'indirizzo alla società di contenimento dei costi per il personale nel limite del 10% del fatturato e di perseguire l'efficientamento dei consumi energetici".

Nel Piano 2020, l'ente indica che "Nel 2020 moltissime fiere, sia in Italia che all'estero, sono state annullate o rinviate a causa del Covid-19. Una quota, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) è destinata al ristoro delle perdite subite dagli operatori a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di fiere e di congressi in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Cesena Fiera ha sostituito la tradizionale fiera Macfrut con una versione digitale e ha così contenuto la drastica riduzione dei ricavi riuscendo a presentare un preconsuntivo in sostanziale pareggio. Il CdA ha inviato all'ente una relazione che illustra la situazione della società e il progetto di sviluppo e rilancio della stessa, indica gli investimenti necessari alla ridefinizione del portafoglio delle manifestazioni nonché gli interventi strutturali nell'ambito dell'intero quartiere fieristico. È in corso l'iter per l'approvazione della proposta avanzata dalla società di aumento di capitale e sottoscrizione di nuove azioni proposta di delibera n. 487/2020. È previsto il monitoraggio almeno semestrale della situazione economico-patrimoniale per la verifica

dell'andamento delle attività".

7.6 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2019*

Nel bilancio di esercizio 2019, in ordine alla situazione epidemiologica, la società indica che "La situazione economica e finanziaria, prima dell'insorgere dell'emergenza sanitaria, si mostrava equilibrata con una Posizione Finanziaria Netta in progressivo miglioramento (da Euro -1.374.000 nel 2016 ad Euro -836.000 a fine 2019) e dati reddituali positivi, caratterizzati da utili netti costantemente sopra gli euro 100.000. Poi la situazione ha rivelato diverse criticità, legate alla sospensione delle attività fino al "*lockdown*". Ad una prima fase in cui si è temporeggiato, rinviando le attività in programma e soprattutto Macfrut da maggio a settembre, ne è seguita una seconda che ha imposto di adottare soluzioni più radicali, quali la chiusura degli uffici e il rinvio di Macfrut a maggio 2021.",[20] nonché "[…] L'aspetto che determina l'impatto più importante sulla situazione economico-finanziaria è naturalmente il rinvio di Macfrut al 2021. La manifestazione, che contribuisce mediamente con 4,2 milioni di ricavi ed 1 milione di margine lordo, è stata in un primo momento "spostata" a settembre e successivamente, considerata la situazione sanitaria e le scelte di altre società fieristiche per manifestazioni analoghe nello stesso periodo, a maggio 2021. L'esercizio 2020 dovrebbe quindi chiudere con una perdita significativa, la cui quantificazione risulta ad oggi alquanto complicata, dipendendo dalle attività che si potranno svolgere nel periodo autunnale e da eventuali contributi pubblici, e che stimiamo in circa euro 800.000. Potrebbe attutire il problema lo svolgimento di Macfrut Digital, nuovo evento digitale, concepito e programmato nel periodo di chiusura per far fronte alle difficoltà di organizzazione delle fiere "fisiche" e per creare un ponte verso la prossima edizione di Macfrut. La situazione economica della società può comunque

[20] La società informa inoltre che "In particolare il Consiglio di Amministrazione, a seguito della decretazione dello stato di emergenza, ha dovuto prendere le decisioni urgenti per far fronte alla situazione finanziaria, alla gestione del personale ed alla programmazione delle iniziative: - convegni e fiere: la società ha annullato tutte le iniziative fieristiche e convegnistiche previste per il mese di marzo e successivamente ha sospeso tutte le proprie attività fino al 15 giugno 2020; - personale: la società ha provveduto ad attivare gli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto "Cura Italia", al fine di gestire attraverso il Fondo di Integrazione Salariale, la Cassa Integrazione in Deroga e le ferie il periodo marzo-agosto, nell'ipotesi di una graduale ripresa delle attività a partire dal mese di settembre; - contestualmente il Consiglio ha deliberato l'autoriduzione del compenso degli Amministratori del 20% per il periodo gennaio-giugno analogamente a quanto di fatto avverrà per i dipendenti; - situazione finanziaria: la società ha deciso di avvalersi di quanto previsto dal D.L. Cura Italia per far fronte alle criticità generate dai mancati incassi conseguenti la situazione di "stallo". Nello specifico, si è provveduto a richiedere la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, alla richiesta di moratoria per le rate dei mutui in essere presso il C. C. Romagnolo, nonché alla richiesta di moratoria relativa alle linee di credito a breve termine accese presso BPER; - la società ha operato in stretto contatto con l'associazione di settore (AEFI) per la definizione delle richieste di sostegno al settore fieristico da rappresentare al Governo, di cui al momento non si ha riscontro negli atti legislativi".

considerarsi sostanzialmente solida […]"[21].

7.7 *Aumento di capitale sociale*

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 92 del 22 dicembre 2020, l'Ente ha approvato "la proposta di aumento del capitale sociale di Cesena Fiera Spa di € 350.000 e il conseguente adeguamento statutario, nonché la sottoscrizione nel 2021 di aumento di capitale per € 200.000 di cui €113.076 di aumento capitale sociale ed € 86.924 per sovrapprezzo azioni" ed autorizzato pertanto, il Sindaco "a partecipare all'assemblea straordinaria del 23/12/2020 e votare favorevolmente tale proposta di aumento di capitale nonché a sottoscrivere, nell'anno 2021, l'aumento di capitale di € 200.000 di cui € 113.076 di aumento capitale sociale ed € 86.924 per sovrapprezzo azioni dando atto che il sovrapprezzo azioni ammonta a circa 0,77 per azione".

Nel testo provvedimentale l'Ente precisa che "è obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale, soprattutto in questo particolare momento congiunturale, in cui la crisi ha duramente colpito il sistema sociale ed economico, sostenere lo sviluppo del sistema produttivo locale e favorire l'ampliamento degli scambi commerciali, - il Comune di Cesena ritiene il servizio svolto dalla società Cesena Fiera Spa indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali inerenti lo sviluppo economico-sociale del territorio in quanto la gestione delle fiere oltre a generare un effetto positivo sugli scambi commerciali, sulla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, determina importanti esternalità positive sul territorio e pertanto ha assunto l'erogazione del predetto servizio nell'ambito delle proprie competenze; […] - sul piano della sostenibilità finanziaria si sottolinea che il business plan predisposto dalla società e avallato dal collegio sindacale della stessa, evidenzia la capacità di effettuare gli investimenti programmati, generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei prestiti; - i principali indici economici,

[21] La società inoltre informa che "La situazione economica della società può comunque considerarsi sostanzialmente solida, tenuto conto dei seguenti elementi: - La società presenta una struttura dei costi molto "leggera", caratterizzata da costi del personale limitati ed una quota ammortamenti legata alla durata del diritto di godimento del complesso fieristico; costi che si possono considerare in qualche misura "comprimibili", in caso di riduzione delle attività, ipotizzando un minor utilizzo del personale a tempo determinato, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e l'utilizzo di aliquote di ammortamento ridotte, in proporzione al minor utilizzo dei beni; - La società può in ogni caso contare sui ricavi "fissi" legati alla locazione di alcuni uffici a società terze ed alla sezione doganale di Cesena; - L'avvio della fase di promozione dell'Evento Macfrut Digital sta riscontrando un buon interesse. L'iniziativa ha avuto da subito il supporto di ICE, che si occuperà del reperimento dei buyers specializzati, della Regione Emilia-Romagna, che dovrebbe sostenere il progetto con un contributo a seguito di rendicontazione a fine fiera, di alcuni Istituti di Credito, nonché di ISMEA e CDP. Trattandosi di prima edizione e soprattutto di format completamente innovativo, risulta difficile stimare fatturato e margini, ma sembra ragionevole ipotizzare ricavi per circa euro 350.000/400.000 e un margine lordo di circa Euro 250.000/300.000. Indipendentemente dai tempi di completo rispristino dell'attività fieristica e convegnistica, l'attività e la continuità aziendale sono pertanto garantite".

patrimoniali e finanziari si attestano tutti su livelli ritenuti soddisfacenti in base agli standard di obiettivi rating, […]". Inoltre, nel medesimo testo deliberativo il Comune ritiene "[…] di approvare la proposta di aumento di capitale, tenuto conto che - secondo il *business plan* proposto dal Consiglio di Amministrazione della società, tale aumento consente di raggiungere un equilibrio prospettico e di generare un flusso di cassa atto a sostenere gli investimenti necessari al rilancio delle attività nonché una progressiva riduzione dei debiti e che pertanto dallo stesso piano risulta inequivocabilmente la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico e finanziario e della redditività della società; - secondo l'analisi condotta dal Consiglio di Amministrazione e supportata dal Collegio Sindacale, […] l'aumento di capitale prospettato consentirebbe alla società di far fronte agli investimenti necessari al superamento dell'attuale crisi e all'ottimizzazione dei servizi offerti, precondizione per il ritorno della stessa alla redditività ed al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario duraturo, nell'arco di un triennio; - l'ipotesi di non approvare l'aumento di capitale al contrario aggraverebbe la situazione finanziaria della società e limiterebbe fortemente la capacità della stessa di rispondere in maniera flessibile alla crisi in atto, adeguando le strategie al mutato contesto di riferimento con ricadute negative anche sul contesto economico locale, neutralizzerebbe inoltre i vantaggi previsti dal legislatore per i soci privati che intendono rafforzare patrimonialmente la società colpita dalla crisi beneficiando delle agevolazioni fiscali […] - l'ulteriore ipotesi di approvare l'aumento di capitale e non sottoscrivere l'acquisizione di nuove azioni comporterebbe una minore possibilità di patrimonializzazione della società, a meno che i soci privati non esercitino il diritto di opzione sulle quote non sottoscritte dall'ente, ridurrebbe la quota percentuale di partecipazione e il peso dell'ente in assemblea dal 32,31% al 27,50% e muterebbe gli attuali equilibri di governance"[22].

L'ente rileva "che la società non si trova nelle condizioni previste dall'art. 14, comma 5, del TUSP non avendo registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi e che anche il bilancio 2020, sulla base della situazione economica prospettata dalla società si può presumere in sostanziale pareggio, seppure risentirà pesantemente degli effetti della crisi da Pandemia da Covid-19".

[22] Da recente visura camerale emerge la seguente iscrizione "con verbale del 23 dicembre 2020, ai rogiti del notaio Marco Maltoni di Forlì, rep. n. 38051/25430, è stato deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento da euro 2.000.000,00 […] ad euro 2.350.000,00 […], quindi per euro 350.000,00 […] da liberarsi mediante conferimento in denaro".

8. A.T.R. Soc. cons. a r.l.

Il Comune di Cesena detiene nella società Atr soc. cons. a r.l. una partecipazione diretta pari al 72,16 percento del capitale sociale. La società, ascrivibile al modello "*in house"*, è soggetta a controllo pubblico analogo congiunto da parte degli enti soci.

Nei piani di ricognizione ordinaria 2018 e 2019, l'Ente indica quale attività svolta la "Gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, *in primis* con riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento" e che essa produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (c.d. vincolo di scopo), nonché che produce beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. vincolo di attività). La società è soggetta a controllo analogo congiunto ed i soci hanno sottoscritto un patto parasociale per l'esercizio di tale controllo.

Nel Piano 2020, il Comune ribadisce quanto indicato nei piani precedenti indicando che "La società è indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, in relazione ai servizi complementari per la mobilità […] come previsto dal Codice della Strada e dalle leggi regionali […]".

L'art. 3, commi 2 e 3, dello Statuto sociale indica che "La società gestisce le attività ed i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità in generale, alla mobilità di particolari categorie di utenti, alla gestione degli accessi nelle aree a traffico limitato e relativi impianti tecnologici, alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla gestione di veicoli per la mobilità urbana a basso impatto ambientale e per il *bike sharing*. La società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti a servizi o le attività di cui al presente articolo".

8.1 *Trasformazione societaria – scissioni – acquisizione ramo d'azienda*

La società è stata costituita inizialmente come Consorzio Azienda Trasporti (ATR), consorzio di enti pubblici costituito per svolgere le funzioni di agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 19 della l.r dell'Emilia-Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998.

L'Emilia-Romagna con legge regionale n. 9 del 25 luglio 2013, art. 23, comma 4, così come modificato dall'art. 27 comma 1 della l.r. n. 17 del 18 luglio 2014, ha previsto che Province e Comuni avrebbero dovuto attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità, in coerenza con gli ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale n. 908 del 2 luglio 2012 che

ha individuato 5 ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma, fra cui l'ambito "Romagna", comprendente i bacini di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Il Comune di Cesena, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 100 del 24 novembre 2014, ha approvato il progetto di fusione delle tre Agenzie per il TPL, operanti nelle province di Forlì - Cesena, Rimini e Ravenna,[23] in un'Agenzia unica del TPL in ambito romagnolo, il quale prevedeva la trasformazione del Consorzio ATR di Forlì-Cesena in società consortile a responsabilità limitata mediante la procedura di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 267/2000 e la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR soc. cons. a r. l. in Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile. Per effetto della trasformazione del Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena con atto del 19 dicembre 2014 è stata costituita ATR Srl consortile[24].

La scissione ha avuto effetto dal 1° marzo 2017[25]. L'Ente indica che "La società ha svolto fino al 28/02/2017 le funzioni di agenzia del TPL poi trasferite ad AMR Srl consortile dal 01/03/2017 sulla base della normativa nazionale (art. 3 bis d.l. n. 138/2011 e s.m.ei) e regionale (l.r. Emilia Romagna n. 10/2008 e l.r. n. 9/2013). [...] ATR Srl consortile è società strumentale *in house*, che svolge per conto dell'ente le attività e i servizi complementari alla mobilità con particolare riferimento alla gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità di particolari categorie di utenti, la gestione degli accessi nelle zone a traffico limitato, oltre a detenere le dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti tali servizi e il TPL".

A seguito della trasformazione societaria e della cessione del ramo di azienda, il Comune di Cesena, con deliberazione n. 58 del 27 luglio 2017, considerato che l'operatività della società era riferita ai bacini di Cesena e Forlì, ha approvato il progetto di scissione parziale che prevedeva la scissione di elementi patrimoniali attivi e passivi di ATR afferenti al ramo di Forlì a favore della società Livia Tellus Romagna holding spa[26].

Successivamente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 186 del 26 giugno 2018, "sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 dell'Ente, al fine di delineare

[23] Consorzio ATR di Forlì - Cesena, Consorzio AM di Rimini e Ambra Ravenna.
[24] Da apposita visura camerale si evince che l'iscrizione di tale atto nel registro imprese è avvenuta in data 8 gennaio 2015.
[25] Cfr deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Cesena consultabile al sito *web* istituzionale alla sezione "amministrazione trasparente".
[26] Da visura camerale si evince l'iscrizione in data 11 ottobre 2017 della pratica "scissione mediante trasferimento del patrimonio nella società" Livia Tellus Romagna holding spa con data atto di esecuzione 1° gennaio 2018.

una nuova strategia volta al rafforzamento della governance pubblica del servizio sosta e individuare ATR quale gestore unico del servizio", il Comune ha approvato l'acquisizione da parte della società ATR del ramo d'azienda "compendio dei parcheggi pubblici siti nel Comune di Cesena e gestiti da Parcheggi in regime di concessione" dalla Parcheggi spa relativo ai parcheggi previsti nel Piano Urbano parcheggi[27] precedentemente affidati in gestione a quest'ultima[28].

8.2 *Controllo analogo congiunto*

Come già accennato, il Comune di Cesena esercita sulla società *in house providing* ATR un controllo analogo a quello esercitato sui servizi afferenti alla sua organizzazione interna, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Il controllo analogo è esercitato congiuntamente alle altre amministrazioni socie.

L'art. 4 dello Statuto societario prevede che "al fine di garantire il c.d. 'controllo analogo' di cui al T.U. partecipate, la struttura e l'organizzazione societaria deve rispondere ai seguenti criteri: a) la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati; b) le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto da parte degli enti soci sono previste e garantite: - dal presente Statuto; - da ciascun contratto di servizio; - dal controllo preliminare da parte dell'Assemblea dei soci, ai fini della preventiva autorizzazione all'Organo Amministrativo, dei seguenti atti: • ogni operazione immobiliare; • concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia; • compimento di operazioni di investimento per un importo superiore ad euro 150.000,00; • definizione della macro struttura organizzativa, ivi compresa l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e determinazione del relativo compenso; - dal controllo finanziario e gestionale, diretto e concreto, da parte degli enti soci sulla società; - attraverso la conclusione di appositi Patti Parasociali. […]".

L'Ente, nei piani di ricognizione ordinaria 2018 e 2019, indica che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 58, sono stati approvati i Patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto. La Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione del patto e fino al 31 dicembre 2050.

L'art. 2 "oggetto" del patto prevede che "i Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società quale società *in house*. A tal fine, con i presenti patti i Soci intendono disciplinare

[27] Approvato con Delibere Consiliari n. 557 del 21 marzo 1990 e n. 142 del 25 luglio 1990.
[28] Da visura camerale si evince l'iscrizione della pratica "compravendita" con deposito in data 27 luglio 2018 con cedente Parcheggi spa e cessionario ATR Scarl.

l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su ATR Srl consortile, per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria ed interna in materia di in *house providing*. [...]".

8.2.1 *Coordinamento dei soci*

L'art. 3 della Convenzione prevede l'istituzione di un apposito organo denominato "Comitato di coordinamento dei soci", da parte degli "EE.LL. […] concordemente tra loro […] preposto ad assumere le preventive decisioni in merito alle materie previste nei presenti Patti, alle quali dovrà attenersi l'Organo Amministrativo societario, al quale competerà di darvi esecuzione". In particolare, compete al Comitato lo svolgimento di funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea dei soci e di indirizzo generale della società. La carica di componente del comitato è gratuita.

L'art. 4 del patto "effetto vincolante" prevede che "Le decisioni del CCS sono vincolanti per l'Organo Amministrativo e per i soci, a cui compete provvedere e vigilare sulla loro esecuzione".

8.2.2 *Attività della società*

L'art. 16, comma 3, del Tusp prevede che "gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci". L'art. 4, comma 3, dello Statuto societario prevede l'ottemperanza a tale previsione normativa, il cui mancato rispetto costituisce grave irregolarità ai sensi del comma 4 del medesimo art. 16[29]. Peraltro, nei bilanci 2017 e 2018 della società non si rinvengono indicazioni in merito al rispetto del limite a consuntivo della gestione.

L'Ente indica che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 15 novembre 2018, è stata affidata l'intera gestione della sosta alla società fino al 2040. In particolare, con tale atto deliberativo viene previsto di "procedere alla modifica in termini novativi della concessione per la gestione dei parcheggi pubblici in struttura indicati in premessa (Rep. 41180 del 14 Maggio 2004), tra il Comune di Cesena ed ATR, subentrata nello stesso rapporto negoziale in forza del richiamato contratto di cessione d'azienda con Parcheggi S.p.A.,

[29] Art. 16, comma 4, del Tusp "Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto".

ridefinendone i contenuti alla luce dell'attuata realizzazione del Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P.), nonché rivedendo in termini ampliativi il termine di durata (28/02/2040) a fronte dei benefici economici a vantaggio dello stesso concedente […]".

Nel Piano 2020, il Comune indica che "In data 29/5/2020 è stata iscritta nell'elenco degli affidatari in house presso ANAC ex art 192 d.lgs. n. 50/2016"[30].

8.2.3 *Regolamenti*

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del Tusp le società *in house* sono tenute all'acquisizione di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. 50 del 2016 "Codice dei contratti pubblici". La società ha approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 45 del 10 dicembre 2019 e delibera dell'assemblea dei soci in data 20 dicembre 2019 un apposito "regolamento spese economia"[31], pubblicato nel sito *web* istituzionale societario, alla sezione "società trasparente".

La società ATR ha approvato con determinazione n. 45 dell'Amministratore Unico del 10 dicembre 2019 e con Assemblea dei Soci in data 20 dicembre 2019 il regolamento ad oggetto "Regolamento e assunzioni di carriera", pubblicato nel sito *web* istituzionale societario. Tale regolamento prevede che "Le assunzioni del personale sono disciplinate dal presente Regolamento, il quale garantisce trasparenza e rintracciabilità di ogni procedimento e suo oggetto, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, nonché in conformità con il MOG 231 e il piano di Anticorruzione e trasparenza, nel rispetto degli obiettivi posti dalle amministrazioni pubbliche socie".

8.3 *Organo di amministrazione*

L'art. 17, comma 1, dello Statuto dispone che "La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 11 del T.U. partecipate". La previsione statutaria non risulta pienamente conforme al dettato normativo, limitandosi a un generico rinvio all'art. 11 del Tusp.

Tale articolo, ai commi 2 e 3, dispone che "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle

[30] La circostanza è confermata dall'elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house ex art. 192 del Codice dei contratti pubblici ex d.lgs. 50/2016, gestito da ANAC – Autorità Nazionale anticorruzione (domanda identificativo n. 771 protocollo 0033053 del 16 aprile 2018).

[31] Va peraltro rilevato come con l'approvazione del d.lgs. n. 50 del 2016 le spese in economia non siamo più previste.

esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri […]".
La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato con atto del 3 agosto 2020. Nei piani di ricognizione ordinaria in esame, l'Ente indica che negli esercizi 2017, 2018 e 2019 l'organo amministrativo era monocratico e rappresentato dall'amministratore unico che percepiva un compenso annuo di euro 26.000,00. Tale importo trova riscontro nei relativi bilanci di esercizio.
Il precedente amministratore unico era stato nominato con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 26 aprile 2017 fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2019.
8.4 In ordine alle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp, il Comune di Cesena, nei piani di ricognizione anni 2018 e 2019, non ne ravvisa la sussistenza e, pertanto, non indica azioni da intraprendere confermando il mantenimento della partecipazione. In particolare, l'ente indica che "La società possiede i requisiti previsti dall'art. 20 del TUSP. La partecipazione dell'ente alla società è strategica e indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, in relazione ai servizi complementari per la mobilità (sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo) posti in capo agli enti locali dal Codice della Strada e dalle l.r. n. 30/1998 e l.r. n. 10/2008". Nel Piano 2020 l'Ente rinnova tale decisione con le medesime motivazioni.
In proposito non può non rilevarsi la singolarità di risultati di esercizio costantemente in pareggio negli esercizi dal 2014 al 2019.
8.5 *Relazione sul governo societario*
Nella relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2018, costituente parte della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione, quali strumenti per la valutazione del rischio di crisi aziendale oggetto di monitoraggio, la società ha individuato "analisi di indici e margini di bilancio" e "analisi prospettica attraverso indicatori". Per quanto concerne i primi l'analisi si focalizza sulla solidità, liquidità e redditività considerando un arco temporale storico triennale sulla base di indici e margini di bilancio. Inoltre, la società produce ulteriori documenti per un controllo puntuale dell'andamento economico-patrimoniale-finanziario quali reportistica mensile sull'andamento degli incassi, predisposizione del *budget* e bilancio semestrale.
Con periodicità semestrale, la società procede a redigere apposita relazione sull'attività di monitoraggio dei rischi. Al riscontro di elementi sintomatici sull'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare

senza indugio l'assemblea dei soci al fine di adottare le opportune misure.

Nelle conclusioni, si afferma che "I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. n. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere".

Nella relazione sul governo societario di cui al bilancio di esercizio 2019, la società, dopo avere esplicitato che "nel 2019, con determinazione n. 42 del 20/11/2019 è stato approvato, come previsto, il 'Programma di valutazione del rischio aziendale', ha confermato le medesime conclusioni.

Per quanto concerne gli strumenti di *governance* previsti, per le società a controllo pubblico, dall'art. 6, comma 3, del Tusp ai fini dell'integrazione con quelli in essere, la società indica che:

- per quanto concerne la lettera a)[32] sono stati adottati in attesa della revisione societaria i preesistenti regolamenti del Consorzio quali "regolamento per le spese, le gare e i contratti", "regolamentazione rimborsi spese e utilizzo attrezzature aziendali", "regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto" e "regolamento assunzioni e promozioni";
- per quanto concerne la lettera b)[33], considerate le dimensioni non è possibile dotarsi di un ufficio controllo;
- per quanto concerne la lettera c)[34], è stato adottato il Codice etico, il piano di prevenzione della corruzione e trasparenza *ex* l. 190/2012 e il MOG-modello organizzativo gestionale *ex* d.lgs. 231/2001;
- per quanto concerne la lettera d)[35], date le dimensioni societarie non ritiene di adottare documenti ulteriori.

8.6 Tra gli indicatori previsti dall'art. 20, comma 2, del Tusp al verificarsi dei quali occorre procedere all'adozione di un piano di razionalizzazione viene individuato quello della lettera f) ("necessità di contenimento di costi di funzionamento"). Nel piano di ricognizione ordinaria 2019, l'Ente indica che

[32] Art. 6, comma 3, lett. a), regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

[33] Art. 6, comma 3, lett. b), un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

[34] Art. 6, comma 3, lett. c), codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

[35] Art. 6, comma 3, lett. d), programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

"Facendo seguito alle operazioni societarie straordinarie intervenute nell'anno 2018 e alla luce della nuova convenzione per la gestione dei parcheggi pubblici a Cesena, la società dovrà porre particolare attenzione alla realizzazione di una gestione che persegua il più possibile il contenimento dei costi amministrativi e del personale, ottimizzando le risorse a disposizione e ipotizzando soluzioni di efficientamento dei processi gestionali interni. Si è dato indirizzo alla società di ridurre l'incidenza dei costi di funzionamento sui ricavi. Ad oggi non si prospettano aggregazioni con altre società".

Nel Piano 2020, l'ente indica che "Si è dato indirizzo alla società di ridurre, l'incidenza dei costi di funzionamento sui ricavi".

Pur rilevando la sommarietà delle indicazioni contenute nel piano, la Sezione prende atto delle più puntuali prescrizioni formulate dall'ente alla società con nota PGN 5362/71 del 14 gennaio 2019, recepita con determinazione dell'Amministratore unico n. 2/2019[36].

8.7 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

Nel bilancio di esercizio 2019, in ordine alla situazione epidemiologica, la società indica che "tale emergenza […] così come le misure introdotte per fronteggiarla, si riflettono anche sulla relazione del presente bilancio" in quanto la società aveva provveduto a predisporre "un budget per l'anno 2020 con risultati in linea a quelli del 2019", ma l'insorgere dell'emergenza sanitaria "ha determinato conseguenze sulle aspettative di *budget*". La società informa che "nei primi cinque mesi dell'anno in corso si è determinata una relativa/significativa contrazione dei ricavi, non compensata con una riduzione proporzionale dei costi (considerata la presenza di costi fissi)".

9. A.M.R. srl consortile

Il Comune di Cesena detiene nella Società A.M.R. srl consortile una partecipazione diretta pari al 9,46 percento del capitale sociale. La società è a capitale interamente pubblico. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello Statuto societario,[37] "possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente i Comuni e le Province aventi sede legale nell'ambito territoriale romagnolo. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e

[36] Prot. 40/2019 del 22 gennaio 2019.
[37] Consultabile nel sito *web* istituzionale della società.

patrimoniali".

Dalla visura camerale risultano soci della società Comuni, Province e Unioni di Comuni, per un totale di 72 soci. L'attività è iniziata il 1° marzo 2017.

Come indicato dall'ente nei piani di ricognizione ordinaria e già rilevato a proposito della società ATR, con delibera di Consiglio n. 100 del 2014 sono stati approvati gli indirizzi per la costituzione dell'azienda unica romagnola per il trasporto pubblico locale, la trasformazione dell'Agenzia ATR in s.r.l. consortile e la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR srl consortile a favore della società preesistente Ambra srl (società beneficiaria) che, con l'apporto dei rami dedicati al TPL di ATR srl consortile (Bacino di Forlì Cesena) e di AM srl consortile (bacino di Rimini), ha assunto la nuova denominazione di AMR-Agenzia Mobilità Romagnola – srl consortile. Con la medesima delibera è stato approvato il relativo statuto.

In particolare, l'atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del TPL, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 20 dicembre 2010, confermava il processo di razionalizzazione del sistema del TPL, attraverso uno snellimento organizzativo delle Agenzie, per ridefinirne il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione, evidenziando così la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico. L'atto confermava, altresì, le funzioni delle Agenzie locali quali soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL, nonché di attuatori delle politiche di mobilità individuate dagli Enti Locali e prevedeva percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità. La Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 908 del 2 luglio 2012, ha individuato 5 ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma, tra i quali l'ambito "Romagna".

9.1 La società svolge, nell'ambito territoriale romagnolo - costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna - tutte le funzioni di agenzia della mobilità previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegatele. Come precisato dal Comune, l'organismo societario produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (c.d. vincolo di scopo), nonché beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti ovvero allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d, - c.d. vincolo di attività).

9.2 *Motivazione al mantenimento*

In ordine alle motivazioni per le quali l'Ente ha previsto il mantenimento della partecipazione societaria, nel Piano 2019 viene indicato che "La società ha i requisiti previsti dall'art. 20 del TUSP. La partecipazione alla società è stabilita dal d.l. n. 138 del 13/8/2011 e dalla normativa regionale in materia (l.r. n. 10/2008 e l.r. n. 9/2013). Il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali in materia di trasporto pubblico locale. Non si ravvisa alcuna ipotetica modalità alternativa di gestione, seppur si presenti la necessità di una più complessiva messa a punto del tessuto normativo di riferimento in merito al servizio di trasporto pubblico locale e delle sue modalità di programmazione, affidamento e gestione". Il Piano 2020 conferma l'orientamento espresso nei piani precedenti. Dal Piano 2020, emerge che la società nell'esercizio 2019 ha conseguito una perdita di euro 162.813,00.

In ordine al contenimento dei costi di funzionamento, si prevede che gli eventuali obiettivi vengano definiti con l'approvazione del *budget* in sede di assemblea dei soci.

Al riguardo, la Sezione segnala l'esigenza di un attento e tempestivo monitoraggio dell'andamento gestionale, anche in considerazione dei possibili riflessi negativi indotti dalla situazione epidemica tuttora in essere.

9.3 *Controllo societario*

L'Ente nel piano di ricognizione 2018 considera la partecipazione non soggetta a controllo pubblico e ribadisce tale decisione nel piano 2019, rilevando che "la partecipazione degli enti inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale Romagna è obbligatoria ai sensi di leggi". Come indicato in precedenza, l'atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del TPL confermava le funzioni delle Agenzie locali quali soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL, che costituisce un servizio pubblico locale a rete. La società AMR procede all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di TPL in qualità di stazione appaltante.

Con deliberazione n. 106/2020/VSGO, concernente l'analisi della ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Forlì, la Sezione ha già avuto modo di esprimersi in ordine alla questione del controllo pubblico, rilevando come "la natura omogenea degli enti partecipanti alla società e, conseguentemente, delle loro esigenze, renda imprescindibile il controllo pubblico congiunto". Per tale ragione detto Comune è stato sollecitato "ad assumere con immediatezza le iniziative per la necessaria formalizzazione della

situazione di controllo pubblico" […] valutando specificamente tale situazione anche "nell'ambito dei controlli interni esercitati sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147-*quater* del Tuel".

Sempre nella ricordata deliberazione n. 106/2020/VSGO si è rilevato come "l'istituzione dell'ulteriore organo societario, denominato organo di 'coordinamento dei soci' (art.10 dello statuto societario di AMR), la cui funzione, in base alle competenze attribuite ad esso dallo statuto, potrebbe essere assimilata a quella del controllo pubblico congiunto fra soci, sembra confermare l'esistenza del controllo pubblico congiunto, pur impropriamente conseguito attraverso un organo allocato all'interno della società. L'art. 15 dello statuto, rubricato 'Coordinamento dei soci', stabilisce che "Il coordinamento dei soci è un organo collegiale composto da dieci membri – di cui uno con funzioni di presidente, coincidente con il presidente dell'assemblea dei soci – che rappresentano collettivamente la totalità dei soci [..]" (15.1); "Ogni membro del coordinamento dei soci rappresenta una pluralità di soci – sulla base di apposita delega scritta da essi ottenuta- e all'interno del coordinamento dei soci il suo voto conta per la quota di partecipazione al capitale sociale complessivamente da essi detenuta" (15.2); "Il coordinamento dei soci svolge funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società" (15.9); "Alle riunioni del coordinamento dei soci può essere invitato l'amministratore unico" (15.8).

Ancora, si soggiunge nella deliberazione citata, "che l'istituzione all'interno della società di tale organo non rientra tra quelli previsti dalle norme generali in tema di società e come tale, stante l'effettiva natura di società a controllo pubblico che caratterizza AMR srl cons, sembra eccedere il limite contenuto all'art. 11, comma 9, lett. d, del Tusp, specie qualora il Coordinamento dei soci svolga funzioni assimilabili a quelle di un organo di amministrazione, in particolare con riferimento ai poteri "di indirizzo generale della società".

In considerazione di quanto rilevato, la Sezione non può che rinnovare anche nei confronti di codesto Ente la sollecitazione ad assumere tempestivamente tutte le iniziative necessarie per pervenire alla formalizzazione della situazione di controllo pubblico.

9.4 Discende dalla configurabilità del controllo pubblico, l'esigenza di adeguarsi alla prescrizione di cui all'art. 6 del Tusp in ordine alla predisposizione della relazione sul governo societario e dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

9.5 Quanto all'organo amministrativo, l'art. 17 dello Statuto prevede la sola figura dell'amministratore unico, non contemplando la possibilità di nominare un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri previa adozione di delibera motivata "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi[38].

Nello Statuto, tuttavia, non è pure recepita la previsione di cui all'art. 11, comma 9, lettera c, del Tusp in ordine al divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Quanto alla prescrizione di cui all'art. 11, comma 9, lett. b, del Tusp, che impone "l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi", si rileva come l'art. 16, comma 6, dello Statuto preveda che "in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il rappresentante del socio con la più alta quota di partecipazione di capitale fra quelli presenti all'assemblea".

9.6 Si dà atto che il Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento di personale" adottato dalla società prevede, all'art. 1, che "Il reclutamento del personale avviene in adesione volontaria a quanto previsto dall'art. 19 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei principi indicati dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché dei principi, anche di derivazione europea, di pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione, garantendo il pieno rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro".

Pure va dato atto della sussistenza del "regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria – adottato in conformità al d.lgs. n. 50/2016".

9.7 Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Tusp, uno degli indicatori al verificarsi del quale occorre procedere all'adozione di un piano di razionalizzazione è individuato alla lettera f nella "necessità di contenimento di costi di funzionamento". Nei piani di ricognizione ordinaria esaminati, l'Ente non indica alcuna azione al riguardo.

La Sezione ritiene che tale aspetto avrebbe dovuto essere analizzato, indicando le motivazioni che fanno escludere azioni di contenimento dei costi di funzionamento esplicitando il percorso logico seguito, suffragato da idonei dati

[38] Cfr art. 11, comma 3, del Tusp.

contabili e tenendo presente che gli organismi societari devono tendere a una costante azione di miglioramento per ottimizzare il risultato di esercizio e contenere le risorse impiegate.

Al riguardo si osserva che il risultato di esercizio 2018 si è ridotto notevolmente rispetto a quello dell'anno precedente passando da euro 533.031,00 a euro 37.131,00, nonostante l'aumento del "valore della produzione", passato da euro 51.674.614,00 a euro 57.310.062,00. Si evince dai bilanci di esercizio che la voce "costo della produzione", che nel 2017 era pari ad euro 51.115.432,00, nel 2018 si incrementa a euro 57.261.692,00.

La Sezione, dunque, invita l'Ente a monitorare attentamente la situazione onde evitare l'eventualità di risultati di esercizio negativi.

9.8 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

Nel bilancio di esercizio 2019, in ordine alla situazione epidemiologica, la società indica che "Non vi è dubbio che i fatti in corso relativamente all'emergenza epidemiologica COVID-19 avranno impatti addirittura globali su vari settori economici, e di conseguenza direttamente o indirettamente anche sulle attività di AMR relativamente al 2020 […] Si ritiene comunque non sussistano rischi potenziali in merito alla continuità aziendale".

10. Start Romagna spa

Il Comune di Cesena detiene nella società Start Romagna spa una partecipazione diretta pari al 15,59 percento del capitale sociale. La società è interamente a capitale pubblico.

Nei piani di ricognizione ordinaria, l'Ente indica quale attività svolta dalla società in disamina la "gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, di bacino e di inter-bacino" e che "la società, nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino romagnolo (province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) svolge il servizio di trasporto pubblico locale ed è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente fra cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del d.lgs. n. 422/1997 e dalle l.r. Emilia Romagna n. 30/1998 e l.r. n. 10/2008" (c.d. vincolo di scopo), nonché che "svolge un servizio di interesse generale assegnatole dall'Agenzia per il TPL a seguito di procedura ad evidenza pubblica" (c.d. vincolo di attività).

Nei piani di ricognizione vengono ricordate le diverse fasi aggregative intervenute fino all'attuale conformazione societaria: "La l.r. n. 10/2008 promuove, all'art. 24, l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici

locali. La società Start Romagna risulta dal processo di fusione per incorporazione delle società ATM di Ravenna, AVM di Forlì-Cesena e di TRAM SERVIZI di Rimini, quale atto conclusivo del riordino della governance del sistema della mobilità nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per l'aggregazione delle aziende pubbliche di TPL. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 22/7/2010 si è concluso il percorso aggregativo, è stato approvato lo Statuto della società e l'adesione alla stessa. Successivamente i soci hanno avviato una trattativa con la Regione Emilia Romagna al fine di concordare l'acquisizione, da parte di Start Romagna, del ramo di azienda che gestisce la linea di Tpl Rimini –Valmarecchia di proprietà della società TPER, controllata dalla stessa Regione Emilia Romagna, con l'obiettivo di unificare le gestioni in mano pubblica nel bacino di Rimini; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/10/2012 è stato approvato l'aumento di capitale e l'ingresso di TPER nella compagine societaria […]".

Nel bilancio di esercizio 2019 – relazione sulla gestione nella parte "stato dei contratti di servizio" in ordine al bacino di Forlì-Cesena, si esplicita che "Il servizio è svolto in regime di imposizione d'obbligo *ex* art. 5 comma 5 Reg. UE n. 1370/2017, come modificato dal Reg. UE n. 2338/2016. L'Atto d'obbligo, di durata biennale (2017-2018), è giunto a scadenza in data 31/12/2018. L'imposizione d'obbligo è stata prorogata anche per il biennio 2019- 2020 con Delibera dell'Assemblea dei Soci di AMR n. 1/2019".

10.1 In ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp, al verificarsi di una o di alcune delle quali l'Ente controllante deve provvedere all'adozione di un piano di razionalizzazione corredato da un'apposita relazione tecnica con indicazione di modalità e tempi di attuazione, il Comune di Cesena indica nel piano di ricognizione del 2018 che "la società ha in corso un progetto di riorganizzazione aziendale interno" e in quello del 2019 che "le operazioni di razionalizzazione, ottimizzazione dei servizi, efficientamento sono previste nel piano industriale che sarà approvato dall'assemblea dei soci".

Nel Piano 2020 l'Ente indica che "Le operazioni di razionalizzazione, ottimizzazione dei servizi, efficientamento saranno previste nel piano industriale che sarà approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto dell'impatto delle misure di sicurezza introdotte in relazione alla pandemia da Covid-19 in atto".

Nel bilancio di esercizio 2019 – relazione sulla gestione, la società comunica che "Nel corso del 2019 è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione (25.07.2019) che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio 2021. Tra le

prime azioni messe in atto si evidenziano la realizzazione del Piano Industriale 2020-2023, così come previsto dallo Statuto societario […]" e che "Sono stati ridefiniti gli obiettivi strategici con l'approvazione di nuovo piano industriale 2020-2023 ed è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa aziendale".

Dal medesimo documento contabile, si evince che il totale della voce "costi della produzione", al netto degli ammortamenti e accantonamenti, dal 2018 al 2019 risulta incrementata passando da euro 76.828.200 ad euro 77.545.037.

La Sezione, nel rilevare il protrarsi del processo di riorganizzazione aziendale, invita l'Ente a monitorare le cause che hanno determinato un incremento dei "costi della produzione", onde sollecitare tempestivamente le eventuali azioni correttive necessarie.

Con deliberazione n. 96/2018/VSGO, la Sezione segnalava perdite d'esercizio consistenti nel triennio 2011- 2013 con risultati positivi in crescita negli anni 2014 e 2015. La società Start Romagna spa nel 2017 consegue un risultato di esercizio positivo pari ad euro 1.832.972,00 e nel 2018 pari ad euro 588.569,00 che risulta meno di un terzo di quello dell'anno precedente. Nel 2019, come indicato nel piano 2020, il risultato di esercizio è positivo ed è pari ad euro 93.317,00, drasticamente inferiore rispetto a quello dell'anno precedente.

La Sezione invita l'ente a verificare la natura delle cause sottese a tale tendenza in diminuzione del risultato di esercizio, onde evitare il ripetersi di perdite che caratterizzavano il triennio 2011-2013.

10.2 *Controllo pubblico*

Relativamente alla società in esame, con la citata deliberazione n. 96/2018/VSGO, la Sezione ha rilevato come il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Si rendeva necessario, pertanto, che i soci pubblici congiuntamente assumessero le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Il Comune di Cesena, nei piani di ricognizione ordinaria 2018 e 2019, insiste ritenendo la società Start Romagna non "a controllo pubblico", argomentando tale posizione riportando orientamenti giurisprudenziali e presupposti di fatto, necessari al fine di un controllo pubblico congiunto, non riscontrabili nel caso di specie.

In particolare, nel Piano 2018, l'Ente prende atto che "i principali soci di Start Romagna, nell'ottica di garantire - conformandosi all'indicazione della Corte dei

Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna succitata - una piena valorizzazione delle rispettive partecipazioni pubbliche, hanno recentemente dato avvio ai procedimenti volti a: • adeguare, in via di autolimitazione, lo statuto di Start Romagna in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del d.lgs. n. 175/2016, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Si prevede, in particolare, il pieno adeguamento alle disposizioni dell'art. 11 sulle modalità di governo della società e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 e 14). I soci intendono, infatti, confermare Start Romagna come società in cui le scelte fondamentali si sviluppano ricercando il consenso del maggior numero di soci, in assenza di un patto parasociale decisionale che le faccia discendere da specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo statuto dovrà prevedere maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nonché un adeguamento degli attuali *quorum* deliberativi nell'ottica di assicurare efficacia ed efficienza di governance e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale; • perfezionare, tra i principali soci di Start Romagna, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate e coerentemente con esse, uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle autonome posizioni".

Nel piano 2019, l'ente riferisce che "Nonostante sia la Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia la Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna abbiano precisato che la norma debba essere intesa in senso più ampio comprendendo anche tutte le società a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria, anche in assenza di patti parasociali formalizzati, il Consiglio comunale con la delibera n. 62/2018 ha stabilito di non considerare in controllo le suddette società, anche in considerazione del fatto che START ha presentato ricorso contro l'orientamento del Ministero e il giudizio è ancora pendente. Nell'assemblea dei soci del 17/05/2019 i principali soci pubblici hanno approvato le modifiche statutarie volte a confermare START come società "non in controllo" in cui le scelte fondamentali si sviluppano ricercando il consenso del maggior numero di soci, in assenza di un patto parasociale che vincoli il

consenso unanime dei soci sulle principali strategie societarie, adeguando comunque lo statuto a diverse norme previste per le società in controllo (delibera presa d'atto modifiche statutarie C.C. n. 55 del 26/09/2019)".

La Sezione ritiene che la natura esclusivamente pubblica dei soci renda imprescindibile la qualificazione della società come a controllo pubblico, con tutte le implicazioni che da tale qualificazione derivano. Si ribadisce, pertanto, l'esigenza di tempestive iniziative per rendere coerente l'assetto formale alla sua natura sostanziale.

10.3 *Organo amministrativo*

Con la più volte citata deliberazione n. 96/2018/VSGO, la Sezione, nella prospettiva che nella società Start Romagna si sostanziasse una situazione di controllo pubblico, osservava che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non era coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175. In data 17 maggio 2019, l'Assemblea dei Soci ha adottato il nuovo Statuto sociale, il quale prevede all'art. 24 che "la Società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in conformità alla scelta effettuata dall'Assemblea ordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, sia in prima che in seconda convocazione". Il nuovo statuto sociale prevede un organo amministrativo monocratico, costituito dall'Amministratore Unico, e uno collegiale, ma in ordine a quest'ultimo stabilisce che sia composto esclusivamente da cinque componenti, escludendo l'ipotesi di tre membri espressamente prevista dal Tusp ("composto da tre o cinque membri"). Inoltre, la previsione statutaria si limita ad indicare "in conformità alla scelta effettuata dall'Assemblea", ma non esplicita che la scelta di optare per un organo collegiale in luogo di quello monocratico, ordinariamente previsto dal Tusp[39], deve essere adottata con "delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

Lo statuto dovrà, conseguentemente, essere reso conforme alla previsione normativa citata.

L'ente indica che "con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2019 si è dato atto delle modifiche allo statuto di Start Romagna avvenuto in assemblea soci del 17.05.2019".

Tuttavia, la delibera di nomina del nuovo organo collegiale di amministrazione

[39] Cfr art. 11 comma 2 del Tusp.

(avvenuta nel 2019) non risulta pervenuta alla Sezione ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 11, comma 3, del Tusp. Stante la condizione sostanziale di società a controllo pubblico, si richiama l'attenzione sull'obbligo di trasmissione alla Sezione le delibere con le quali si procede alla nomina di un organo di amministrazione collegiale in luogo di quello monocratico.

10.4 L'art. 24 dello Statuto societario al comma 11 prevede che l'organo amministrativo, oltre alle funzioni attribuite *ex lege* e da statuto, predisponga tra l'altro la "relazione sul governo societario", comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale". Tale relazione non si rinviene, tuttavia, nel sito istituzionale.

10.5 A corollario di quanto rilevato in tema di controllo pubblico, la Sezione già con la citata deliberazione n. 96/2018/VSGO osservava come ne derivasse l'assoggettabilità alla relativa disciplina, sin dalla successiva razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche *ex* art. 20 del Tusp, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa: A.T.G. spa (quota 80 percento); METE spa (quota 58,14 percento); TEAM SC e RL (quota 76,15 percento).

Nei piani in esame il Comune di Cesena non considera tali partecipazioni indirette nel presupposto - che appare infondato per le ragioni già esplicitate - dell'assenza di controllo sulla società Start Romagna spa.

10.6 Per quanto concerne la previsione di cui all'art. 11, comma 9, del Tusp, si osserva che nello statuto della società mancano l'enunciazione dei divieti di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali (lett. *c*).

A corollario di quanto già indicato in tema di controllo pubblico, la Sezione osserva come l'ente debba conformarsi a quanto indicato nel Tusp in ordine alle società che ricadono nella situazione di controllo.

Peraltro, il Comune di Cesena sembra aver trascurato anche che a norma dell'art. 11, comma 16, del Tusp "Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10".

10.7 In tema di revisione legale dei conti il comma 2 dell'art. 3 del Tusp prevede che "[…] nelle società per azione a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale".

Lo statuto societario non appare allineato a tale previsione. Infatti l'articolo 31, al comma 9, prevede che "fatte salve le fattispecie previste dalle disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci può decidere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale" e al successivo comma 10 che "quando previsto per legge, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per il relativo adeguamento durante l'incarico".

Anche sotto tale profilo, dunque, si rileva l'esigenza di un adeguamento delle previsioni statutarie.

10.8 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

Nel bilancio di esercizio 2019, in ordine alla situazione epidemiologica, la società indica che "I primi riflessi negativi si sono manifestati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. La forte riduzione degli incassi ha generato tensione finanziaria, ma l'azienda auspica che possa avere carattere temporaneo alla luce anche del dettato del decreto legge n. 34 del 19/05/2020 (rilancio Italia) che ha previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro a sostegno delle imprese di Trasporto Pubblico Locale [...] e la società sta ricevendo dall'agenzia AMR il regolare pagamento delle rate dei corrispettivi contrattuali senza decurtazioni […] La direzione aziendale alla luce di quanto sopra descritto sta elaborando una versione di budget 2020 post Covid19 per mettere in atto tutte le politiche necessarie per contenere il più possibile gli impatti della pandemia, intendendo così garantire la continuità aziendale"[40].

11. Energie per la città srl

Il Comune di Cesena detiene tuttora l'intero capitale sociale della società Energie per la città nonostante il Piano *ex* l. 190/2014[41] prevedesse l'allargamento della compagine societaria all'Unione dei comuni della Valle del Savio, ai comuni facenti parte della stessa e ad altri enti.

Nei Piani in esame viene indicato che "[…] al momento non si intende estendere ad altri enti pubblici la compagine societaria […]".

L'ente informa che con deliberazione consiliare n. 75 del 6 dicembre 2016 sono

[40] Nel bilancio di esercizio 2019 la società indica che "Per quanto riguarda i servizi a decorrere dal 24 febbraio 2020 è stato sospeso scuolabus, mentre per i servizi TPL sono state introdotte delle variazioni al programma d'esercizio, si è passati dal servizio feriale scolastico al servizio feriale non scolastico, successivamente si sono attuate ulteriori riduzioni con l'eliminazione dei servizi festivi e delle corse serali infrannuali. Dal 4 maggio si è ripreso ad effettuare il servizio feriale non scolastico con riduzione della capacità di portata dei mezzi, che proseguirà fino al 6 di giugno".

[41] Cfr deliberazione 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016.

state apportate modifiche allo statuto societario per adeguarlo alle previsioni del Tusp e per ridurre da due milioni a un milione di euro il capitale sociale. La riduzione è stata approvata dall'assemblea straordinaria della società del 16 dicembre 2016.

Nei piani di ricognizione ordinaria 2018 e 2019, l'ente indica, quale attività svolta, lo sviluppo di "progetti e attività finalizzate alla riqualificazione e al risparmio energetico degli edifici pubblici", ai sensi dell'art. 12 e segg. del d.lgs. n. 115 del 2008. Oggetto sociale prevalente è la produzione di energia da fonti rinnovabili, attività, questa, considerata strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (c.d. vincolo di scopo) in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del Tusp, e produttiva di beni e servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. vincolo di attività *ex* art. 4, comma 2, lett. *d*, Tusp).

Per disposizione statutaria (art. 8), i soci possono trasferire le azioni in possesso esclusivamente ad altri enti pubblici. Nel Piano 2019 l'Ente, richiamando lo statuto include fra i possibili cessionari pure le società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. Va, peraltro, segnalato come tale indicazione manchi nello statuto vigente reperito nel Registro delle imprese.

Nel Piano 2020 si ribadisce l'identificazione di società a totale partecipazione pubblica.

La società è ascrivibile al modello "*in house"* ed è soggetta a controllo analogo a quello esercitato dall'ente sui servizi di cui alla sua struttura organizzativa interna.

La società risulta iscritta nell'elenco ANAC delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie *società in house* (art. 192 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016), (id. n. 1114, prot. 0079234, del 25 settembre 2018).

Nel Piano 2020, l'ente indica che "La società è stata iscritta nel registro degli affidatari in house tenuto presso ANAC (ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016) con Delibera n. 887 del 28.10.2020".

11.1 *Motivazione al mantenimento*

Il Comune di Cesena decide di mantenere la partecipazione in quanto, come indicato nel Piano 2019, "La partecipazione dell'ente alla società è strategica per le rilevanti economie realizzate nel settore dell'*energy management*, grazie allo sviluppo di progetti e attività finalizzate alla riqualificazione e al risparmio energetico degli edifici pubblici, ai sensi del d.lgs. n. 115 del 2008 con cui sono

state introdotte misure volte a favorire il risparmio energetico da parte delle pubbliche amministrazioni e dal d.lgs. n. 102/2014 e seguenti. [...] Si conferma pertanto il mantenimento della partecipazione".

Per quanto concerne la necessità di contenimento dei costi di funzionamento l'Ente, nel Piano 2018, indica che "A partire dall'anno 2018 è stata programmata una riduzione progressiva dei costi della produzione per servizi (voce B7 del Bilancio). Per l'anno 2018 la riduzione era stata quantificata nel 2% rispetto al Budget 2017. Per l'anno 2019 la riduzione è preventivata nella misura del 3% rispetto al medesimo parametro (economie di scale da realizzarsi mediante ricontrattazione e/o riduzione dei costi dei servizi per la produzione), conformemente a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2019". Nel Piano 2019 l'Ente informa che "Al fine di contenere i costi di funzionamento, considerato che al momento non è prevista l'estensione della compagine societaria ad altri enti soci, è da valutare la trasformazione da Spa in Srl. Ipotizzabile, inoltre, una riduzione percentuale dei costi della produzione per servizio (voce B7) rispetto al valore previsto nel *budget* 2019 pari al - 1% per l'anno 2020 e -1,5% nel 2021". Nel Piano 2020, il Comune indica "Ipotizzabile, per il 2021, una riduzione percentuale dei costi della produzione per servizio (voce B7) rispetto al valore previsto nel budget 2019 pari al -1,5%".

La voce B7 "costi della produzione per servizi" del Conto economico presenta il seguente andamento: esercizio 2017 euro 95.579,00; esercizio 2018 euro 135.864,00; esercizio 2019 euro 111.482,00.

11.2 *Trasformazione societaria*

Nello Statuto, come da testo depositato nel Registro Imprese della CCIAA, reperito mediante apposita visura camerale aggiornato al 25 giugno 2020, la società in disamina ha la forma societaria di "società a responsabilità limitata" e non più di "società per azioni". Nel Piano 2020, l'ente indica che "con la deliberazione C.C. 30 del 28/5/2020 è stata approvata la trasformazione della società Energie per la Città da Spa in Srl e sono state approvate le relative modifiche statutarie (assemblea straordinaria dei soci del 19/6/2019Atto a rogito del notaio Marco Maltoni di Forlì del 26.06.2020, Rep.n. 36855/24647)". Tale operazione societaria è stata depositata presso il Registro Imprese in quanto dalla medesima visura camerale, sopra indicata, si evince l'iscrizione "con verbale ai rogiti Notaio Marco Maltoni di Forlì in data 19/6/2020, rep. n. 36785/24599, è stato deliberato, tra l'altro, l'adeguamento dello statuto".

11.3 *Organo di amministrazione*

L'art. 14 dello Statuto societario prevede che la società sia amministrata da un

amministratore unico. Nello statuto non si prevede la possibilità di eventuale nomina di un organo amministrativo collegiale.
L'assemblea nella seduta del 19 giugno 2020 ha l'amministratore unico per un periodo di tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2022, prevedendo altresì l'importo del compenso pari ad euro 6.750,00 più eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Precedentemente l'amministratore unico era stato nominato con atto del 28 aprile 2017 fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019.

11.4 *Regolamenti societari*

L'art. 16, comma 7, del Tusp prevede che le società *in house* nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture siano tenute al rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 "Codice dei contratti pubblici".
L'art. 19, comma 2, del Tusp. prevede che le società soggette a controllo pubblico stabiliscano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto di quanto indicato al comma 3 dell'art. 35 del Tupi (d.lgs. n. 165/2001) Tali provvedimenti devono essere pubblicati nel sito internet istituzionale societario onde consentirne adeguata pubblicità.
La società ha pubblicato nel sito istituzionale il "Modello di organizzazione, gestione e controllo", *ex* d.lgs. 231 del 2001, approvato con determinazione dell'organo amministrativo dell'8 novembre 2019, documento che prevede, fra gli altri, come allegati il "Regolamento incarichi e reclutamento del personale" (allegato 4.2) e la "Procedura per la gestione di acquisti, cassa e contanti, transazioni monetarie, conti correnti" (allegato 4.3). Tali documenti non risultano pubblicati nel sito *web* istituzionale della società.

11.5 *Relazione sul governo societario*

La società predispone e pubblica contestualmente al bilancio di esercizio la relazione sul governo societario, contenente: il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario.
Per quanto concerne il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, nella relazione viene indicato che ai fini di tale valutazione la società ha individuato, quali strumenti, l'analisi di indici e margini di bilancio nonché l'analisi prospettica attraverso indicatori. Nella relazione viene indicato che "i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti […] inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia da escludere".
Per quanto concerne gli strumenti di *governance*, indicati all'art. 6, comma 3,

del Tusp, la cui opportunità di integrazione con quelli in essere il legislatore impone di valutare alle società a controllo pubblico, la società nella relazione *de qua* indica che:

- per quanto concerne la lettera a)[42] oggetto "regolamenti interni" e della valutazione "regolamenti interni volti a garantire conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale", risultanza "la società ha adottato il regolamento interno tramite deliberazione dell'Amministratore Unico in data 18 dicembre 2019";
- per quanto concerne la lettera b),[43] oggetto "ufficio di controllo", in ordine ai motivi per la mancata integrazione, "date le dimensioni dell'Azienda non è possibile, al momento, dotarsi di uno specifico ufficio di controllo";
- per quanto concerne la lettera c),[44] oggetto "codice di condotta", risultanza "l'azienda si è già dotata di Carte dei servizi, per le principali attività gestite, nonché di un Codice etico";
- per quanto concerne la lettera d),[45] oggetto "programmi di responsabilità sociale", in ordine ai motivi per la mancata integrazione, "date le dimensioni dell'Azienda non è possibile, al momento, dotarsi di uno specifico ufficio di controllo".

11.6 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2019, in ordine alla situazione emergenziale sanitaria mondiale derivante da virus Covid-19, viene indicato che "l'emergenza del COVID-19, tenuto conto della specificità dell'attività svolta da Energie per la Città, pur avendo generato impatti significativi nell'organizzazione del lavoro, non ha prodotto effetti patrimoniali, finanziari ed economici da segnalare e in ogni caso privi di rilevanza in termini di difficoltà aziendali. […] In

[42] Art. 6, comma 3, lett. a), regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.
[43] Art. 6, comma 3, lett. b), un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.
[44] Art. 6, comma 3, lett. c), codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.
[45] Art. 6, comma 3, lett. d), programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

merito alla continuità aziendale, nell'ipotesi di un'imminente ripresa generale delle attività e fatto salvo il verificarsi di un nuovo periodo di chiusura generale connesso all'emergenza sanitaria Covid-19, non si segnalano problematiche o altri eventi relativi ad una situazione di rischio aziendale che possano in alcun modo compromettere la continuità stessa".

12. Filiera ortofrutticolo romagnola spa

Alla data di adozione della presente deliberazione, il Comune di Cesena detiene l'intero capitale sociale della società Filiera ortofrutticola romagnola spa.

In precedenza (fino al maggio 2019), una marginale quota (complessivamente 0,24 per cento) era nella disponibilità dei comuni di Gambettola e Longiano o era detenuta dalla stessa società. Successivamente detto 0,24 per cento del capitale era posseduto unicamente dalla stessa società.

Con decorrenza 2 agosto 2018, la precedente forma giuridica di società consortile per azioni è mutata in quella di società per azioni con socio unico a seguito di trasformazione eterogenea *ex* art. 2500-*octies* c.c. L'operazione societaria è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26 aprile 2018.

La società è ascrivibile al modello "*in house"* ed è soggetta a controllo analogo a quello esercitato dall'ente sui servizi di cui alla sua struttura organizzativa interna (art. 6 dello statuto sociale)[46].

La società, in base a convenzione del 13 giugno 2006, ha in concessione il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena.

La società risulta nell'elenco, gestito da ANAC, delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie *società in house* (art. 192 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016). La domanda, presentata con id. n. 2544 (protocollo 0088416 del 6 novembre 2019), è priva di indicazione in ordine all' "esito".

La motivazione della finalità istituzionale (art. 4, comma 1, del Tusp c.d. "vincolo di scopo"), riportata nel piano 2020, è la seguente: "Alla società è

[46] Art 6 Controllo Analogo. La struttura e l'organizzazione societaria devono rispondere ai seguenti criteri che assicurino il controllo analogo dei soci: -la partecipazione al capitale sociale e' totalmente pubblica e con divieto di apertura del capitale a soggetti privati -le attività di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli enti soci sono previste e garantite dal presente statuto, dai contratti di servizio, dal controllo preliminare da parte dell'assemblea dei soci ai fini della preventiva autorizzazione all'organo amministrativo dei seguenti atti: • acquisizione, cessione di partecipazioni in Società o Enti; • compimento di operazioni di investimento, o finanziamento passivo di natura straordinaria, non previsti dal budget, per importi superiori a € 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero); • prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti per importi superiori a € 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero); • compravendita di immobili; • istituzione dell'eventuale Direttore determinandone i compiti e la durata dell'incarico.

affidata la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, volto a qualificare, promuovere e commercializzare le produzioni tipiche locali. Il servizio, gestito in economia fino alla costituzione della Società, è regolato dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1/1998. Per una realtà come quella cesenate, fortemente caratterizzata dalla coltivazione di prodotti agricoli, la società rappresenta uno strumento importante per la commercializzazione dei prodotti locali nonché per la promozione e valorizzazione delle aziende produttrici, la salute dei cittadini e lo sviluppo economico del territorio".

Quanto al c.d. "vincolo di attività" (art. 4, comma 2, del Tusp) nel Piano viene rilevato che "La legge regionale dell'Emilia-Romagna n.1/1998 colloca il mercato ortofrutticolo nell'ambito dei servizi pubblici locali. Il mercato ortofrutticolo è la struttura permanente caratterizzata dall'afflusso e smistamento, sotto controllo pubblico, di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita e al consumo, che conserva tuttora una funzione rilevante sia per la tutela della salute dei cittadini in quanto garantisce la qualità dei prodotti e la certificazione della provenienza degli stessi, sia per lo sviluppo economico del territorio".

12.1 *Riduzione e contestuale aumento di capitale sociale per conferimento beni in natura*

Nei piani in esame, il capitale sociale indicato era pari ad euro 120.000,00.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 86 del 10 dicembre 2020[47], l'ente ha approvato la riduzione del capitale sociale di euro 300,00 (da euro 120.000,00 ad euro 119.700,00), per annullamento azioni proprie detenute in portafoglio e contestuale aumento di capitale per conferimento in natura da parte del Comune dell'azienda costituita dall'impianto frigorifero e relativa centrale elettrica di servizio, destinato a uso conservazione e/o lavorazione di prodotti ortofrutticoli[48][49].

Si è quindi realizzato un aumento di capitale di euro 3.350.000,00, di cui euro 1.718.000,00 a capitale sociale ed euro 1.632.000,00 quale sovrapprezzo azioni.[50] Il nuovo capitale sociale come risulta da visura camerale è, pertanto, di euro 1.837.700,00[51].

---

[47] Avente ad oggetto "progetto di sviluppo del centro agroalimentare – approvazione" e inviata alla Sezione.

[48] Impianto concesso in affitto d'azienda, alla ditta G.& N. srl con atto repertorio 38492 del 10/12/1997 registrato a Cesena il 16/12/1997 per la durata di anni 25.

[49] L'aumento di capitale sociale viene realizzato mediante conferimento di beni in natura per un valore, come da perizia giurata, di euro 3.350.000,00, identificati nell'azienda costituita dall'impianto frigorifero e relativa centrale elettrica, con emissione di nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 1,95 per azione, corrispondente al valore contabile determinato sulla base di una situazione contabile rettificata alla data del 31 ottobre 2020, come rapporto tra capitale netto e numero di azioni in circolazione a tale data.

[50] Cfr. deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Cesena n. 86 del 10 dicembre 2020.

[51] Dal Registro delle imprese si evincono le seguenti iscrizioni: "con verbale del 23 dicembre 2020,

12.2 *Progetto di sviluppo del centro agroalimentare – aggregazioni societarie*

Nel Piano 2019, l'ente indica che "non si ravvisano, al momento, opportunità di aggregazione con altre società che svolgono attività similari e che abbiano gli stessi requisiti di economicità, né con altre società pubbliche con differenti attività".

Nel Piano 2020, l'ente indica che "Si stanno valutando a livello regionale, su iniziativa della Regione Emilia-Romagna, le possibilità di integrazione fra i principali centri agroalimentari (Parma, Bologna Rimini). Nel 2019, le tre società ("C.A.A.R. s.p.a. consortile Rimini ", "C.A.A.B s.p.a. consortile Bologna " e "C.A.L. s.p.a. di Parma") ed i rispettivi principali soci pubblici (Comune di Rimini, Comune di Bologna e Comune di Parma), insieme alla Regione Emilia-Romagna e su proposta della stessa, hanno sottoscritto un "protocollo di intenti" finalizzato a: favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e organizzativo; individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo attraverso l'integrazione di attività e di servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo; promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale anche attraverso lo sviluppo dell'*e-commerce*; sostenere progetti di sviluppo; valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni operative e organizzative in relazione alle filiere tipiche dei territori di appartenenza.

Sempre secondo quanto riferito nel Piano 2020, "In attuazione di quanto previsto da tale protocollo, nell'estate 2020 le tre società coinvolte - alle quali, nel frattempo, si è aggiunta 'F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola s.p.a.' partecipata dal Comune di Cesena -, hanno elaborato un primo documento, che ipotizza ed analizza i possibili scenari di integrazione (mediante fusione societaria tra le quattro società. I soggetti coinvolti stanno valutando - oltre agli aspetti sopra indicati - il 'perimetro' delle varie attività oggetto di potenziale aggregazione, la sostenibilità economica e finanziaria prospettica della società potenzialmente risultante dalla fusione, la compagine sociale, nonché il possibile percorso giuridico-amministrativo per l'integrazione; gli accordi fra i soci per la governance; analizzati questi aspetti potranno valutare l'effettiva opportunità dell'operazione, ed eventualmente approvarla".

Nella citata deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 10 dicembre 2020,

---

ai rogiti del notaio Marco Maltoni di Forlì, rep. n. 38053/25432, è stato deliberato di ridurre il capitale sociale da euro 120.000,00 ad euro 119.700,00. Tale delibera è stata sottoposta alla condizione sospensiva della mancata opposizione da parte dei creditori sociali, trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese competente, ai sensi dell'art. 2445, terzo comma c.c." e "con verbale del 23 dicembre 2020, ai rogiti del notaio Marco Maltoni di Forlì, rep. n. 38053/25432, è stato adottato il nuovo testo dello statuto composto da n. 17 articoli".

viene, tra l'altro, rilevato come l'aumento della consistenza patrimoniale di Filiera ortofrutticola Romagnola Spa, grazie al conferimento d'azienda dell'impianto frigorifero e della relativa centrale elettrica, consenta un più agevole ricorso al credito e sia coerente anche nell'ottica di un eventuale futuro progetto di fusione con gli altri centri agroalimentari della regione (Parma, Bologna, Rimini).

Nella relazione sulla gestione[52] di cui al Bilancio 2019 viene indicato che "nel secondo semestre, in corrispondenza con il cambio dell'amministrazione, sono state attuate politiche di apertura verso la ricerca di opportunità derivanti dalla collaborazione della For con il sistema Mercatale Regionale. Per la prima volta dopo anni la FOR ha riaperto i tavoli di dialogo e sviluppo di strategie commerciali, e di programma con il CAR, CAAB, e CAL".

12.3 *Motivazione al mantenimento*

Il Comune di Cesena decide di mantenere la partecipazione in quanto, come indicato nel piano 2019, "La società è indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali (l.r. Emilia-Romagna n. 1/1998): per una realtà come quella cesenate, fortemente caratterizzata dalla coltivazione di prodotti agricoli, la società rappresenta uno strumento strategico per la commercializzazione dei prodotti locali nonché per la promozione e valorizzazione delle aziende produttrici, la salute dei cittadini e lo sviluppo economico del territorio […]".

Nel medesimo piano, riferendo in ordine alle motivazioni sottese alla decisione volta al mantenimento della partecipazione, l'ente indica che "[…] in relazione al fatturato si segnala che è allo studio un progetto di ristrutturazione e rilancio del mercato ortofrutticolo che dovrebbe consentire, a partire dal 2020 di incrementare il fatturato elevandolo oltre la soglia di 1.000.000 di euro".[53][54]

L'ente riferisce che "Sarà inoltre costituita una Rete di imprese alla quale anche Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa dovrà partecipare in maniera attiva per la realizzazione di un polo tecnologico innovativo della serricoltura a favore degli operatori orticoli del mercato".

Per quanto concerne la necessità di contenimento dei costi di funzionamento

[52] Cfr sito *internet* istituzionale Comune di Cesena sezione "amministrazione trasparente".

[53] La media del fatturato triennio 2016-2018, come indicato nel Piano 2019, è pari ad euro 987.593,00.

[54] In particolare, nel piano 2019 viene indicato che "E' in fase di avvio un progetto di ristrutturazione e rilancio delle attività del mercato ortofrutticolo che dovrebbe portare, a partire dal 2020 ad un incremento del fatturato. Gli aspetti principali del progetto riguardano: a) lavori di manutenzione, rinnovamento ed efficientamento energetico, con installazione nuovo impianto fotovoltaico e coinvolgimento degli operatori per la redistribuzione dell'energia prodotta; b) lavori di manutenzione, riprogettazione delle aree logistiche delle zone di carico, posteggi e transito merci con riposizionamento area produttori e creazione aree diversificate secondo il tipo di commercializzazione dei prodotti".

l'ente, nel piano 2019, indica che è "Da valutare a seguito dell'avvio del progetto di ristrutturazione del complesso mercatale e di rilancio delle attività del mercato".

Nel Piano 2020, l'ente in ordine al mantenimento della partecipazione indica che "Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa presenta attualmente tutti i requisiti richiesti dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 per il mantenimento tranne quello relativo al fatturato. Secondo il business plan allegato al progetto di rilancio del mercato, il progetto consentirà, a partire dal 2021, di incrementare il fatturato elevandolo oltre la soglia di 1.600.000 euro. Nel corso del prossimo 2021 sarà valutata l'opportunità di integrazione a livello regionale con i centri di Bologna, Parma e Rimini"[55].

La media del fatturato nel triennio 2017-2019 risulta, come da Piano 2019, pari ad euro 987.593,00. Nel triennio 2018-2020, come da Piano 2020, tale media risulta pari ad euro 899.111,00 con un decremento, quindi, rispetto al triennio precedente pari ad euro 88.482,00.

Per quanto concerne la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, l'ente, nel piano 2020, indica che "Il progetto prevede investimenti finalizzati al risparmio energetico e all'efficientamento complessivo".

12.4 *Organo di amministrazione*

L'art. 10 dello statuto disciplina l'organo amministrativo prevedendo l'amministratore unico e consentendo all'assemblea di nominare un Consiglio di amministrazione con delibera motivata conformemente a quanto indicato nel Tusp.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci dell'8 luglio 2019, è stato nominato l'amministratore unico per una durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021. Nell'atto viene indicato il compenso lordo di euro 19.000,00 annui, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'incarico "e comunque entro i limiti stabiliti dalle norme di legge (onere complessivo non superiore all'ottanta per cento degli oneri complessivi relativi al costo dell'organo amministrativo dell'esercizio 2013)".

12.5 Regolamenti societari

[55] In particolare, nel Piano 2020 viene indicato che "E' in corso di approvazione un progetto di sviluppo e rilancio delle attività del centro agroalimentare che dovrebbe portare, a partire dal 2021, ad un incremento del fatturato, stimato, secondo il Businnes Plan, in € 1.632.000 (Proposta di delibera n. 451/2020). Le principali attività del progetto riguardano: la riorganizzazione, l'ampliamento e l'efficientamento energetico della struttura, la gestione di servizi interni (gestione servizio facchinaggio, carico e scarico merci, efficientamento sistema di differenziazione dei rifiuti, digitalizzazione della galleria e videosorveglianza) nonché il conferimento a titolo di capitale dell'azienda frigo oggi affittata ad un soggetto privato, oltre alla nuova concessione dell'immobile e del relativo servizio per 25 anni".

L'art. 16, comma 7, del Tusp prevede che le società *in house* nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sono tenute al rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 "Codice dei contratti pubblici". Nel sito *internet* societario risulta pubblicato il "regolamento dei contratti" approvato dall'organo amministrativo in data 30 giugno 2018. All'art. 1 di tale regolamento si prevede che per quanto non espressamente previsto in esso si rinvia al d.lgs. n. 50/2016.

L'art. 19, comma 2, del Tusp prevede che le società soggette a controllo pubblico stabiliscano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto di quanto indicato al comma 3 dell'art. 35 del Tupi (d.lgs. n. 165/2001) Tali provvedimenti devono essere pubblicati nel sito internet istituzionale societario onde consentirne adeguata pubblicità.". Conformemente alla prescrizione normativa, il regolamento interno per il reclutamento del personale dipendente, approvato dall'organo amministrativo in data 27 marzo 2019, risulta pubblicato nel sito internet della società.

La società ha pubblicato nel sito istituzionale anche il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" *ex* d.lgs. n. 231 del 2001.

12.6 *Relazione sul governo societario*

L'art. 16 dello statuto prevede che "L'organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio". Tale documento non si rinviene nel sito internet della società.

12.7 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

In ordine alla situazione emergenziale sanitaria derivante da virus Covid-19, nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2019 viene indicato che "La società non ha dovuto effettuare alcun tipo di chiusura in quanto avente ad oggetto attività essenziale, ma ha comunque adottato una serie di misure atte ad affrontare la grave situazione […] La situazione sanitaria ha avuto dunque un importante impatto a livello organizzativo e si prevede che potrà avere anche ripercussioni a livello economico-finanziario, legate ad alcune misure adottate per supportare gli operatori nella gestione della fase di "*lockdown*" ed anche nelle successive fasi di graduale ritorno alla normalità […] La situazione complessiva è comunque da considerarsi solida come dimostrato dall'assenza di debiti verso banche e dalla gestione finanziaria dei mesi di emergenza, durante i quali si è regolarmente provveduto al pagamento dei fornitori e non è stato necessario richiedere la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali […]".

13. Unica Reti spa

Il Comune di Cesena detiene in via diretta il 32,32 percento del capitale sociale della società Unica Reti spa. La società è interamente a capitale pubblico. L'art. 1 del vigente Statuto societario (approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci del 15 dicembre 2017) prevede che la società, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Tuel, sia una "società patrimoniale pubblica istituita per l'amministrazione degli asset del ciclo idrico integrato […] e del gas […] e non svolge alcuna attività operativa di gestione di servizi pubblici locali".

Quanto al c.d. vincolo di scopo (*ex* art. 4, comma 1, del Tusp) viene fatto presente che la società "è stata istituita in adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 35, commi 9 e 10 della legge n. 448/2001 che prevedeva per gli Enti locali lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e la proprietà e il conferimento ad una società avente le caratteristiche definite dal […] comma 13 dell'articolo 113 del T.u.e.l. d.lgs. n. 267/2000. Ad essa gli enti locali soci hanno conferito la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'erogazione del servizio idrico integrato e al servizio di distribuzione del gas naturale. UNICA RETI S.p.A., in coerenza con il suo oggetto sociale, amministra le reti e gli impianti essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici (idrico e gas) e svolge anche, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 12 novembre 2011, n. 226, il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. La partecipazione dell'ente alla società è pertanto strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali".

Quanto al c.d. "vincolo di attività" (art. 4, comma 2, lett *a* e *d*, del Tusp), l'Ente rileva che la società svolge un servizio di interesse generale e strumentale allo svolgimento di funzioni istituzionali degli enti locali soci.

La società, quindi, assume il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento di distribuzione del gas naturale.

Relativamente all'oggetto sociale, l'art. 4 dello statuto prevede che "La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà […] assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, con esclusione delle attività riservate per legge".

Si rileva la non conformità della previsione statutaria con quanto indicato dall'art. 4, comma 5, del Tusp., il quale dispone, per le società la cui attività

d'impresa risulta qualificata *ex* lett. d)[56] del comma 2 del medesimo articolo, il divieto di costituire o acquisire nuove partecipazioni e si invita, pertanto, l'Ente a riconsiderare la qualificazione dell'attività svolta dalla società, procedendo ove necessario alla modifica del patto sociale nella parte contrastante col disposto normativo.

13.1 *Controllo pubblico*

L'ente qualifica la società come non a controllo pubblico.

Nella deliberazione 96/2018/VSGO, la Sezione invitava l'ente ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici.

Nel piano 2019, l'ente esplicita che la società è partecipata al 51,43 percento da Livia Tellus Romagna holding spa e che fra i soci pubblici è stato stipulato un apposito patto parasociale avente natura vincolante solo per la nomina degli organi di amministrazione e controllo.

L'art. 1, comma 2, dello statuto vigente prevede che "La società è 'a controllo pubblico' ed è soggetta alla disciplina del Dlgs. 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito T.U.) […]".

Nel Piano 2020, nell'apposita scheda Mef, l'Ente riconferma l'indicazione di società non sottoposta a controllo pubblico.

La Sezione, considerata l'incontrovertibile natura di società soggetta a controllo pubblico sia per la espressa previsione statutaria che per la situazione di fatto di organismo a "capitale interamente pubblico incedibile", *ex* art. 113, comma 13, del Tuel, sollecita l'Ente ad avviare prontamente le trattative necessarie per addivenire alla formalizzazione di tale situazione con gli altri enti soci.

13.2 *Motivazione al mantenimento*

Nel Piano 2020, il Comune di Cesena decide di mantenere la partecipazione in quanto "La società presenta tutti i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016. Le attività svolte dalla stessa sono riconducibili ai fini istituzionali dell'ente in quanto amministra le reti e gli impianti essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici idrico e gas e svolge anche, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale".

Per quanto concerne la necessità di contenimento dei costi di funzionamento

[56] Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

l'Ente indica che "La Società sta realizzando un contenimento crescente dei costi finanziari a seguito della ricontrattazione dei mutui (2017). Inoltre, sono stati attuati interventi di efficientamento energetico che hanno portato, e permetteranno soprattutto negli esercizi futuri, un contenimento dei consumi elettrici e del relativo costo. Infine, anche per le spese operative per la sistemazione catastale degli impianti, è stato stabilito un programma di interventi che consenta di contenere i costi tecnici. Si ritiene che, grazie alla negoziazione dei mutui in essere avvenuta nel 2017, la società possa ridurre gli interessi passivi su mutui per il triennio 2019 – 2021 di circa 29.000 euro annui. Con gli interventi di efficientamento energetico posti in campo, la Società vedrà, per il triennio 2019-2021, una riduzione del costo per energia elettrica di circa il 5% annuo medio, rispetto al consumo 2018. Si prevede anche il contenimento dei costi per la sistemazione catastale, che, al netto del recupero spese dal gestore, porti ad un risparmio medio di circa 10.000 euro/nel triennio".

Nel Piano 2020, l'ente rinnova l'indicazione in ordine al contenimento dei costi di funzionamento, informando, altresì, che "Alla società è stato dato l'obiettivo, subordinato alla realizzazione dei progetti della gara gas e dell'integrazione delle reti del SII, di mantenere l'incidenza dei costi operativi esterni sui ricavi pari o minori del 7% nel 2021; e di mantenere l'incidenza del costo del personale sui ricavi inferiore o uguale al 3%. nel 2021".

Per quanto concerne la possibile sovrapposizione con l'attività di altre società, l'ente rileva nei piani che l'attività svolta dal Unica Reti spa è solo parzialmente analoga a quella esercitata da Romagna Acque-Società delle fonti spa, "in quanto la società amministra oltre alle reti idriche quelle del gas".

Al riguardo si rileva l'esigenza che l'Ente svolga maggiori approfondimenti, allo scopo di valutare la possibilità di un riassetto organizzativo idoneo a evitare le sia pure parziali sovrapposizioni esistenti.

13.3 *Verifica delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, Tusp*

Con deliberazione n. 32/2016/VSGO, la Sezione rilevava come la società avesse più amministratori che dipendenti. Nell'anno 2017, il numero dei dipendenti era pari a due e quello degli amministratori a tre. Con atto del 18 aprile 2018 è stato nominato il nuovo organo amministrativo di natura monocratica. L'amministratore unico è stato nominato per tre esercizi. Nel bilancio di esercizio 2019, la società indica la presenza di due dipendenti (un impiegato e un quadro).

Anche dal Piano 2020 risulta la presenza di due dipendenti.

Tenuto conto che l'art. 15 dello statuto societario consente che, in luogo

dell'attuale amministratore unico, la società con deliberazione motivata possa prevedere un consiglio di amministrazione di tre membri, si richiama l'attenzione sulla previsione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del Tusp. concernente il rapporto minimo che deve esistere tra il numero degli amministratori e quello dei dipendenti.

13.4 *Limiti ai compensi agli amministratori*

Per quanto concerne il compenso degli amministratori e i connessi limiti quantitativi previsti (art. 11, comma 7, Tusp), dal bilancio dell'esercizio 2013 emerge che l'onere complessivo per gli amministratori ammontava a euro 61.610,06 (compensi euro 45.900,00, oneri euro 7.519,90 e rimborsi spese euro 8.190,16), mentre dai bilanci degli esercizi 2017-2019 e dai Piani di ricognizione in esame l'onere risulta, rispettivamente, di euro 44.901,00 nel 2017, di euro 41.256,00 nel 2018 e di euro 39.168,00 nel 2019.

Nel bilancio 2017 viene dato atto che i compensi ai tre amministratori sono stati globalmente ridotti del 20 per cento rispetto a quelli erogati nel 2013 per ottemperare alle disposizioni dell'art. 16 del d.l. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

Dal bilancio dell'esercizio 2019 risulta che il compenso per l'organo di amministrazione corrisponde ad euro 39.168,00 e che "Per l'Amministratore Unico è stato approvato un compenso annuo lordo di euro 31.000,00 per le maggiori responsabilità derivanti dall'incarico di Amministratore Unico. Il compenso risulta diminuito rispetto al costo complessivo dell'Organo Amministrativo precedente".

Da quanto precede risulta il rispetto delle vigenti previsioni legislative in materia.

13.5 *Relazione sul governo societario*

La società predispone la relazione sul governo societario. Nella relazione di cui al bilancio di esercizio 2018, in contrasto con il rilevato e non condivisibile orientamento del Comune di Cesena, è indicato che "La Società, in quanto società a controllo pubblico" è tenuta a predisporre al termine di ogni esercizio finanziario la relazione sul governo societario.

Con determinazioni dell'amministratore unico, sono stati individuati gli strumenti e gli indicatori idonei per monitorare lo stato di solidità della società, è stato predisposto e poi approvato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che potrà essere aggiornato in ragione di sopravvenute esigenze, e sono stati confermati ulteriormente gli strumenti e gli indicatori

idonei per monitorare lo stato di solidità della società.

Per quanto concerne gli strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale, la società indica i seguenti, oggetto di monitoraggio: a) analisi di indici e margini di bilancio; b) analisi prospettica attraverso indicatori; c) analisi sull'andamento del ripianamento dei mutui in essere; d) definizione di obiettivi strategici per una gestione efficiente ed efficacie e verifiche periodiche, ai sensi dell'art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000; e) modello intuitivo statistico costruito prendendo in considerazione il principio di revisione n 570 della Commissione paritetica dei dottori e dei ragionieri commercialisti. Nella relazione si indica che "Alla luce dell'analisi [...] si ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia quindi assolutamente limitato".

Nella relazione sul governo societario di cui al bilancio di esercizio 2019, la società indica "Alla luce dell'analisi […], si ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia quindi assolutamente limitato, salvo gli effetti della crisi generale che deriverà dall'emergenza sanitaria COVID-19 e che alla data di predisposizione della bozza di Bilancio 2019 da parte dell'Amministratore Unico non è possibile quantificare".

Per quanto concerne gli strumenti di *governance*, indicati all'art. 6, comma 3, del Tusp, la cui opportunità di integrazione con quelli in essere il legislatore impone di valutare alle società a controllo pubblico, nella relazione è indicato che:

- sono stati adottati il regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori di cui al d.lgs. 50/2016 e il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza;
- la società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di *internal audit*;
- la società ha adottato il codice di comportamento per i dipendenti e gli amministratori e il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza *ex* l. n. 190/2012;
- per quanto concerne i programmi di responsabilità sociale, non si è ritenuto necessario adottare ulteriori strumenti integrativi.

13.6 *Partecipazioni societarie detenute*

La società Unica Reti possiede una partecipazione diretta nella società Romagna acque – Società delle fonti pari allo 0,36 percento del capitale sociale.

L'ente indica che "La quota azionaria detenuta in Romagna Acque Società delle Fonti dal 2005 è stata sottoscritta in occasione del conferimento in natura delle

fonti di captazione del sistema idrico. Ciò a seguito del progetto approvato dai Comuni Soci (di Unica Reti e di Romagna Acque) che prevedeva l'assegnazione in proprietà a Romagna Acque dei rami di azienda delle società degli asset delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e di Rimini, costituiti da tutti gli impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria dell'acqua esistenti".

Nella deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 19 dicembre 2019, concernente l'approvazione del piano di ricognizione 2019, l'Ente precisa che, con la deliberazione n. 62/2018 (approvazione del piano di ricognizione ordinaria 2018), "nella ricostruzione del perimetro di ricognizione", era stato stabilito di "non includere la partecipazione indiretta detenuta per il tramite di Unica Reti s.p.a. in Romagna Acque s.p.a. in controllo di Livia Tellus Romagna Holding s.p.a. che detiene oltre il 50 % del capitale sociale". Nel perimetro di ricognizione di cui al piano 2019 avente come orizzonte temporale il 31 dicembre 2018, l'ente non tiene luogo della partecipazione indiretta nella società Romagna Acque- Società delle fonti per il tramite di Unica Reti, in quanto "per la definizione delle quali" [partecipazioni indirette] "occorre individuare preliminarmente le società in controllo".

Come anticipato al precedente punto 5, anche nel Piano 2020 l'ente non indica le partecipazioni indirette detenute per il tramite della società *de qua*.

La Sezione considerato quanto indicato al precedente punto 13.1 in ordine al controllo pubblico, invita l'ente ad inserire nel prossimo Piano di ricognizione la suddetta partecipazione indiretta.

13.7 *Regolamenti societari*

L'art. 19 comma 2 del Tusp prevede che le società soggette a controllo pubblico stabiliscano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto di quanto indicato al comma 3 dell'art. 35 del Tupi (d.lgs. 165/2001). Tali provvedimenti devono essere pubblicati nel sito internet istituzionale societario onde consentirne adeguata pubblicità. La società ha approvato e pubblicato il "regolamento per il reclutamento di personale ed affidamento incarichi di collaborazione della società Unica Reti spa" aggiornato il 30 marzo 2017.

13.8 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

Nel bilancio di esercizio 2019, documento nota integrativa, in ordine alla situazione emergenziale sanitaria mondiale derivante da virus Covid-19, viene indicato che "La struttura ed il patrimonio immobiliare e finanziario della Società sono consolidati ed anche la gestione del primo bimestre 2020 è allineata alle

previsioni di budget nell'ottica della continuità aziendale, anche se allo stato attuale non è possibile quantificare gli impatti sull'andamento economico/finanziario che potranno generarsi nel corso dei prossimi mesi a causa degli effetti del COVID-19 in particolare sui nostri clienti, con ricadute negative sulle loro entrate e che potrebbero in parte ripercuotersi sulle disponibilità finanziarie della Società"[57].

14. Romagna Acque – Società delle Fonti spa

Il Comune di Cesena detiene nella società Romagna Acque – Società delle fonti spa in via diretta una partecipazione pari al 10,08 percento del capitale sociale. L'ente nei piani di ricognizione ordinaria indica che fino al 10 maggio 2018 la partecipazione era pari al 9,28 percento e che l'aumento è per "contratto di permuta con Comune di Cesenatico". Come indicato al punto precedente, il Comune di Cesena nella società è titolare, anche, di una partecipazione indiretta per il tramite della società Unica Reti spa, pari allo 0,12 percento del capitale sociale (Unica reti detiene una partecipazione diretta pari allo 0,36 percento)[58].

La Sezione invita l'ente nel prossimo piano di ricognizione ordinaria a tenere conto di tale ulteriore quota di partecipazione indiretta.

La società è interamente a capitale pubblico ed ascrivibile al modello "*in house",* ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del Tusp e soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci.

Il Comune di Cesena indica, quale attività svolta dalla società, la "Gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria dell'acqua in qualità di fornitore all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Finanziamento e realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato. Gestione delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato 'Acquedotto della Romagna' ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000" e che essa produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (c.d. vincolo di scopo), nonché che "produce un servizio di interesse generale" (c.d. vincolo di attività). L'ente, altresì, indica che la Società gestisce, con affidamento diretto da parte di ATERSIR, un servizio di interesse generale (Servizio Idrico Integrato) e ne amministra le reti.

[57] La società nel documento prosegue indicando che "Alla data di predisposizione della bozza di Bilancio 2019 da parte dell'Amministratore Unico, un solo cliente ha chiesto la dilazione delle prossime due scadenze di pagamento, per un importo di circa 129 mila euro".

[58] Per le motivazioni per le quali l'ente non include tale partecipazione indiretta nel perimetro ricognitivo del Piano, cfr. punto 13.6.

14.1 *Contratto di permuta*

L'ente ha trasmesso alla Sezione soltanto il 22 maggio 2018, (prot. ConTe n. 0001208), la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto "alienazione compendio immobiliare denominato 'parco di levante', sito a Cesenatico". In tale atto deliberativo, si evince che il Comune di Cesena ha alienato al Comune di Cesenatico un immobile, con regolazione della compravendita mediante cessione, a titolo di permuta, delle azioni della società Romagna Acque – Società delle fonti detenute in portafoglio dal Comune di Cesenatico. Il valore dell'immobile risultava, a seguito di perizia giurata di stima, asseverata in data 23 dicembre 2015, pari ad euro 4.167.000,00, con una tolleranza estimale del più o meno 10 percento.

Il Comune di Cesenatico aveva richiesto un aggiornamento delle valutazioni contenute nella perizia di stima, adducendo motivazioni in ordine alla data di emissione. L'aggiornamento è avvenuto con asseverazione in data 10 maggio 2017 confermando il valore del compendio immobiliare, introducendo però una tolleranza estimabile del più o meno 25 percento. Successivamente, su richiesta del Comune di Cesenatico, l'Agenzia delle entrate ha determinato il valore di mercato dell'interno complesso immobiliare in complessivi euro 3.621.000,00, ammettendo una tolleranza, secondo quanto disposto dalla dottrina estimale, del più o meno 10 percento. Nuovamente il Comune di Cesenatico ha richiesto di effettuare la compravendita al valore minimo indicato nella relazione redatta dall'Agenzia delle entrate, in considerazione del fatto che le opere insistenti sul "Parco di Levante" sono state realizzate dallo stesso Comune di Cesenatico e che il mantenimento in proprietà del compendio in capo all'Ente avrebbe comportato oneri manutentivi particolarmente rilevanti. L'Ente ha acconsentito a tale richiesta, determinando il prezzo di vendita dell'intero compendio immobiliare in euro 3.258.900,00.

Il valore della partecipazione detenuta dal Comune di Cesenatico nella società Romagna Acque*,* rappresentata da n. 15.364 azioni, a seguito di perizia di stima giurata, asseverata in data 7 settembre 2017, ammontava ad euro 8.626.419,76 (con un valore per azione alla data del 30 settembre 2017 di euro 561,4696536).

La regolazione finanziaria della compravendita in questione ha comportato la cessione dal Comune di Cesenatico a quello di Cesena di n. 5.804 azioni per un importo pari ad euro 3.258.769,86, residuando la somma di euro 130,14 versata al tesoriere comunale. Qualora, a seguito della vendita da parte del Comune di Cesenatico della partecipazione azionaria nella società Romagna

Acque – Società delle Fonti, i soci di quest'ultima avessero esercitato il diritto di prelazione su tali azioni, il Comune di Cesenatico avrebbe provveduto al versamento della somma di euro 3.258.900,00.

Il trasferimento della titolarità delle azioni trova riscontro nelle risultanze del Registro delle imprese.

14.2 *Motivazione al mantenimento della partecipazione*

L'ente quale motivazione al mantenimento della partecipazione indica che "attraverso gli impianti […] la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali. Per le ragioni […] esposte, il mantenimento della partecipazione alla società è strategico per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente". Gli *assets* ai quali l'ente si riferisce sono le fonti idropotabili per usi civili della Romagna. La società gestisce, infatti, come in precedenza esplicitato, la fornitura all'ingrosso della risorsa idrica per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna". In particolare, come indicato dall'ente "gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), al gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede alla successiva distribuzione all'utente finale". L'Ente indica che la società presenta tutti i requisiti di cui all'art. 20 del Tusp. Nel Piano 2020, viene confermato quanto indicato nei piani precedenti.

Dai piani di ricognizione ordinaria in esame e dal conto economico 2019, emergono risultati di esercizio costantemente positivi nel periodo 2014-2019, sebbene caratterizzati da significative variazioni nel corso degli anni.

14.2.1 *Attività parzialmente analoga a quella esercitata dalla società Unica Reti spa*

L'art. 20 comma 2 del Tusp indica le circostanze per le quali le amministrazioni devono adottare un piano di razionalizzazione corredato da un'apposita relazione tecnica. La lett. c) di tale articolo contempla l'ipotesi di "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali".

Come precedentemente rilevato a proposito della società Unica reti spa[59], il Comune di Cesena indica che "L'attività svolta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. è solo parzialmente analoga a quella svolta da Unica Reti S.p.a. che

[59] cfr. punto 13.2.

amministra, oltre alle reti gas, parte delle reti idriche. […] Per l'amministrazione degli *asset* del servizio idrico integrato è in corso uno studio di fattibilità per valutare il conferimento in Romagna Acque Società delle Fonti Spa del ramo idrico di tutte le Società patrimoniali della Romagna. L'analisi di fattibilità è stata sottoposta alle Autorità Nazionale (ARERA) e regionale (ATERSIR) al fine di valutare il riconoscimento del valore delle infrastrutture di proprietà delle attuali società patrimoniali che, seppur ricomprese nel servizio idrico integrato, ad oggi con non vengono riconosciute ai fini tariffari".

La problematica era stata rilevata anche nella citata deliberazione n. 96/2018/VSGO, concernente la disamina del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Cesena.

Al riguardo, la Sezione ribadisce l'esigenza di maggiori approfondimenti, ai fini di un possibile riassetto organizzativo che consenta di superare le sia pure parziali sovrapposizioni esistenti.

14.2.1 *Contenimento dei costi di funzionamento*

Per quanto concerne la necessità del contenimento dei costi di funzionamento (*ex* art. 20, comma 2, lett. *f*, del Tusp), nel piano 2018 viene indicato che "Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, alla 'società a controllo pubblico congiunto' (come definita dalle disposizioni di legge vigenti) 'Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.' è stata assegnata, conformemente al Documento Unico di Programmazione dell'ente, la realizzazione del 'progetto di *lean organization'* (organizzazione snella) finalizzato al miglioramento, in termini di efficienza, della produzione di acqua potabile (produrre acqua potabile di qualità migliore di quella attuale), mediante un potenziamento complessivo dell'organico della società, in termini sia quantitativi (inserimento di nuove figure professionali), sia qualitativi (percorsi di carriera), il tutto ad impatto economico netto positivo". Nei piani 2019 e 2020, il progetto suddetto viene confermato, precisando in quello del 2020 che "Eventuali variazioni rispetto al progetto dovranno essere sottoposte all'approvazione preventiva del coordinamento soci e successivamente dell'assemblea".

14.3 *Controllo analogo congiunto*

La società è soggetta a controllo pubblico, essendo essa destinataria di affidamenti "*in house providing*". Affinché il modello "*in house*" sia conforme al dettato legislativo, occorre che il controllo sia analogo a quello esercitato sui servizi interni dell'ente controllante e, affinché ciò esplichi pienamente gli effetti voluti dal legislatore, occorre che sia esercitata un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Nella società il controllo analogo è congiunto fra il Comune di Cesena ed i restanti soci pubblici sottoscrittori di una Convenzione *ex* art. 30 del Tuel per l'esercizio di tale controllo con durata sino al 31 dicembre 2050[60].

L'Ente fa presente che, con deliberazione di Consiglio 78 del 15 novembre 2017, sono state approvate le modifiche statutarie di Romagna Acque spa, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 e la Convenzione *ex* art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, per regolamentare i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società.

Nel bilancio di esercizio 2018-relazione sulla gestione la società indica che "Con deliberazione n. 6 del 4.5.2018 l'Assemblea dei Soci ha, quindi, preso atto che, a seguito della sottoscrizione da parte di tutti gli attuali n. 49 soci avvenuta in data 13 aprile 2018, è entrata definitivamente in vigore la nuova Convenzione *ex* art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto"[61].

Con deliberazione n. 106/2020/VSGO, concernente l'esame dei piani di ricognizione ordinaria delle partecipate detenute dal Comune di Forlì, la Sezione indicava al punto "4.16.3" che "con atto registrato a Forlì il 23 aprile 2018 n. 3036 è stata aggiornata la convezione *ex* art. 30 'Convenzioni' del d.lgs. n. 267/2000 fra gli enti soci di Romagna Acque, per disciplinare l'esercizio del

[60] Art. 16, comma 2, lett. c), "in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all' articolo 2341-*bis*, primo comma, del Codice civile".

[61] Si riportano di seguito alcuni articoli della convenzione che contengono clausole finalizzate al controllo analogo congiunto:
Art. 3 "capitale della società" prevede che "i Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto della società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società".
Art. 4 "organo amministrativo della società" prevede che "spetta al Coordinamento dei soci il potere di designare i componenti del Consiglio di amministrazione della società. I soci si impegnano, in sede di Assemblea societaria, a nominare gli amministratori in conformità alle designazioni effettuate dal Coordinamento dei soci ... Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, sarà composto n. 5 (cinque) componenti, incluso il Presidente. La rappresentanza territoriale verrà garantita nel modo seguente:
n. 3 componenti saranno indicati, rispettivamente, dai Soci appartenenti ai territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, mentre gli altri 2 componenti saranno indicati, a rotazione, dagli Enti soci di due dei tre Ambiti territoriali provinciali di cui sopra.
Art. 6 "coordinamento dei soci" prevede che "al fine di esercitare un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci istituiscono un apposito Organismo di controllo denominato Coordinamento dei Soci […] Il Coordinamento rappresenta la sede per l'esercizio del controllo […] esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società".
Art. 7 "composizione e funzionamento del coordinamento dei soci" prevede che "[…] I Soci si impegnano a votare in assemblea in conformità alla volontà espressa nel Coordinamento dal proprio rappresentante".
Art. 9 "recepimento della convenzione" prevede che "I Soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'Assemblea dei Soci, che, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società di cui all'articolo 1 della convenzione stessa".
Art. 14 prevede che "l'efficacia della presente convenzione, in adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, decorre dalla sottoscrizione della medesima da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 93,671752% […] del capitale sociale".

controllo analogo congiunto sulla società, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo di loro competenza".

Va, peraltro, rilevato come nel sito societario compaia la convenzione del 2008.

14.3.1 *Condizioni dell'*in house *inerenti al fatturato*

L'art. 3 dello Statuto vigente prevede che oltre l'80 percento delle attività societarie sia realizzata con "i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le comunità rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento".

Dal bilancio di esercizio 2017, si evince che "nel 2017 oltre il 92% dell'attività svolta dalla Società è relativa ad attività regolamentate da ATERSIR; le restanti attività che concorrono a determinare il Valore della Produzione sono relative principalmente a servizi di telefonia-telecomunicazioni e vendita di energia elettrica […] attività che attraverso la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale della società consentono di determinare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale".

Dai bilanci di esercizio 2018 e 2019, si evince che tale valore è stato, rispettivamente, pari al 93 e al 92,94 percento dell'attività svolta dalla società.

14.4 *Organo di amministrazione*

Il Comune di Cesena indica che "A seguito della deliberazione n. 96 del 2/5/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con la quale è stata rilevata la non conformità dello statuto alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016 in quanto era previsto come organo amministrativo un consiglio di amministrazione composto da cinque membri (e non anche l' amministratore unico), in data 25 giugno sono state apportate le ulteriori modifiche tese a prevedere la possibilità che l'organo amministrativo possa essere costituito anche dall'amministratore unico. Tale modifica non è stata approvata dal Consiglio Comunale in quanto, a seguito delle consultazioni elettorali il primo consiglio comunale si è riunito solo in data 27 giugno".

La società ha provveduto ad inviare con nota prot. n. 223 del 9 gennaio 2018, acquisita agli atti con protocollo Cdc n. 45 del 9 gennaio 2018 la deliberazione di modifica dello Statuto dell'Assemblea dei soci. In una ulteriore seduta del 25 luglio 2019, sono state apportate ulteriori modifiche al testo statutario e pure in tale occasione la società ha provveduto a trasmettere alla Sezione la relativa deliberazione con nota prot. 664D del 4 luglio 2019, acquisita agli atti con prot. Cdc n. 4494 della medesima data.

Lo Statuto a seguito della modifica prevede "alternativamente" l'amministratore

unico o il consiglio di amministrazione composto da cinque componenti. La previsione, tuttavia, non appare ancora conforme al dettato legislativo che prevede, in luogo della presenza, di norma, dell'amministratore unico, la possibilità di un organo collegiale "composto da tre o cinque membri" nominato dall'assemblea con delibera motivata "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

La società è attualmente amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque componenti nominato il 25 luglio 2019 per la durata di tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio 2021. In tale deliberazione[62] si dà atto della sussistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e della marginale incidenza sui costi, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta e dei connessi ricavi, espresse dal Coordinamento dei soci e fatte proprie dall'Assemblea.

Unitamente alla nomina degli amministratori, la deliberazione ha disposto in ordine al loro compenso, indicando le riduzioni *ex* art. 4 del d.l. 95/2012.

14.4.1 *Compenso degli amministratori*

Per quanto concerne il compenso degli amministratori e ai connessi limiti quantitativi, dal bilancio di esercizio 2013, si evince un ammontare complessivo pari ad euro 180.156,00, diminuito a euro 136.675,00 nell'esercizio 2017 e a 81.517,00 nel 2018. Dal bilancio di esercizio 2019 il compenso ammonta euro 94.787,00.

Nei Piani di ricognizione ordinaria 2018 e 2019, l'Ente indica che nell'anno 2017 il compenso agli amministratori è stato pari ad euro 85.626,00 e nell'anno 2018 pari ad euro 81.517,00. Nel Piano 2020, in relazione all'esercizio 2019 e al compenso degli amministratori l'Ente indica il medesimo valore precedentemente indicato per tale esercizio finanziario. Nonostante le divergenze rilevate tra i bilanci di esercizio e gli importi riportati nei piani in esame, l'ammontare dei compensi risulta ampiamente inferiore a quelli erogati per il 2013.

14.5 *Separazione contabile*

Dal bilancio di esercizio 2018-relazione sulla gestione, si evince che l'attività di impresa esercitata dalla società è soggetta a obblighi di separazione contabile, come da deliberazione n. 137/2016 di ARERA che ha integrato il Testo Integrato di Unbundling Contabile (TIUC), già vigente per il gas e l'energia elettrica, con

[62] La società ha trasmesso la deliberazione alla Sezione con nota del 20 agosto 2019 protocollo n. 8096.

le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile per il settore idrico. La società nel documento contabile suddetto informa che "nel rispetto delle suddette disposizioni, il bilancio d'esercizio 2017 redatto secondo i principi di separazione contabile, è stato sottoposto a revisione contabile e quindi trasmesso all'Autorità nei termini dalla stessa previsti. Anche il bilancio di esercizio 2018, redatto secondo i principi di separazione contabile, sarà sottoposto a revisione contabile e quindi trasmesso all'Autorità nel rispetto delle tempistiche che la stessa ARERA stabilirà nel 2019".

Nel Bilancio di esercizio 2019, viene indicato che "Il 2019 è stato il terzo esercizio assoggettato alle suddette disposizioni che hanno trovato applicazione anche per i fornitori all'ingrosso, il bilancio d'esercizio 2019 è redatto secondo i principi di separazione contabile e quindi trasmesso all'Autorità nel rispetto delle tempistiche che la stessa ARERA stabilirà [...]".

14.6 *Strumenti di governo societario*

Per quanto concerne gli strumenti di *governance* individuati dall'art. 6, comma 3, del Tusp, la società indica quanto segue:

- per quanto concerne la lettera a), per le attività che discendono dagli affidamenti in house "si ritiene che non esista il problema di tutelare la concorrenza o di evitare problematiche di vigilanza contro gli abusi di posizione dominante, di vigilanza contro intese e/o cartelli che possono risultare lesivi o restrittivi per la concorrenza, tutelare il consumatore contro pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole". Per quanto concerne le attività a libero mercato la società nel medesimo documento contabile indica che "per quanto riguarda invece le attività minori, la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile avviene in parte al GSE (per la quota soggetta a regimi incentivanti) e quindi ad un acquirente pubblico a condizioni regolate dalle norme ed in parte sul libero mercato, a seguito di procedura di gara pubblica e quindi nel pieno rispetto della tutela della concorrenza. Per quanto riguarda invece lo sfruttamento degli asset patrimoniali nell'ambito delle telecomunicazioni la Società ha definito dei listini, applicati secondo principi di parità di trattamento e trasparenza a tutti gli operatori richiedenti"[63];
- per quanto concerne la lettera b), che "sono state adottate e

[63] Cfr. Bilancio di esercizio 2018 consultabile al sito istituzionale della società. Nel bilancio 2019 vengono indicate le medesime informazioni.

formalizzate precise regole interne[64]";

- per quanto concerne la lettera c), che "a partire dal 2006 un Codice Etico redatto ed adottato al fine di definire ed esprimere i valori e le responsabilità etiche fondamentali che la Società segue nella conduzione degli affari e delle proprie attività aziendali, individuando il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la stessa assume espressamente nei confronti dei propri Stakeholder"[65];
- per quanto concerne la lettera d), che "Sin dalle sue origini la società ha sostenuto lo sviluppo del territorio romagnolo in termini rispettosi degli equilibri sociali ed ambientali, ritenendo che fosse la condizione fondamentale per garantirsi la disponibilità di acqua potabile in quantità e qualità sufficiente […] Queste iniziative di dialogo si sono consolidate in una continua attività di Stakeholder engagement che ha trovato la sua naturale espressione nella redazione annuale del Bilancio di Sostenibilità"[66].

14.6.1 *Specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*

Nel bilancio di esercizio 2019-relazione sulla gestione, la società indica che "Con effetto dal 2017 la Società ha adottato uno specifico Regolamento per la misurazione e la gestione del rischio di crisi aziendale sia al fine di declinare in modo più puntuale quanto richiesto dall'aggiornato quadro normativo di riferimento - art. 6, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 175 - sia per dare attuazione a un obiettivo assegnato dai soci di rendere più strutturata l'attività di monitoraggio del rischio di crisi aziendale implementando un vero e proprio sistema "quantitativo" di valutazione del rischio […] il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in GU il d.lgs. n. 14/2019 che contiene il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" […] Con delibera n. 135 del 9.10.2019, il CdA ha adottato il "Regolamento per prevenire la crisi d'impresa d.lgs. n. 14/2019: assetto organizzativo e sistema di allerta" attraverso il quale ha dato formale evidenza agli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione) in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che, in relazione alla natura e alle dimensioni aziendali, è ritenuto idoneo a rilevare tempestivamente i segnali della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale". Nel medesimo documento viene indicato che "Già con effetto dall'ultimo trimestre 2019 ha trovato compiuta implementazione nei sistemi aziendali quanto previsto nel Regolamento suddetto; si informa che oltre ad un

[64] *Ibidem*.
[65] *Ibidem*.
[66] *Ibidem*.

patrimonio netto particolarmente alto e flussi di cassa prospettici che proiettano posizioni finanziarie nette sempre positive, sono stati determinati i valori degli indici suddetti relativamente agli ultimi tre bilanci di esercizio … che evidenziano con ampi margini lo "stato di salute" della società".

14.7 *Regolamenti societari*

La società Romagna Acque ha adottato un apposito Modello di organizzazione gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, per prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto medesimo e, allo stesso tempo, salvaguardare la società dalle conseguenze che una tale mancanza potrebbe causare. Il Modello recepisce, altresì, la specifica normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (legge n. 190/2012). Il Modello adottato è costituito da un insieme di principi, regole e previsioni (parte generale e parti speciali), nonché da protocolli e dal Codice etico.

Fra i protocolli della parte speciale si riscontrano:

- Allegato G - Selezione, assunzione e gestione del personale Gestione dei rimborsi spese e dei beni assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti, conforme ai principi di cui all'art. 35 c. 3 del d.lgs. n. 165/2001;
- Allegato J - Gestione approvvigionamenti.

I suddetti documenti non risultano pubblicati sul sito istituzionale.

14.8 *Acquisto azioni proprie*

Nel bilancio di esercizio 2018, la società indica che "l'assemblea dei soci con delibera n. 12 di dicembre 2018 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare dal socio "Comune di Cattolica" n. 7.310 azioni della medesima società, del valore nominale di euro 516,46 ciascuna, al prezzo di euro 3.495.100, pari euro 478,1258 ad azione, da corrispondersi interamente al momento della stipulazione del rogito di acquisto; l'acquisto potrà essere effettuato entro 18 diciotto mesi decorrenti dalla data della delibera assembleare. L'autorizzazione all'acquisto è subordinata al realizzarsi di una serie di condizioni sospensive. Ad acquisto effettuato e decorsi 12 mesi dallo stesso senza che siano pervenute offerte di acquisto poi perfezionatesi, si procederà, a seguito di specifica deliberazione di assemblea straordinaria alla riduzione proporzionale del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate. Alla data di redazione del Bilancio di esercizio 2018 l'operazione è in corso".

Nel bilancio di esercizio 2019, la società indica che "Il Piano 2019-2021 era stato sviluppato senza tener conto dell'acquisto di azioni proprie dal Comune di

Cattolica, operazione poi autorizzata dall'assemblea dei soci nel dicembre 2018 e che si sarebbe dovuta completare entro i primi mesi del 2019 per un valore di acquisto di 3.495.100 euro, corrispondenti a n. 7.310 azioni proprie con valore nominale di euro 516,46 cadauna. Nel dicembre 2018, Romagna Acque ed il Comune di Cattolica hanno sottoscritto un contratto preliminare per il suddetto acquisto (registrato a Forlì in data 19.12.2018 rep. 9443) sottoposto e vincolato ad una serie di clausole sospensive il cui positivo esito aveva un termine stabilito al 2 maggio 2019. Poiché tali condizioni non si sono verificate entro il termine fissato e non essendo intervenuto nel frattempo alcun diverso accordo fra le parti, si è estinta l'efficacia del contratto preliminare e l'operazione di acquisto di azioni proprie non avrà più luogo e pertanto non sarà più rendicontata in quanto priva di effetti futuri".

Da visura camerale risulta che il capitale sociale è pari ad euro 375.422.520,90 e che alla data del 14 luglio 2020 il Comune di Cattolica era ancora socio con n. 636 azioni ordinarie. Dalla medesima visura camerale, si evince che il Comune di Cattolica ha, altresì, dato in pegno ulteriori n. 11.007 azioni con prestazioni accessorie pari a nominali euro 5.684.675,22 alla società Berenice SPV srl. Da visura al 19 maggio 2017, risulta che tali azioni erano in pegno presso la Cassa di Risparmio di Cesena spa. Peraltro, l'articolo 8, comma 7, dello Statuto societario prevede il divieto di costituire pegni o usufrutti sulle azioni.

14.9 *Partecipazioni detenute - Costituenda società di ingegneria*

Nel bilancio di esercizio 2018, la società indica che con deliberazione n. 11/2018 "l'Assemblea ha approvato l'ingresso di Romagna Acque nella costituenda società di ingegneria, "Acqua Ingegneria S.r.l.", società a totale partecipazione pubblica che svolgerà *in house providing* i servizi di ingegneria per conto dei soci; si evidenzia che, ai sensi di legge, sono attualmente in corso i procedimenti autorizzativi da parte dei singoli Enti soci, a completamento dei quali, con specifica deliberazione assembleare, si procederà alla sottoscrizione delle quote di capitale della società. L'operatività della nuova società di ingegneria è prevista nella seconda parte del 2019".

L'Ente, nel piano di ricognizione ordinaria 2019, indica che "con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2019 è stata autorizzata Romagna Acque Società delle Fonti Spa all'acquisizione di partecipazioni in Acqua Ingegneria Spa. La partecipazione sarà inserita nel perimetro ricognitorio, quale partecipazione indiretta, dal prossimo esercizio o da quello successivo, secondo l'effettiva acquisizione della partecipazione da parte della società-tramite".

Nel Piano 2020, si specifica che "[…] è stata autorizzata la partecipazione in

Acqua Ingegneria Srl che tuttavia non è stata costituita nel corso del 2019 a causa di un imprevisto che ha riguardato l'Autorità portuale. La società ha comunicato che l'operazione dovrebbe concludersi entro il corrente anno".

Con la citata deliberazione di Consiglio[67], l'Ente ha provveduto ad approvare lo studio denominato "Società servizi di ingegneria *in house – Mission e governance* di Acqua Ingegneria srl" e si è espresso per l'ingresso della società Romagna Acque Società delle Fonti in Acqua Ingegneria srl che svolgerà in *house providing*, ovvero in affidamento diretto ai sensi della normativa vigente in materia, i servizi di ingegneria per conto soci autorizzando, pertanto, il Sindaco a votare favorevolmente, in seno all'assemblea dei soci di Romagna Acque, alla sottoscrizione del nuovo capitale della costituenda società "che verrà assegnato a Romagna Acque società delle Fonti S.p.a. nella misura di € 45.000,00-48.000,00 pari al 45-48% del capitale sociale". Nel medesimo atto deliberativo consiliare, sono stati approvati, altresì, lo statuto societario, i patti parasociali e lo schema di convenzione quadro per l'affidamento *in house* del contratto.

Dalla visura camerale risulta che la società detiene attualmente una partecipazione nella società Plurima spa.

14.10 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

Nel bilancio di esercizio 2019, in ordine alla situazione emergenziale sanitaria mondiale derivante da virus Covid-19, viene indicato che "l'emergenza del Covid-19, tenuto conto della specificità dell'attività svolta dalla società, pur avendo generato impatti significativi nell'organizzazione del lavoro, non ha prodotto effetti patrimoniali, finanziari ed economici da segnalare e in ogni caso privi di rilevanza in termini di difficoltà aziendali che possano incidere sulla distribuzione dei dividendi e sulle politiche delle riserve".

15. Plurima spa

La società Romagna Acque – Società delle fonti spa detiene una partecipazione pari al 32,28 percento nella società Plurima spa. Il restante capitale sociale (67,72 percento) è detenuto dal Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo[68].

[67] inviata alla Sezione mediante l'applicativo Con.Te in data 3 aprile 2019.

[68] Art. 1 comma 1 e 3 dello Statuto CER "Il Consorzio di bonifica di secondo grado, costituito - ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 con decreto reale 28 settembre 1939, n. 8288 - per lo studio, l'esecuzione e l'esercizio delle opere irrigue di interesse comune a più Consorzi, assume la denominazione di "Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo" [...] Il Consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del citato regio decreto 13

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto, "La società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata della stessa non è ammessa la partecipazione di capitali privati; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico". L'Ente indica che "Come previsto dalla legge istitutiva, C.E.R., essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria tra cui: il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione e in caso di recesso o cessione di quote o di trasferimento del predetto diritto di opzione, il diritto di prelazione all'acquisto da parte degli altri Soci".

Il Comune di Cesena detiene nella società Plurima spa una partecipazione indiretta pari al 3,25 percento (rispetto alla partecipazione diretta in Romagna Acque, organismo societario tramite). Un'ulteriore partecipazione indiretta di secondo grado nella società Plurima deriva dalla quota di partecipazione indiretta che il Comune detiene per il tramite di Unica Reti nella società Romagna acque (pari in quest'ultima società allo 0,12 percento). L'Ente, nei piani di ricognizione ordinaria 2018, 2019 e 2020, indica che la società non è a controllo pubblico non considerando, evidentemente, che la restante quota di capitale sociale, rispetto alla partecipazione detenuta da Romagna Acque, risulta detenuta dal CER, soggetto di diritto pubblico.

Nel Piano di revisione straordinaria, *ex* art. 24 del Tusp, l'Ente non ha indicato la partecipazione indiretta *de qua*.

L'Ente indica quale attività svolta dalla società la "gestione del diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo" e che Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (vincolo di scopo) e produce un servizio di interesse generale (vincolo di attività). In particolare, l'ente indica "Ferma restando la specifica previsione legislativa (art. 13, comma 4, del d.l. n. 138/2000) legittimante la costituzione della Società, le attività ad essa rimesse dalla legge e quindi svolte attengono alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 175/2016".

---

febbraio 1933, n. 215". Art. 2 "associati" del medesimo statuto "Fanno parte del Consorzio di secondo grado i seguenti enti, assegnatari di una dotazione idrica nell'ambito delle risorse di cui il Consorzio stesso dispone: - Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara; - Consorzio della Bonifica Burana; - Consorzio della Bonifica Renana; - Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale; - Consorzio di bonifica della Romagna; - Ravenna Servizi Industriali s.c.p.a.".

L'art. 5 dello Statuto societario prevede che "la società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata della stessa non è ammessa la partecipazione di capitali privati; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico". La Società Romagna Acque-società delle fonti è una società a capitale interamente pubblico ascrivibile al modello "*in house*" e l'art. 5 del relativo Statuto societario contiene la medesima disposizione suddetta in ordine alla società Plurima per quanto concerne la proprietà delle quote societarie. L'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto di Plurima indica che "In caso di partecipazione di enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4, del d.l. n. 138/2002, la società sarà a prevalente capitale pubblico e gli eventuali aumenti di capitale sociale saranno regolati dalla convenzione di cui al medesimo d.l. n. 138/2002, fatte salve le ricapitalizzazioni a norma di legge".

Tale disposizione statutaria, ultimo comma dell'art. 5, sembra contraddire il primo comma del medesimo articolo secondo cui la società è a totale capitale pubblico. Al riguardo, l'ente fornirà gli opportuni chiarimenti in occasione della successiva revisione ordinaria.

15.1 *Società di diritto singolare*

In tema di società di diritto singolare la struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche *ex* art. 15 del Tusp, osserva che "per norme di diritto singolare – definite anche norme "del caso singolo" o "a fattispecie esclusiva" – devono intendersi le norme la cui peculiarità consiste nell'individuare con precisione, nella propria fattispecie, uno o più elementi, quali, ad esempio, i destinatari della norma o il suo oggetto. Le norme considerate si caratterizzano dunque, rispetto alle altre, per una minore astrattezza, essendo applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi […], rientrano, in particolare, le norme che sono dirette o si rivolgono, espressamente o implicitamente, ad un soggetto determinato o determinabile. […] Si precisa, altresì, che la previsione di salvezza di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, vale a rendere immune la società dall'applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune. […] Di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto

singolare risulti compatibile con l'applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell'ente pubblico socio".

Con deliberazione n. 58/2020/VSGO, in occasione dell'esame dei Piani di ricognizione del Comune di Parma, la Sezione aveva già rilevato come "In relazione alla presunta natura di diritto singolare della società in esame, in riferimento alla legge regionale n. 38 del 1975, abrogata dall'art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 19 gennaio 1998, n. 1, questa Sezione osserva quanto segue. L'art. 1, comma 4, lett. a), del tusp, nel delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, prevede che restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse". L'esatta individuazione della nozione di società di diritto singolare assume, pertanto, rilievo ai fini della esatta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni del tusp. […] Alla luce dell'orientamento citato, non si ritiene che possa considerarsi di 'diritto singolare' una società che tragga la sua origine storica in una norma regionale che unicamente demandi al Consiglio regionale su proposta della Giunta, l'emanazione di 'indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso e alla ristrutturazione dei mercati esistenti' (art. 3 l.r. n. 38 del 1975), né in una norma che genericamente preveda, per la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, il ricorso allo strumento delle società per azioni o delle società consortili per azioni (art. 6 della l.r. n. 1 del 1998)".

La Sezione ritiene che, pur ammettendo che la società possa ascriversi al modello di "società pubblica di diritto singolare", ciò non implica l'esonero della società dagli obblighi di razionalizzazione ove questi non risultino incompatibili con la disciplina di diritto singolare e il medesimo ragionamento deve effettuarsi per i restanti obblighi dettati dal Tusp per le società a controllo pubblico.

15.2 Come indicato per le precedenti società esaminate, in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp, al verificarsi di una delle quali l'ente controllante deve adottare un piano di razionalizzazione corredato da un'apposita relazione tecnica con indicazione di modalità e tempi di attuazione, il Comune di Cesena prevede relativamente a Plurima "razionalizzazione" e "mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società", osservando che "Romagna Acque S.p.a., gode di un credito fruttifero, maturato a seguito del finanziamento delle opere di

adduzione, che sta recuperando. Il finanziamento, attraverso Plurima S.p.a., delle opere realizzate ha consentito a Romagna Acque significative economie per soddisfare esigenze di fornitura idrica mediante le opere assegnate a Plurima. Qualora venisse dismessa da Romagna Acque S.p.a. la partecipazione in Plurima S.p.a., occorrerebbe considerare il rischio di mancato recupero dell'investimento effettuato sulla base delle sopra richiamate normative e dei relativi atti attuativi, oltre alla impossibilità di soddisfare le esigenze pubbliche di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate". Pertanto, l'Ente decide per il mantenimento ed informa che, per la data del 16 dicembre 2019, era stata convocata l'assemblea per le modifiche statutarie atte ad azzerare il compenso agli amministratori in attuazione degli indirizzi espressi con la ricognizione 2018.

Dai piani di ricognizione ordinaria, la società risulta priva di dipendenti e dotata di un organo amministrativo collegiale composto da tre componenti. L'ente indica che "Al fine di ridurre i costi di funzionamento l'attività viene gestita mediante collaborazione con i soci. Con nota PGN 3356/347 dell'8/1/2019 il Comune ha comunicato alla società-tramite Romagna Acque Spa la possibilità di detenere la partecipazione in Plurima a condizione che fossero azzerati i compensi dell'organo amministrativo. La società Romagna Acque, che detiene solo il 32,28% delle quote si è fatta promotrice presso il CER Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo che con il 62,72% detiene il controllo della società, di apposita modifica statutaria. Il Consiglio dei delegati del CER con la deliberazione 79/19/CD del 25 giugno ha espresso la volontà di mantenere il Consiglio di Amministrazione di tre membri prevedendo la gratuità dei compensi. Sono in corso di modifica le disposizioni statutarie della società".

Nel Piano 2020, l'ente conferma che "Al fine di ridurre i costi di funzionamento l'attività viene gestita mediante collaborazione con i soci".

15.3 *Organo amministrativo*

L'art. 17 dello Statuto societario prevede che "la società è amministrata da un Amministratore unico o, su deliberazione motivata dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri". La formulazione statutaria non prevede che la motivazione della opzione per il collegio in luogo dell'amministratore unico faccia riferimento a "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

L'assemblea dei soci, nella seduta del 15 maggio 2017[69], ha nominato un consiglio di amministrazione composto da tre componenti fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2019, fissandone il compenso annuo lordo, rispettivamente, in euro 3.750,00 per il presidente, in euro 3.125,00 per il vicepresidente e in euro 2.500,00 per il terzo componente.

Nei Piani 2018 e 2019, l'Ente indica che il compenso degli amministratori complessivamente è di euro 11.224,00 nell'anno 2017 e di euro 9.375,00 nell'anno 2018.

Nei bilanci di esercizio 2017 e 2018[70], gli importi dei compensi corrisposti agli amministratori corrispondono a quelli indicati nei Piani. Nell'anno 2019[71], il compenso risultante dal bilancio ammonta a euro 9.375,00. Lo stesso importo è indicato nel piano 2020.

Nel Piano 2019 il Comune, informa che, con nota PGN n. 3356/347 dell'8 gennaio 2019, ha comunicato a Romagna Acque spa la possibilità di detenere la partecipazione in Plurima a condizione che fossero azzerati i compensi dell'organo amministrativo e che la società, che detiene solo il 32,28 percento delle quote, si è fatta promotrice di apposita modifica statutaria presso il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, che con il 67,72 percento delle quote detiene il controllo della società, nonché che le modifiche statutarie erano previste all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria che sarebbe stata convocata per il giorno 16 dicembre 2019.

Nel Piano 2020, l'ente indica che "In data 16/12/2019, l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato le modifiche statutarie volte a - prevedere quale organo amministrativo un amministratore unico o un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri; - prevedere che gli amministratori non percepiscano compensi ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio".

L'Assemblea dei soci, nella seduta del 25 maggio 2020[72], nomina il nuovo Consiglio di amministrazione composto da tre membri e prevede che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto societario[73], come riformato in data 16 dicembre 2019,

[69] Cfr. verbale della seduta dell'Assemblea dei soci consultabile nel sito istituzionale della società Romagna Acque-Società delle fonti.
[70] Cfr. bilanci di esercizio consultabile nel sito istituzionale della società Romagna Acque-Società delle fonti.
[71] Cfr. bilanci di esercizio consultabile nel sito istituzionale della società Romagna Acque-Società delle fonti.
[72] Cfr. verbale della seduta dell'Assemblea dei soci consultabile nel sito istituzionale della società Romagna Acque-Società delle fonti.
[73] Art. 19 dello Statuto societario "A fronte della particolare natura della società, funzionale alle attività istituzionali dei soci, ai membri dell'organo amministrativo non sarà riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio".

ai componenti di tale organo collegiale non sia riconosciuto alcun compenso salvo unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Il già menzionato art. 17 dello Statuto sociale prevede che nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, al socio CER spetti la designazione di due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e all'altro socio, Romagna Acque, spetti la designazione del restante consigliere con funzioni di Vice Presidente. L'Assemblea dei soci, nella seduta del 25 maggio 2020[74], nomina il nuovo Consiglio di amministrazione composto da tre membri per il triennio 2020-2022 (fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio 2022) e prevede che ai componenti di tale organo collegiale non sia riconosciuto alcun compenso salvo unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'assemblea decide per l'organo collegiale, in luogo di quello monocratico, motivando la scelta "in considerazione del fatto che l'Organo collegiale – pur non comportando maggiori oneri per la società, in quanto gratuito, tanto quanto quello monocratico – può rispondere meglio, rispetto a quello monocratico, alle esigenze di: a) compresenza di competenze diversificate nell'organo amministrativo; b) modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, in grado di garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività societaria da parte dei vari organi, nell'interesse dei due azionisti pubblici; c) maggiore rappresentatività dei due soci in seno all'organo amministrativo; d) condivisione delle scelte tra i due soci della società".

L'organo amministrativo collegiale di Plurima è composto dal Presidente e dal Vice Presidente Anziano del Comitato Amministrativo del CER e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque. Tutte e tre le proposte di designazione sono motivate in risposta "all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche ed amministrative"[75].

La deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 maggio 2020 non risulta pervenuta alla Sezione, ai sensi di quanto indicato dall'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del Tusp.

15.4 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*

[74] Cfr verbale della seduta dell'Assemblea dei soci consultabile nel sito istituzionale della società Romagna Acque-Società delle fonti.

[75] Per completezza si riporta il comma 11 dell'art. 11 del Tusp "Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento".

finanziario 2019

La società indica, in ordine a tale aspetto, che "non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico".

16. Servizi integrati d'Area - Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc. Cons. p.a.

Il Comune di Cesena detiene nella società Servizi integrati d'Area – Ser.In.Ar una partecipazione pari al 42,73 percento del capitale sociale. Si tratta di una società a partecipazione pubblico-privata. La componente privata è rappresentata da due fondazioni bancarie, ciascuna delle quali ciascuna detiene il 4,99 percento del capitale sociale pari complessivamente al 9,98 percento.

Nel Piano 2019, è indicata quale attività della società la "Promozione e realizzazione di servizi volti a favorire lo sviluppo socio economico e culturale dell'area provinciale, in particolare: gestione alloggi tariffa agevolata per studenti, gestione spazi per lo studio, gestione corsi extra-curriculari per studenti, gestione di borse di studio per studenti per permanenza all'estero, gestione di corsi di formazione specialistica e postlaurea e di alta qualificazione professionale ed orientamento al lavoro. Gestione incubatore di impresa Cesenalab".

Nello statuto societario, all'art. 2, viene indicato che "La società non persegue scopi di lucro e concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi volti a favorire lo sviluppo socio-economico e culturale prevalentemente dell'area provinciale forlivese e cesenate. In particolare, la società opera: […] e) per la formazione professionale, prevalentemente superiore, permanente e continua, nell'ambito del sistema regionale, nazionale e comunitario, perseguendo in particolare l'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio".

Nel Piano 2020, l'ente indica quale finalità istituzionale (art. 4 comma 1 del Tusp cd. "vincolo di scopo") che "Ser.In.Ar. contribuisce a supportare le funzioni di cui alla l.r. n. 14/2018 in base alle quali i Comuni promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro (art. 4, comma 1) e favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale e promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani (art. 38, comma 6). Inoltre, Ser.In.Ar. favorisce la

diversificazione dell'offerta culturale e supporta la diffusione dell'offerta formativa e l'attivazione di una stabile attività di ricerca sul territorio, con particolare riferimento all'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio, rispondendo alla funzione attribuita al Comune dall'art. 55 della l.r. n. 13/2015 che prevede tra le altre funzioni affidate ai comune anche quelle di sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione e articolazione, oltre al sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche".[76] Nel medesimo piano l'ente quale tipologia di attività (art. 4, comma 2, del Tusp cd. "vincolo di attività") indica che "L'attività svolta dalla società è qualificabile come servizio di interesse generale non a rilevanza economica".

La Sezione rileva una possibile parziale sovrapposizione dell'attività di formazione professionale svolta dalla società con quella dell'altra partecipata Techne. Tale sovrapposizione dovrà formare oggetto di specifica valutazione nella prossima revisione ordinaria.

16.1 *Controllo pubblico*

L'ente indica che la società è soggetto a controllo pubblico congiunto per effetto di patti parasociali.

Come ricordato in premessa, con la deliberazione n. 96/2018/VSGO del 2 maggio 2018, la Sezione rilevava che l'insussistenza del controllo pubblico, indicata nel questionario compilato dall'Ente, sembrava correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale ed esplicitava che si rendeva necessario, pertanto, che l'Ente assumesse le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

[76] Nel medesimo Piano 2020 l'ente indica che "Infine ai sensi dell'art. 1 l.r. n. 15/2007 e smei fra le finalità conseguite con la stessa vi è quella di "elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti social" nonché quella di " favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali" All'art. 5 della medesima l.r. è prevista la conferenza regionale dei comuni aventi sede universitaria, cui partecipano anche le società di sostegno allo sviluppo universitario partecipate dai comuni presenti sul territorio regionale. Fra le linee programmatiche di mandato, illustrate nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Cesena, al punto 4 "La città sapiente" è prevista la gestione di servizi volti a garantire spazi per il *coworking* e lo studio, aperti con orari flessibili, la promozione di iniziative per l'integrazione degli studenti con la città utilizzando al meglio i servizi e le opportunità che la stessa offre favorendo l'innalzamento della ricchezza culturale".

In sede di approvazione del Piano 2018, il Comune fa presente che "in riferimento a Ser.In.Ar. Soc.cons. p.a., […] sono state raggiunte con i soci pubblici intese per l'approvazione delle modifiche statutarie e la formalizzazione di appositi patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto, in corso di approvazione (Assemblea dei soci convocata per il 21/12/2018) e che per tale motivo la società può considerarsi a tutti gli effetti in controllo".

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, l'ente ha provveduto in tal senso. Nel testo del patto approvato dall'ente, si evince che il contenuto tiene conto della disciplina della nomina degli organi sociali e prevede penali a carico dei sottoscrittori inadempienti.

16.2 *Organo di amministrazione*

Nella medesima deliberazione n. 96/2018/VSGO, la Sezione evidenziava che la società era amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016. Si osservava, altresì, che lo statuto societario, aggiornato in data 21 febbraio 2017, prevedeva un consiglio di 9 amministratori (art.17 "Consiglio di amministrazione") "composto da un minimo di sei fino ad un massimo di tredici membri, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Bologna" e che, pertanto, esso andava adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u n.175/2016.

Lo Statuto vigente, approvato dall'Assemblea in data 21 dicembre 2018, come risulta da iscrizione in apposita visura camerale "con atto del 12/12/2018, con rep. n. 54879 l'assemblea ha adottato un nuovo statuto sociale", all'art. 17, quale organo amministrativo, prevede un amministratore unico o "con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri". Lo Statuto risulta pertanto conforme a quanto indicato all'art. 11, commi 2 e 3, del Tusp ma non pienamente al disposto del comma 9 del medesimo articolo[77] con particolare alla lett. d), in quanto non si

[77] L'art. 11, comma 9 del Tusp prevede che "9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
Lo Statuto societario in tema prevede quanto segue: "Art. 19 - Nomina dell'Amministratore Delegato e di un Direttore. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso può, previa autorizzazione dell'Assemblea, nominare un Amministratore Delegato che rimane in carica per la

tiene luogo nel documento del "divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società".

L'organo amministrativo collegiale in carica è stato nominato con deliberazione dell'assemblea dei soci del 28 giugno 2018. A tale data non era ancora stato approvato il nuovo statuto con la modifica in ordine al numero dei componenti del CdA. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 180 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto "ser.in.ar. soc.cons.p.a.: linee di indirizzo di voto per l'assemblea soci del 28.06.2018 in merito alla nomina degli organi sociali", l'ente ha dato indirizzo, al soggetto che sarebbe intervenuto nella seduta assembleare, di votare favorevolmente alla nomina di un organo amministrativo composto da n. 5 membri[78].

La società ha provveduto ad inviare con nota prot. n. 342 del 3 settembre 2019, acquisita agli atti con protocollo Cdc n. 5205 del 4 settembre 2019, uno stralcio della deliberazione assembleare suddetta di nomina del CdA. In tale atto vengono esplicitate le motivazioni sottese alla scelta della nomina di un organo collegiale in luogo di uno monocratico, per il quale il legislatore esprime un *favor*, adducendo a motivazione il numero dei soci e il contesto socioeconomico in evoluzione nel quale la società opera, approvando all'unanimità di non

---

durata del mandato consigliare e può essere rieletto e occorrendo un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ad *negotia* e ad *litem* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare un Direttore, al di fuori dei propri componenti, determinandone le attribuzioni, le deleghe di poteri per la gestione operativa della società ed il relativo compenso; ha facoltà di nominare l'eventuale altro personale occorrente, determinandone le attribuzioni e l'eventuale compenso, nel rispetto della normativa vigente. Art. 20 – Amministratore Unico - Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio stesso. La rappresentanza della Società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, sia in sede giudiziale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale, competono all'Amministratore Unico o, se nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei all'Amministratore Delegato se nominato. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere conferite dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, peraltro, sempre per determinati atti o categorie di atti. L'Amministratore Unico o, se nominato, il Presidente può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza della Società in giudizio. Art. 21 - Amministratore Delegato L'Amministratore Delegato, ove nominato, è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società ed esercita le ulteriori funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Sostituisce il Presidente in caso di sue momentanee assenze o impedimenti.

[78] In particolare in tale provvedimento deliberativo consigliare si evince che "RITENUTO opportuno pertanto, per le ragioni sopra esposte, nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, ridurre a cinque il numero dei Consiglieri di Amministrazione in osservanza all'art. 11 c. 3 del sopra citato d.lgs. n. 175/2016 dando comunicazione della scelta alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché alla Struttura per il monitoraggio sull'attuazione del d.lgs. n. 175/2016 istituita presso il MEF ai sensi dell'art. 15 del decreto stesso […] delibera […] DI DARE INDIRIZZO al Sindaco o suo delegato, per i motivi sopra espressi che qui si intendono integralmente richiamati, che interverrà all'assemblea ordinaria dei soci di Ser.in.ar. soc. cons. p.a. convocata per il 28.06.2018, di votare favorevolmente a: • la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in deroga al principio generale dell'Amministratore Unico mantenendo inalterato l'attuale gettone di presenza fissato in € 103 a seduta, dando comunicazione delle ragioni della scelta alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché alla Struttura per il monitoraggio sull'attuazione del d.lgs. n. 175/2016 istituita presso il MEF ai sensi dell'art. 15 del decreto stesso".

prevedere compensi per i componenti del CdA, salvo il gettone di presenza pari ad euro 103,00 a seduta.

Per quanto concerne il compenso degli amministratori, si rileva dalla disamina dei bilanci di esercizio societari, che:

- dal bilancio di esercizio 2013 si evince che il compenso era pari ad euro 38.091,00;
- dal bilancio di esercizio 2017 – nota integrativa si evince che il compenso agli amministratori quali gettoni di presenza è pari ad euro 2.421,00;
- dal bilancio di esercizio 2018 – nota integrativa si evince che il compenso agli amministratori quali gettoni di presenza è pari ad euro 1.799,34;
- dal bilancio di esercizio 2019 – nota integrativa si evince che il compenso agli amministratori quali gettoni di presenza è pari ad euro 1.552,90.

Risultano dai Piani di ricognizione ordinaria anno 2018 (esercizio 2017) euro 5.232,43, anno 2019 (esercizio 2018) euro 4.609,34 ed anno 2020 (esercizio 2019) euro 2.866,63.

16.3 *Motivazione al mantenimento*

Il Comune di Cesena decide di mantenere la partecipazione in quanto, come indicato nei Piani, la società presenta i requisiti previsti dagli artt. 4 e 20 del Tusp. "Le attività svolte da Ser.In.Ar. rispondono agli interessi della collettività e concorrono allo sviluppo della comunità locale di riferimento degli enti pubblici soci in quanto contribuiscono allo sviluppo culturale, conoscitivo, professionale della stessa. Le attività svolte dalla società rientrano infatti fra quelle previste dall'art. 5 dello Statuto Comunale"[79].

Una condizione al riscontro della quale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. d), del Tusp, occorre adottare azioni di razionalizzazione è la media del fatturato della società nel triennio precedente all'anno di adozione del piano di revisione ordinaria, al di sotto di un determinato importo che per il triennio 2017-2019 è pari ad euro 1 mln. In tale triennio il valore, come da Piano 2020, è pari ad euro 1.011.053,33, importo che si discosta di poco dalla soglia indicata.

Per quanto concerne la necessità di contenimento dei costi di funzionamento

[79] L'ente continua indicando che "In particolare esse contribuiscono a supportare le funzioni di cui alla L.R. 14/2018 in base alle quali i Comuni promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro (art. 4 comma 1) e favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani (art. 38, comma 6). Ser.In.Ar. inoltre, favorisce la diversificazione dell'offerta culturale e supporta la diffusione dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio e l'attivazione di una stabile attività di ricerca nell'ambito provinciale, rispondendo alla funzione attribuita al Comune dall'art. 55 della l.r. n. 13/2015".

l'ente:

- nel Piano 2018, indica che "Conformemente a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione dell'ente, potranno essere valutati ipotesi di contenimento dei costi derivanti da una possibile integrazione con la società Isaers Soc.Cons. a r.l.";
- nel Piano 2019, indica che "È stato dato l'indirizzo di contenere nel limite del 18,50% il rapporto fra costi del personale e valore della produzione". Nell'esercizio 2018 il valore della produzione è pari ad euro 2.517.582,00 e il costo del personale (CE B.9) pari ad euro 469.415,00 (che corrisponde al 18,65 percento). Nell'esercizio 2019 il primo valore è pari ad euro 2.705.639,00 ed il secondo ad euro 468.558,00 (che corrisponde al 17,32 percento);
- nel Piano 2020, indica che "E' stato dato l'indirizzo anche per il 2021 di contenere nel limite del 21,50% il rapporto fra costi del personale e valore della produzione".

Per quanto concerne il numero degli amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. a) del Tusp.), nel Piano 2020 viene indicato che il CdA è composto da 5 componenti e nell'esercizio 2019 erano presenti n. 8 dipendenti. Da visura camerale alla data del 30 settembre 2020 risultano n. 9 dipendenti.

16.4 Regolamenti societari

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Tusp, nel sito *internet* istituzionale societario risulta pubblicato il "regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza", approvato dall'organo amministrativo in data 25 novembre 2019. In tale regolamento all'art. 1, lett. c), *expressis verbis* viene indicato che "Nelle modalità di accesso all'impiego per attività strettamente legate alle funzioni interne, contabili amministrative e gestionali, la Società adotta procedure improntate a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001".

La società ha pubblicato nel sito *internet* istituzionale il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" *ex* d.lgs. 231 del 2001 ed il "regolamento di contratti di acquisto per le forniture di prodotti e di servizi" approvato dall'organo amministrativo in data 25 novembre 2019.

16.5 *Relazione sul governo societario*

L'art. 16 dello Statuto prevede che "L'organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma,

d.lgs.19 agosto 2016 n.175, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio".
Tale documento non è stato reperito nel sito istituzionale societario.

16.6 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

Nel bilancio di esercizio 2019 documento nota integrativa, in ordine alla situazione emergenziale sanitaria mondiale derivante da virus Covid-19, viene indicato che "[…] La società a seguito dei vari Decreti assunti dal Governo ha provveduto ad instaurare, prima con i dipendenti dell'area amministrativa, poi con tutti, rapporti di lavoro in *smart working* garantendo, così, continuità alle attività della società nel pieno rispetto della sicurezza dei propri dipendenti. Le conseguenze del COVID-19 sono, ad oggi, non stimabili con determinatezza in quanto si collocano in uno scenario di incertezza generalizzata che non consente di poter fare previsioni affidabili. Si può prevedere una ripercussione economica negativa legata alla gestione del contratto casa, a seguito di disdetta anticipata di contratti di locazione, diminuzione di studenti *Erasmus* e studenti partecipanti a progetti internazionali in genere. La stessa valutazione si riflette sulla gestione di Rocca delle Caminate che, dopo la chiusura invernale, non è stata riaperta al pubblico, con mancanza dei relativi incassi".

17. Techne Soc.cons.a r.l ..

Il Comune di Cesena detiene, nella società Techne, una quota di partecipazione pari al 50 percento del capitale sociale. L'altro 50 percento è detenuto dalla società Livia Tellus Romagna holding spa, società a totale capitale pubblico.
Nel Piano 2019, l'ente indica quale attività svolta dalla società "Funzioni in materia di formazione professionale di cui alla l.r. n. 12/2003 e sevizi correlati".
Nel Piano 2020, l'ente indica quale finalità istituzionale (art. 4, comma 1, del Tusp cd. "vincolo di scopo") che "La l.r. Emilia-Romagna n. 12/2003 e s.m.i. all'art. 28 prevede che "La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. La medesima prevede in capo agli enti locali il rafforzamento dell'offerta formativa al fine di favorirne l'articolazione nell'intero territorio regionale. L'art. 39 della medesima legge regionale recita" Sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già ad

essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 54/95[80]. [...] La partecipazione dell'ente alla società è pertanto indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali inerenti le funzioni attribuite all'ente dalla legge regionale n. 12/2003 in materia di formazione professionale e per favorire una connessione più sinergica e un dialogo più efficace tra mondo della formazione e il mondo del lavoro". Nel medesimo piano l'ente indica, quale tipologia di attività (art. 4, comma 2, del Tusp cd. "vincolo di attività"), che "L'attività svolta da Techne Srl consortile è qualificabile come servizio di interesse generale"[81].

Come già rilevato al precedente punto 16, la Sezione rileva una possibile parziale sovrapposizione dell'attività di formazione professionale svolta dalla società con quella dell'altra partecipata Ser.In.Ar. Tale sovrapposizione dovrà formare oggetto di specifica valutazione nella prossima revisione ordinaria.

17.1 *Controllo pubblico*

L'ente indica che la società è soggetto a controllo pubblico congiunto per effetto di norme statutarie[82].

---

[80] In particolare, l'ente indica che "Va evidenziato inoltre che l'attività svolta da Techne S.r.l. consortile svolge una importante funzione di sostegno al welfare e in particolare si caratterizza per: - integrazione dei sistemi scolastici con istruzione superiore (percorsi integrati e alternanza scuola lavoro) - formazione per inoccupati e disoccupati - inserimenti lavorativi individualizzati volti a favorire l'emancipazione e l'inclusione di soggetti in situazioni di difficoltà e da esperienze di emarginazione - scambio di *best practices* e partecipazione a *network* europei per integrare e potenziare le reti istituzionali e territoriali. Fra gli obiettivi del Comune di Cesena approvati con il Documento Unico di Programmazione 2020-2024 è indicato l'obiettivo strategico 2.3 "Sinergia tra lavoro, occupazione, formazione" che, in collegamento alla linea di mandato "Lavoro, Occupazione, Formazione", si propone di "sviluppare una maggior connessione tra i bisogni formativi delle aziende e l'offerta del territorio, anche attraverso nuove piattaforme vicine al concetto di incubatori. Lavorare in maniera sinergica per un dialogo più efficace tra mondo della formazione e mondo del lavoro, anche valutando forme di incentivazione per chi, estromesso dai processi produttivi a causa dell'innovazione tecnologica, intendesse Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora inserimento 12/01/2021 12:18, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 3084585 - Delibera di Consiglio 2020/93 del 22/12/2020 esecutiva dal 23/01/2021 38 intraprendere percorsi di formazione. Occorre poi attivare politiche a sostegno della prima occupazione, incentivando i giovani della fascia 18-28 anni alla ricerca di un primo posto di lavoro presso le imprese del territorio. Il Comune dovrà adoperarsi affinché gli enti preposti diano ampio spazio all'autoimprenditorialità, sia nell'orientamento scolastico che nelle politiche attive per il lavoro, quale concreta possibilità di realizzazione personale. In questo senso occorre investire per sensibilizzare i più giovani circa l'opportunità di creare un'azienda, e al contempo per evitare che significative esperienze d'impresa vengano disperse per mancato ricambio generazionale".

[81] Inoltre, l'ente indica che "Con la L.R. n. 5 del 30/06/2011 (s.m.i con l.r. 18 luglio 2014, n. 17 - l.r. 30 luglio 2015, n. 13) è stato previsto il sistema dell'accreditamento, per il quale, in applicazione del regime di sussidiarietà, possono far parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, con un ruolo integrativo e complementare, gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale, sia pubblici che privati. La partecipazione a Techne Srl consortile è coerente con la normativa regionale, proprio in relazione al ruolo integrativo e complementare che la stessa esercita, insieme agli altri enti formativi a partecipazione pubblica in ambito regionale, rispetto alle attività svolte da soggetti privati, nel progettare e realizzare attività di formazione professionale corsuale di cui alla l.r. n. 12/2003 che favoriscano una connessione più efficace tra mondo della formazione e mondo del lavoro".

[82] Art. 1 dello statuto societario, comma 2, "Essendo "a controllo pubblico", la società è soggetta alla disciplina del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 […]".

L'art. 5 dello statuto, rubricato "capitale sociale partecipazioni sociali e soci", prevede che "Il valore nominale complessivo detenuto da enti pubblici o società integralmente partecipate da enti pubblici non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale" e l'art. 14 "quozienti decisionali" dispone che "Tutte le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvi i maggiori quozienti imposti da norme imperative di legge".

17.2 *Fatturato*

Nel Piano 2020, l'ente indica che il fatturato medio nel triennio 2017-2019 ammonta ad euro 2.667.208,33. In ciascun esercizio finanziario l'importo dei contributi in conto esercizio (Voce CE A5) risulta di ammontare superiore a 2 mln di euro[83].

17.3 *Organo di amministrazione*

L'organo amministrativo è collegiale e composto da tre componenti nominati con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 26 aprile 2018 in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020.

L'art. 15 "amministrazione" è conforme al dettato al dettato di cui all'art. 11 del Tusp, in quanto prevede che sia nominato un amministratore unico o un Consiglio di amministrazione composto da tre componenti con delibera motivata. Nello statuto la società limita la scelta dell'organo assembleare nella nomina del Consiglio di amministrazione non prevedendo una composizione pari a 5 componenti.

In tale atto vengono esplicitate le motivazioni sottese alla scelta della nomina di un organo collegiale in luogo di uno monocratico, per il quale il legislatore esprime un *favor*, adducendo il contesto socioeconomico in cui opera la società,

[83] L'ente indica che "Nel bilancio della società Techne s.r.l.cons. vengono indicati nella voce A5) Altri ricavi e proventi i contributi in conto esercizio. In proposito si precisa che la società opera nell'ambito della formazione professionale e dei servizi connessi alle attività formative corsuali e non, realizzando progetti e corsi di formazione finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e da altri enti pubblici, anche attingendo al Fondo sociale Europeo, finalizzati a creare figure professionali specializzate e destinati in particolare all'area dello svantaggio (fasce deboli). La Regione Emilia-Romagna e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, a partire dal 2006, hanno evidenziato una possibile incoerenza in relazione alla approvazione dei progetti, fra la natura del finanziamento accordato e la sua richiesta attraverso fatturazione in campo iva con emissione quindi di fattura. Successivamente è stato chiarito, sulla base di un principio generale statuito dalla Agenzia delle Entrate, che i contributi erogati a fronte di attività rivolte al perseguimento di finalità di interesse generale della collettività, quindi in assenza di un rapporto sinallagmatico diretto nei confronti della Amministrazione finanziatrice, non configurano il presupposto oggettivo necessario per l'applicazione dell'IVA. Pertanto, in ottemperanza a quanto richiesto anche dagli enti finanziatori, Techne ha proceduto a richiedere a rimborso le somme agli enti stessi senza intenderle come corrispettivi, bensì come erogazioni di denaro a rimborso delle spese sostenute. Ciò avviene a seguito della emissione di note di debito emesse fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72 e come tali contabilizzate nel bilancio redatto in formato Cee sotto la voce A5a "Contributi in conto esercizio", piuttosto che fra i "ricavi delle vendite e delle prestazioni", anche se di fatto si tratta di attività riconducibile all'area ordinaria della gestione aziendale".

in rapporto costante con una pluralità di portatori di interessi, nonché l'organizzazione e la direzione che si arricchiscono con l'apporto di un organo collegiale che può valorizzare e potenziare le scelte strategiche rendendosi opportuna la nomina di un CdA e il coinvolgimento di rappresentanti qualificati del mondo produttivo territoriale. Si dispone altresì nel medesimo atto deliberativo in ordine al compenso prevedendolo solo in capo al Presidente e non ai restanti consiglieri.

La società non ha provveduto ad inviare il verbale della seduta assembleare di nomina del consiglio di amministrazione alla Sezione.

Per quanto concerne il compenso degli amministratori, si rileva dalla disamina dei bilanci di esercizio societari, che:

- dal bilancio di esercizio 2017 – nota integrativa si evince che il compenso agli amministratori è pari ad euro 10.016,00;
- dal bilancio di esercizio 2018 – nota integrativa si evince che il compenso agli amministratori è pari ad euro 9.844,00;
- dal bilancio di esercizio 2019 – nota integrativa si evince che il compenso agli amministratori è pari ad euro 9.399,00.

Tali valori risultano pure dai Piani di ricognizione ordinaria 2018, 2019 e 2020.

17.4 *Motivazione al mantenimento*

Il Comune di Cesena decide di mantenere la partecipazione in quanto, come indicato nei Piani, la società presenta i requisiti previsti dagli art. 4 e 20 del Tusp. "La partecipazione dell'ente alla società è indispensabile e strategica per il perseguimento dei fini istituzionali inerenti la formazione professionale, in relazione al ruolo integrativo e complementare che la stessa esercita, insieme agli altri enti formativi a partecipazione pubblica in ambito regionale, rispetto alle attività svolte da soggetti privati. Techne svolge un'importante funzione di sostegno al *welfare* in quanto si caratterizza per l'integrazione dei sistemi scolastici con l'istruzione superiore (percorsi integrati e alternanza scuola lavoro) la formazione per inoccupati e disoccupati, gli inserimenti lavorativi volti a favorire l'emancipazione e l'inclusione di soggetti in situazione di difficoltà ed emarginazione, nonché per la partecipazione a *network* europei per integrare e potenziare le reti istituzionali e territoriali. Svolge un importante ruolo per il raggiungimento dei progetti strategici dell'ente volti a favorire l'inserimento dei propri cittadini nel mercato del lavoro con una particolare attenzione ai soggetti più fragili".

Per quanto concerne la necessità di contenimento dei costi di funzionamento l'ente:

- nel Piano 2018, indica che "Si ravvisano possibili azioni di contenimento dei costi, in particolare sui costi generali e amministrativi e pertanto è stata prevista una riduzione dell'incidenza delle spese generali rispetto al valore della produzione per gli anni 2018 e 2019 dell'1% rispetto al 2017. La società per l'anno 2019 non deve incrementare la spesa del personale rispetto all'analoga spesa dell'ultimo consuntivo approvato, conformemente a quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione". La spesa di personale sostenuta (Voce CE B.9) per l'anno 2018 ammonta ad euro 717.078,00 e quella per l'anno 2019 ad euro 699.576,00[84];
- nel Piano 2019, indica che "Si è dato indirizzo alla società di ridurre, seppure in maniera ridotta, l'incidenza delle spese generali sul valore della produzione (-0,30%)". Nell'esercizio 2018 il valore della produzione (CE A) è pari ad euro 2.469.311 e nel 2019 ad euro 2.948.818. Nel 2018 il costo della produzione (CE B) è pari ad euro 2.431.733 e nel 2019 ad euro 2.903.985[85];
- nel Piano 2020, indica che "Si è dato indirizzo alla società di ridurre per l'anno 2021, seppure in maniera ridotta, l'incidenza delle spese generali sul valore della produzione (-0,10% rispetto al 2020)".

17.5 *Regolamenti societari*

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Tusp, nel sito *internet* istituzionale societario, risulta pubblicato il "regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione", approvato dall'organo amministrativo in data 7 febbraio 2019. In tale testo regolamentare all'art. 1, comma 3, viene indicato che "Il presente regolamento fa riferimento anche ai principi contenuti nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 […]".

La società ha pubblicato nel sito *internet* istituzionale il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 integrato con il piano di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i.", approvato dall'organo amministrativo in data 3 aprile 2020 ed il "regolamento organizzativo per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi e di affidamento di lavori e opere", approvato dall'organo amministrativo in data 28 marzo 2019.

17.6 *Relazione sul governo societario*

[84] Cfr bilanci di esercizio consultabile nel sito istituzionale web societario.
[85] *Ibidem*.

Nella relazione sul governo societario esercizio 2018[86], la società indica che "La società ha definito in modo ancora più puntuale un programma di valutazione del rischio aziendale individuando delle soglie di allarme attraverso un "Regolamento per la definizione della misurazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 c.2 e dell'art. 14, c.2, d.lgs. n. 175/2016, approvato con delibera Cda del 7 febbraio 2019. I parametri di criticità indicati in tale Regolamento non individuano al 31/12/2018 una situazione che qualifichi una soglia di allarme".

Per quanto concerne gli strumenti di *governance*, indicati all'art. 6, comma 3, del Tusp, la cui integrazione con quelli in essere il legislatore impone di valutare alle società a controllo pubblico, la società nella relazione *de qua* indica che:

- per quanto concerne la lettera a)[87] "in data 28 marzo 2019 è stato approvato il "Regolamento organizzativo per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi e di affidamento di lavori e opere". Ciò conduce alla valutazione che non si rilevano rischi per la concorrenza tali da richiedere ulteriori regolamentazioni volte a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza. 9 Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, Techne ha contemplato tali fattispecie nelle previsioni di cui al Modello 231 ed ha già in previsione l'adozione di un apposito e specifico regolamento in materia. Le procedure aziendali vigenti prevedono il rispetto da parte di ogni dipendente delle politiche di sicurezza delle informazioni e di riservatezza in merito ad informazioni e documenti aziendali riservati";
- per quanto concerne la lettera b)[88], "In ordine alla tematica in oggetto, la società Techne, ha nominato l'organo di controllo nella persona del sindaco unico attualmente in carica, a cui competono pertanto le funzioni previste dalla normativa in materia ed a cui è affidata altresì la revisione legale dei conti del bilancio, esercitata dal Sindaco unico in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. La società dispone altresì anche di un ufficio amministrativo che collabora con il Sindaco Unico riscontrandone tempestivamente le richieste. […]";

[86] La società provvede a pubblica nel sito istituzionale internet la relazione sul governo societario esercizio 2017 e quella 2018.

[87] Art. 6, comma 3, lett. a), regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

[88] Art. 6, comma 3, lett. b), un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

- per quanto concerne la lettera c)[89], "In ordine alla tematica in oggetto si rappresenta che la Società ha da tempo adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e 10 s.m.i., di recente integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i. (il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2018) ed aggiornato con le ultime disposizioni di legge in tema di "whistleblowing". Di tale documento forma parte integrante il Codice Etico che definisce i valori e i principi di condotta rilevanti ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della reputazione dell'Ente. […]";
- per quanto concerne la lettera d)[90], "La Società si è dotata di bilancio di Responsabilità Sociale atto a consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere come Techne interpreta e realizza la propria missione istituzionale ed il proprio mandato, dimostrando attenzione e sensibilità nei confronti del contesto socioeconomico, culturale e ambientale in cui opera".

17.7 *Partecipazioni*

Da visura camerale si evince che la società Techne detiene partecipazioni non societarie nel Consorzio O.P.E.N.: offenders Pathways to employment National Network con sede legale a San Lazzaro di Savena (BO), nonché nel contratto di rete dotato di soggettività giuridica Freedhome – Rete d'imprese con sede legale a Gravina in Puglia (BA).

17.8 *Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

Nel bilancio di esercizio 2019 documento nota integrativa, in ordine alla situazione emergenziale sanitaria mondiale derivante da virus Covid-19, viene indicato che "[…] si evidenzia che successivamente alla chiusura dell'esercizio è stata dichiarata un'emergenza sanitaria da COVID […] a livello mondiale a seguito della quale il 24 febbraio Techne ha sospeso tutte le attività formative corsuali e il 9 marzo ha interrotto le azioni di tirocinio individuali e gli stage. Per garantire il proseguimento di alcune attività, quelle similmente scolastiche, Techne si è dotata dell'applicazione G-suite, grazie alla quale a partire dal 30

[89] Art. 6, comma 3, lett. c), codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

[90] Art. 6, comma 3, lett. d), programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

marzo sono riprese alcune attività formative in videoconferenza. Attualmente la ripresa delle attività non è semplice, perché l'utenza svantaggiata che aderisce ai progetti abbisogna di contatti personali diretti non mediati da videoconferenze e più volte non dispone di attrezzature informatiche proprie, si sta comunque cercando di fare il possibile per riavviare i progetti. È evidente che la sospensione delle attività comporta per l'ente una forte riduzione dei ricavi che maturano con l'avanzamento dei progetti e delle ore corso realizzate, la qual cosa determinerà inevitabili conseguenze sulle aspettative di *budget*. Al momento la società non è in grado di fornire una stima ragionevole, sotto il profilo quantitativo, delle ripercussioni patrimoniali, economiche e finanziarie della pandemia"[91].

18. Lepida Soc. Cons. p.a.

Il Comune di Cesena detiene nella società Lepida scpa una partecipazione diretta pari allo 0,0014 percento del capitale sociale. La società è ascrivibile al modello "*in house providing*".

L'ente indica che "Lepida è una società a totale partecipazione pubblica di cui la Regione Emilia-Romagna detiene una partecipazione del 98,85% e sulla quale gli enti soci, attraverso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi […] La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di ICT e connettività sia per l'ente che per i cittadini. In particolare, Lepida si occupa di reti e servizi per la Connettività (Internet e VPN tra sedi, gestore di reti di telecomunicazione), del sistema di autenticazione digitale (FedERa); del Sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali in diretta e on-demand (MultiplER); dell'infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi (IcaER); del Servizio di comunicazione digitale a distanza (ConfERence); della Piattaforma per i pagamenti on-line verso gli Enti (PayER). Lepida gestisce inoltre il Data Center collegato agli enti con banda ultra larga e centralizzato utilizzando come sito di Disaster Recovery per il DataCenter; gestisce il Servizio di connettività radiomobile (ERretre); lo sviluppo di infrastrutture per banda ultra larga nelle

[91] In tale documento la società indica altresì che "La società, tuttavia, allo scopo di contenere l'impatto della crisi da COVID-19, nella prospettiva di riprendere l'attività a pieno regime, ha assunto la decisione di far fruire ferie e permessi al personale ed il 23 marzo è stato sottoscritto l'accordo sindacale per poter accedere al FIS (fondo di integrazione salariale) per tutto il personale inattivo, permettendo comunque allo stesso di rientrare al lavoro in *smart working* per qualche ora settimanale a seconda delle necessità della struttura, rispetto alle singole esigenze".

aree classificate "bianche" del territorio dell'Emilia Romagna (Banda Ultra Larga)".

Nei Piani di ricognizione 2018 e 2019, l'Ente indica quale attività svolta la "costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale. Fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'*egovernment*. Attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT. Attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette *smart cities*." e che produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (vincolo di scopo); la società inoltre fa rientrare l'attività dell'organismo societario sia nella produzione di un servizio di interesse generale sia nella produzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (vincolo di attività).

La società Lepida scpa è attiva dal 1° gennaio 2019 e deriva dalla fusione per incorporazione di Cup 2000 scpa nella società Lepida spa, con contestuale trasformazione eterogenea in scpa *ex* art. 2500-*septies* c.c. Tale fusione è stata formalizzata con atto notarile del 19 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione di Lepida scpa è composto da n. 3 membri in carica per tre esercizi dal 19 dicembre 2018.

Il CPI rappresenta la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo ed è composto da 31 membri in rappresentanza dei soci e il potere di nomina del presidente è attribuito alla Regione.

L'ente indica che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 31 gennaio 2019, è stata approvata la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Come rilevato nell'analisi delle precedenti società, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Tusp, uno degli indicatori al verificarsi del quale occorre procedere all'adozione di un piano di razionalizzazione è individuato alla lettera f) di tale comma ovvero la "necessità di contenimento di costi di funzionamento". L'Ente indica che "Per quanto concerne possibili contenimenti dei costi di funzionamento si rimanda al piano industriale elaborato in corso di definizione dell'operazione di fusione così come definita dal socio di maggioranza Regione

Emilia Romagna".

L'ente prevede il mantenimento della società posto il rispetto dei parametri *ex* art. 20, comma 2, in quanto "La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di ICT e connettività sia per l'ente che per i cittadini. Si rileva che le attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3, comma 2, e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6, co. 1, d.lgs. n. 259/2006)".

Per quanto concerne l'elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie *società in house ex* art. 192 del Codice dei contratti pubblici *ex* d.lgs. 50/2016, gestito da ANAC, come si evince dalla deliberazione della Sezione n. 63/2020/PARI, l'ente Regione Emilia-Romagna ha riferito che sono state trasmesse cinque integrazioni alla domanda di iscrizione per Lepida scpa (protocollo n. 0017151 del 22 febbraio 2018), di cui l'ultima con nota PG/2020/0268719 del 03 aprile 2020 sulla base delle successive e progressive adesioni alla Convenzione sul controllo analogo congiunto acquisite dai soci. Dalla consultazione dell'elenco nel sito *web* istituzionale dell'Authority si evince che, per la società *de qua*, l'ultima iscrizione è la seguente:

- identificativo domanda n. 1585; Protocollo 0063039; Denominazione amministrazione: Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile; Denominazione organismo in house: Lepida scpa; Data protocollo: 25 agosto 2020.

Nel Piano 2020, l'ente indica che "Con delibera ANAC 535 del 26/6/2019 la società è stata iscritta nell'elenco degli affidatari in house presso l'ANAC".

19. Hera spa

La società Hera spa è quotata nel mercato regolamentato e ai sensi dell'art. 1 comma 5, del Tusp "le disposizioni del […] decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate".

Dalla delibera dei soci della società Hera spa del 29 aprile 2020, di approvazione del bilancio di esercizio 2019, reperita da apposita visura camerale, si evince che il Comune di Cesena detiene a tale data una partecipazione diretta pari

all'1,122 percento del capitale sociale.
Nel piano di ricognizione ordinaria 2018 e 2019 il Comune indica una partecipazione pari all'1,1217 percento del capitale sociale.
Il Comune, nel piano di ricognizione ordinaria 2019, indica quale attività svolta "società multiservizi (servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti, gas, teleriscaldamento, illuminazione pubblica" e che la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (c.d. vincolo di scopo), nonché "produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. d)" (c.d. vincolo di attività).
Nei piani di ricognizione ordinaria, l'ente indica che "con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24/05/2018 è stato approvato un nuovo contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari con il quale sono state assoggettate al sindacato di blocco e al vincolo di non trasferibilità tutte le azioni in portafoglio. Il trasferimento delle azioni soggette al blocco è possibile solo nei confronti di soggetti pubblici".
L'ente decide di mantenere la partecipazione societaria, in quanto la società "gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente pubblico locale (SII, raccolta e smaltimento rifiuti, Gas, Teleriscaldamento, illuminazione pubblica). Il mantenimento delle partecipazioni di società quotate è espressamente previsto dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che recita "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015".
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30 aprile 2020, avente ad oggetto "Hera spa – approvazione modifiche statutarie", l'ente ha approvato le modifiche proposte agli art. 16, 17, 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto di Hera spa.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:
- rileva le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 del Comune di Cesena e, in particolare, quelle relative alla sussistenza del controllo pubblico nelle partecipazioni in A.M.R. srl consortile, Start Romagna spa, Unica Reti spa, Plurima spa e Cesena Fiera spa, nonché quelle concernenti la possibile parziale sovrapposizione dell'attività di formazione professionale svolta da entrambe le società Techne soc. cons. a rl e Ser.In.Ar Soc. cons. pa;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il loro superamento;

- richiama, altresì, l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti societari e per assicurare il rispetto dell'obbligo di comunicazione alla Sezione delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Cesena;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2021.

Il presidente
(Marco Pieroni)

Il relatore
(Massimo Romano)

Depositata in segreteria nella data di

apposizione della firma del Funzionario preposto.

Il Funzionario preposto
(Roberto Iovinelli)